

**BOZZE DI STAMPA**

**13 dicembre 2019**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (1638)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprime l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

---

## 1.2

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. (*Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione*) - 1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

"7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per a compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei centranti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo e modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione".

2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, Pag. 160 maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo preceden-

te. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per remissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica".

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### 1.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali disposizioni non si applicano se l'accollo avviene nell'ambito di una procedura concorsuale in esecuzione di un piano asservato da un professionista indipendente, ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

---

### 1.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 4, alinea, sopprimere le parole:* «da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento,».

*Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nel caso di violazioni del divieto di compensazione di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando crediti inesistenti, gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notifi-

cati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento».

---

## 1.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 471» aggiungere le seguenti: «, ridotte della metà,».*

---

## 1.6

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;

b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-bis è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

5-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-bis».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.100**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto salendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, dividerlo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di pubblicare ogni anno un rapporto sui risultati conseguiti di misure di contrasto all'evasione in materia fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano in quanto compatibili";

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti».

## 1.0.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrate tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5».

---

### 1.0.3

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Istituzione della Cassa Unica della Pubblica Amministrazione)*

1. Il pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuato mediante compensazione di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1-*bis* del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in deroga a quanto ivi stabilito. Per le compensazioni di cui al presente comma non trova applicazione il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000. Le modalità di attuazione del presente

articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2019. Qualora, entro la data indicata, il decreto non sia stato emanato, il contribuente può in ogni caso procedere alla compensazione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

---

### **2.2**

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,*

*entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### 2.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso 2-quater sostituire le parole: «anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento,» con le seguenti: «purché questi ultimi siano maturati, anche ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento,».*

---

### 2.4

FREGOLENT, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono presentare all'Agenzia delle Entrate apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità, resa in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale e patrimoniale, nonché apposita certificazione che attesti un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)"».

---

## 2.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano nel caso di provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie notificati, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto».

---

### 2.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 70-quater del decreto del  
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo».

---

### 2.0.2

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.*

---

## **Art. 3**

### **3.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.084 milioni di euro nel 2020 e 878 milioni di euro nel 2021 e nel 2022».

---

### **3.2**

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.3**

DE BERTOLDI

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

### **3.4**

STEFANI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «Le disposizioni del comma precedente si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1084 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

### 3.5

STEFANI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1 sostituire le parole: «per importi superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «per importi superiori a 20.000 euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, e 878 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi*

*entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### **3.6**

STEFANI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole: «per importi superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «per importi superiori a 20.000 euro»;

b) al comma 3 dopo le parole: «maturati» inserire le seguenti: «dai titolari di reddito di impresa».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1084 milioni di euro per l'anno 2020, e 878 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### **3.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di

ragioneria" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"».

---

### **3.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora il credito d'imposta sia certificato da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o a quello dei Revisori Contabili. I professionisti di cui al comma precedente possono certificare somme in compensazione pari al massimale della polizza assicurativa per responsabilità civile già regolarmente stipulata per la loro attività professionale».

---

### **3.9**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità».

---

### **3.10**

STEFANI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 3 dopo le parole: «maturati» inserire le seguenti: «da titolari del reddito di impresa».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1084 milioni di euro per l'anno 2020, e 878 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste*

*inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### **3.11**

DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter e inserito il seguente: "49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i ere 11 in rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate"»;

b) *sopprimere il comma 6.*

---

### **3.12**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: "49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di

cui al comma 49-ter crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate."».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

---

### **3.13**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 6, sopprimere le parole: «per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro».*

---

### **3.14**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis. L'Applicazione del presente articolo è esclusa nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G3.100**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

con l'articolo 3 sono state limitate le compensazioni fiscali e in questo modo sono stati colpiti maggiormente i liberi professionisti che sono fisiologicamente a credito d'imposta, in quanto applicano la ritenuta d'acconto del 20 per cento sui ricavi e non sul reddito,

per ovviare a tale distorsione che può colpire tutti i professionisti si propone una delle seguenti possibili soluzioni:

1) riduzione alla metà della ritenuta d'acconto per tutti i liberi professionisti.

2) l'esclusione dei professionisti dalla normativa di cui all'articolo 3 della presente legge,

3) aumento del tetto della possibilità di compensazione senza limiti a 20.000;

4) la libertà di compensazione con visto di conformità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre nel 2020 attraverso ulteriori iniziative normative una delle soluzioni prospettate in premessa.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

---

### 3.0.2

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche della disciplina in materia di esecuzione dei rimborsi Iva)*

All'articolo 38-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo che precede, si applicano, in aggiunta agli interessi previsti da tale periodo, gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione per il 2020, e 878 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,*

*entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## **Art. 4**

### **4.2**

BERNINI, GALLONE, PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909,8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022».

---

### **4.1**

DE BERTOLDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **4.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.5

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Reverse charge per il settore orafa)*

1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ti. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

3. Le modifiche di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

---

#### 4.6

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui, all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

---

#### **4.4**

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

#### **4.7**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» aggiungere le seguenti: «con esclusione del condominio».*

---

#### **4.8**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere la parola: «affidamento».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo capoverso:*

*medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «o affidataria»;*

*dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatori sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente»;

*all'articolo 59, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 e ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

---

#### **4.9**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 27-bis», comma 1, sostituire le parole: «di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000» con le seguenti: «, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,».*

---

#### **4.10**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «200.000» con le seguenti: «500.000».*

---

#### **4.11**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «200.000» con le seguenti: «400.000».*

---

#### **4.12**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «200.000» con le seguenti: «300.000».*

---

#### 4.13

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «prevalente utilizzo di manodopera» con le seguenti: «ad alta intensità di manodopera».*

---

#### 4.14

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere il periodo: «Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».*

---

#### 4.15

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 5, dopo le parole: «comma 2» aggiungere la seguente: «uno»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio» con le seguenti: «ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per i versamenti effettuati dal 1° luglio».*

---

#### 4.16

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### **4.17**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «senza possibilità di compensazione».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 5, dopo le parole: «comma 2» aggiungere la seguente: «uno»;*

*al comma 2, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «ai contratti stipulati».*

---

#### **4.18**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera a) sostituire le parole: «almeno tre anni» con le seguenti: «almeno due anni».*

---

#### **4.19**

DAMIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*«9. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria appaltati all'interno del condominio e che sono deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1135, comma 1, n. 4) del codice civile.».*

---

#### **4.20**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 2, sopprimere le parole da: «ed un elenco nominativo» fino alla fine del comma;*

2) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «e le informazioni relative ai lavoratori» fino alla fine del periodo.*

---

#### **4.21**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021».*

*Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909,8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022».*

---

#### **4.22**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».*

*Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

#### 4.23

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al sesto comma, dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quinquies*), è inserita la seguente:

*"a-sexies)* alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni,"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

#### G4.100

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 4 in tema di Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera prevede che per il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute;

l'articolo 4 all'esame aumenta i costi ed aggrava gli adempimenti burocratici a carico dei piccoli imprenditori e delle aziende artigiane. Non è sufficiente aver circoscritto l'ambito di applicazione della disposizione alle opere o ai servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, poiché tale limite non esclude le piccole imprese dall'applicazione della norma;

le definizioni di media e piccola impresa che si ricavano dalla normativa dell'Unione europea, rilevando come per media impresa si intenda quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e per piccola impresa quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro;

si ritiene del tutto incongruo considerare grande impresa un'azienda che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro. L'estensione dell'ambito dell'applicazione della norma ad una platea così vasta di soggetti evidenzia una conoscenza superficiale del mondo delle imprese;

la norma in esame non è efficace per quanto concerne la prevenzione di condotte illecite e procede in una direzione opposta all'obiettivo della semplificazione ed è destinata a creare solo maggiore confusione per gli operatori. Il precedente Governo aveva, invece, avviato un percorso di sburocra-tizzazione, ma questo decreto sembra invertire adesso la tendenza complicando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese;

sarebbe stato più opportuno concentrarsi sull'inasprimento dei controlli e non degli adempimenti, nella logica della semplificazione,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione totale dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto-legge per le aziende agricole o in subordine che preveda l'innalzamento della soglia almeno a 500 mila euro al fine di agevolare le microimprese in particolare quelle del settore agricolo.

---

#### **G4.101**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle de-

leghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi;

tale articolo, introduce l'obbligo, entro i 5 giorni successivi al versamento delle ritenute, di trasmettere le suddette deleghe di versamento con l'elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti nell'opera o servizio nel mese precedente, con dettaglio delle ore di lavoro prestate nell'esecuzione dell'opera o servizio, l'ammontare della retribuzione corrisposta in relazione alla prestazione e il dettaglio delle ritenute eseguite; vengono, inoltre, previste soglie dimensionali minime delle imprese che su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti; nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

*a)* risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime,

*b)* non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;

l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente, tramite specifici F24, aggrava pesantemente la gestione amministrativa delle commesse, lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti. Tale problema è reso più evidente per le imprese che impegnano i propri lavoratori in più appalti nel corso dello stesso mese o, addirittura, dello stesso giorno;

inoltre, i profili sanzionatoti a carico del committente si tradurranno nella sostanza nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo comunque il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore/subappaltatore,

impegna il Governo;

nell'ambito delle norme di attuazione dell'articolo 4, a specificare che le condizioni di esclusione dall'applicazione della nuova disciplina (essere in attività da almeno 3 anni e non avere accertamenti esecutivi di importo superiore a 50.000 euro) siano alternative.

#### **G4.102**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese sub appaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, a determinate condizioni;

vengono, inoltre, riviste, rispetto al testo iniziale, anche le soglie dimensionali minime delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti;

nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

*a)* risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore ai 10 per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

*b)* non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50,000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;

nel complesso, le modifiche apportate dalla Commissione Finanze della Camera, pur escludendo l'inversione dell'obbligo di pagamento delle ritenute in capo al committente, continuano ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte, laddove impongono comunque a queste di versare «*cash*» le ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera loro affidata, con distinte deleghe, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad eliminare l'obbligo di F24 per singolo committente e a rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali.

#### **G4.103**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidatara e a e imprese sub appaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese,

tale articolo, stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidatara nei caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti, per i contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, al ricorrere di determinate condizioni; la misura prevista genera grandi criticità alle imprese, per l'estrema difficoltà applicativa, per l'onerosità degli adempimenti trasferiti, per l'irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno alcun controllo, nonché per l'inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all'evasione fiscale;

sembra, tra l'altro, sia stato del tutto ignorato l'impatto, in termini di adattamento dei processi gestionali, che le nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere, generano sulle imprese, si ritiene necessario intervenire nuovamente sulla disposizione, quantomeno per eliminarne i gravi effetti finanziari e burocratici sulle imprese e per renderla applicabile ai soli nuovi contratti, stipulati dal 1° gennaio 2020, e con riferimento ai versamenti effettuati dal secondo semestre 2020 ,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 4, a ritenere che la data di decorrenza delle nuove norme del 1° gennaio 2020, di cui al comma 2, si riferisce esclusivamente ai soli nuovi contratti stipulati a decorrere dal prossimo primo gennaio, e con riferimento ai versamenti effettuati dai secondo semestre 2020.

---

#### **G4.104**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi, l'operatività del meccanismo viene circoscritta alle ipotesi in cui:

1. oggetto del contratto siano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad impresa;

2. si tratti di contratto d'appalto, subappalto, affidamento a terzi consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad altro soggetto a lui riconducibile in qualunque forma;

la lettera *a-quinquies*) estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (*labour intensive*) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione delle nuove norme, a valutare l'opportunità di ritenere che le disposizioni previste dall'articolo 4 non siano applicabili ai condomini.

#### **G4.105**

DONNO, LANNUTTI, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca «Ritenute e compensazioni in appalti subappalti e *reverse charge* manodopera» e dispone l'obbligo in capo al committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidatari e alle imprese subappaltatrici, obbliga e a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, oltre a stabilire in particolare che il committente sia tenuto a sospendere il pagamento di corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;

considerato che:

le modifiche apportate in prima lettura dalla Camera dei Deputati al Collegato Fiscale sebbene escludano inversione dell'obbligo di pagamento delle ritenute gravanti in capo al committente, continuano comunque ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte in quanto impongono di versare le ritenute per quei lavoratori che siano impiegati nell'esecuzione dell'opera, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali,

l'articolo 4 del Collegato Fiscale, come modificato dalla Camera, prevedendo l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente rischia di aggravare la gestione delle commesse sull'intera filiera dei soggetti coinvolti, soprattutto a carico di quelle imprese che siano impegnate contestualmente in più appalti;

nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera non è prevista alcuna alternativa fra le condizioni di esclusione previste per l'applicazione della nuova disciplina, consistenti nell'essere in attività da almeno tre anni e nell'assenza di accertamenti esecutivi di importo superiore a cinquantamila euro;

i profili sanzionatori previsti dall'articolo 4 a carico del committente si tradurranno nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore o del subappaltatore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche per il superamento, in capo al singolo committente, dell'obbligo di versamento tramite F24 delle ritenute per singolo committente, rendendo possibile la compensazione delle

ritenute con i crediti fiscali, specificando che le condizioni di esclusione dall'applicazione della disciplina debbano essere fra loro alternative e procrastinando l'entrata in vigore delle disposizioni al secondo semestre del 2020, con applicazione ai soli contratti stipulati a decorrere dal prossimo 1° gennaio.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Abrogazione split payment)*

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato,».

---

### 4.0.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Split payment e compensazione del credito IVA)*

1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

---

### 4.0.3

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 55, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*c)* nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

*b)* al comma 57, lettera *d)*, le parole "che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono soppresse».

---

### 4.0.4

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Modifica al decreto legge del 12 luglio 2018,  
n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96)*

1. All'articolo 1, del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi"».

---

#### 4.0.5

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Interventi urgenti in materia di lavoratori ed imprese)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al numero 1), dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) esigenze individuale dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

---

#### 4.0.6

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato e norma di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che il contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione».

---

#### 4.0.7

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, e riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

#### 4.0.8

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia)*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

---

#### 4.0.9

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Incremento del limite di valore per l'ap-  
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".».

---

## **Art. 5**

### 5.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e aggiungere dopo le parole: «dei prodotti scaricati;» il seguente comma:*

*«6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcol e bevande alcoliche».*

---

### 5.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:*

*"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.*

9-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Contesto alle frodi in materia di accisa» con le seguenti: «Disposizioni in materia di accisa».*

---

### 5.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera c), sopprimere i punti 1) e 2).*

---

### 5.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:*

«1) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera a), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera b), di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".».

---

## 5.5

BERGESIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1.2) con il seguente:*

«1.2) la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## 5.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera c), al punto 1), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al punto 1.1) dopo le parole: «10 metri cubi» aggiungere le seguenti: «, collegati a serbatoi interrati»;*

b) *sostituire il punto 1.2) con il seguente:*

«1.2) nella lettera c), sostituire le parole: "collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi" con la seguente: "collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi"».

---

## 5.7

BERGESIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il punto 1.2 con il seguente:*

«1.2. la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo.».

---

## 5.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2 lettera c); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"».

---

## 5.9

BINETTI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«e) all'articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento"».

---

## 5.10

BATTISTONI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«e) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"».

---

## 5.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 1014,81 per ettolitro anidro.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di accisa sui prodotti alcolici intermedi di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 86,89 per ettolitro anidro.

4-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-

re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Contrasto alle frodi in materia di accisa» con le seguenti: «Disposizioni in materia di accisa».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G5.100**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede al nuovo comma 4-*bis* che «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento della vigilanza sulle merci nel rispetto del principio di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri principi dettati dal diritto dell'Unione europea» e dispone, al successivo comma 4-*sexies*, che per il conseguimento di tali obiettivi le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* sono destinate all'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia per i quali l'Agenzia medesima è autorizzata ad avviare, in partenariato tra pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto, un'apposita procedura per il reperimento e l'installazione dei suddetti strumenti e apparecchiature nonché per l'avvio dell'operatività dei connessi servizi tecnici di supporto per lo svolgimento della vigilanza, ferma restando la titolarità delle attività di vigilanza svolte nello spazio doganale dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

lo scorso mese di giugno è partito il progetto messo a punto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la digitalizzazione delle procedure per razionalizzare e uniformare 1 attività di controllo doganale nei porti con l'obiettivo di semplificare la vita alle imprese e alla stessa amministrazione e di attrarre nuovi traffici nei porti italiani;

il progetto si basa sulla stretta collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo portuale al fine di implementare progressivamente nei porti e nei nodi logistici italiani soluzioni analoghe a quelle introdotte nel porto di

Bari dove è in avanzato stato di realizzazione un progetto pilota nell'ambito del Programma operativo nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 che, nell'ottica delle tecnologie 4.0 (*Internet of things - IoT, Blockchain, Intelligenza artificiale, ecc.*), prevede la completa digitalizzazione delle procedure di imbarco e sbarco, ingresso e uscita dai nodi portuali, del controllo sul processo logistico di stoccaggio e controllo merci e del pagamento delle tasse di ancoraggio e di quelle portuali;

il progetto è incentrato sull'interoperabilità tra il sistema informativo doganale dell'Agenzia (Aida) e quello dell'autorità portuale (*Port Community System - Gaia*), e sulla realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio dei flussi merci nel porto al fine di ridurre tempi e costi dell'intero processo di sdoganamento, velocizzare gli adempimenti, ottimizzare il ciclo portuale, aumentare la sicurezza e la capacità di controllo della dogana;

ad oggi uno dei maggiori ostacoli alla piena realizzazione di questo progetto e all'ottimizzazione del sistema di gestione delle attività di controllo portuale è rappresentato dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13, circostanza questa che impedisce di completare nel fine settimana gli adempimenti doganali connessi all'entrata/uscita delle merci e all'imbarco/sbarco nonché al pagamento delle tasse di ancoraggio e portuali, e che comporta un costo aggiuntivo soprattutto per le imprese del settore agroalimentare, costrette spesso a scegliere altri porti europei per non incorrere nelle spese di deposito dei prodotti deperibili durante il venerdì pomeriggio e le giornate di sabato e di domenica; il nostro Paese sposta su nave in valore, oltre un terzo delle merci complessivamente movimentate e ciò fa sì che la competitività del nostro interscambio commerciale dipenda in gran parte dall'efficienza del sistema portuale e dei controlli oggi rallentata dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità finalizzata alla riorganizzazione degli uffici doganali portuali per adeguare i relativi orari di apertura a quelli rispettati negli altri porti europei.

---

## **G5.101**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 5, nell'ambito di disposizioni volte a prevenire il verificarsi di fenomeni frodati nel settore dei carburanti e combustibili prevede

un termine stringente di 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, per la trasmissione della nota di ricevimento, ai fini della chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa;

il comma 1, lettera c) del medesimo articolo modifica l'articolo 25 del TUA, che disciplina i depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, riducendo (al punto 1) il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza;

come è noto il gasolio agricolo viene assegnato dalle regioni in quantità determinate ovvero definite per legge e può essere consegnato solo da un distributore autorizzato e il suo impiego è soggetto a periodico rendiconto;

il Governo ha inteso con questa disposizione contrastare le evasioni di accise, preoccupazione assolutamente condivisibile per i depositi carburanti ad accisa piena, ma per il gasolio agricolo già sussiste un complesso iter burocratico per documentare e tracciare capillarmente gli impieghi del prodotto,

impegna il Governo:

a prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, che la soglia di esonero dagli obblighi previsti dall'articolo 25 del Testo unico in materia di accise sia aumentata almeno di 1 metro cubo ovvero sia elevato ad almeno 6 metri cubi per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso agricolo.

---

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 5.0.2

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni tributarie in materia di accisa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui a articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## Art. 6

### 6.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«*b)* nel comma 941, le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;"».

---

### 6.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b)* nel comma 941, le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;"».

---

### 6.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, alla lettera c), al capoverso, sopprimere il comma 941-ter.*

---

### 6.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2020 l'imposta folle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla eneo azione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e il contributo al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono soppressi. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni

di cui al presente comma, è istituita un'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione nella misura di 0,055 euro per litro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è garantita l'invarianza del trasferimento in favore delle province delle risorse derivanti sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, escluso ciclomotori nei termini di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dei dati del gettito rispettivamente spettante alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma. Con lo stesso decreto, in presenza di scostamenti sull'andamento delle entrate registrate nell'anno precedente per la componente di cui all'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione di cui al presente articolo, può essere disposta la variazione della relativa aliquota in maniera da garantire l'invarianza di gettito rispetto alle entrate risultanti alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G6.100**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la lettera d'intenti è un documento sottoscritto dalle parti durante la trattativa per la conclusione di un contratto, con il quale esse fissano i punti su cui sono già pervenute ad un accordo e disciplinano il prosieguo delle trattative, senza che questo le impegni a concludere il contratto;

tuttavia, le lettere d'intento per operazioni di compravendita dei carburanti vengono spesso utilizzate impropriamente da falsi esportatori con la sola finalità di frodare l'Erario;

inoltre, ulteriori deroghe di questo strumento potrebbero esporre il sistema a richieste aggiuntive di frode e, soprattutto, finirebbe per penalizzare la categoria dei depositi commerciali fornitori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare il divieto assoluto e generale all'utilizzo delle lettere d'intento per ogni ipotesi di cessione di carburanti per autotrazione come solido intervento in chiave antifrode.

---

## **G6.101**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la norma in esame reca disposizioni in materia di accisa sui gasolio commerciale;

la disposizione, intervenendo sull'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che i rimborsi delle accise sul gasolio in favore degli auto trasportatori siano riconosciuti entro un limite quantitativo corrispondente ad un litro consumato per ciascun chilometro percorso. La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 10 gennaio 2020;

come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;

l'articolo 14 del T.U.A. disciplina il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata, dovendo sussumersi in tale nozione sia il caso dell'accisa pagata quale originario indebito oggettivo (come nel caso di un prodotto erroneamente assoggettato ad imposta o assoggettato ad una aliquota superiore rispetto a quella dovuta fin dall'origine) sia il caso dell'accisa di cui è dovuto il rimborso a seguito dell'applicazione di una disciplina agevolativa per talune specifiche categorie o classi di contribuenti;

ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del T.U.A., la richiesta di rimborso deve essere inviata a pena di decadenza « entro due anni dalla data del pagamento; il relativo rimborso può essere disposto dall'Amministrazione sia a contanti sia in forma di accredito per il pagamento dell'accisa (compensazione attraverso il modello F24), In ogni caso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del T.U.A., «in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso del-

l'accisa per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta»;

tali sanzioni sono disciplinate dal successivo articolo 40, comma 1, lettera *b*), del T.U.A. il quale prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa con un minimo di euro 7.746,00 per «chiunque... sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa»;

la compensazione del credito per l'accisa già corrisposta con altri tributi ha interessato le pronunce della Cassazione 18 maggio 2012, n. 7879, n. 7881, n. 7882 e n. 7883. La Suprema Corte ha ritenuto che, poiché il predetto termine non ha natura ordinatoria, bensì perentoria, è escluso l'utilizzo del credito in compensazione oltre l'anno solare in cui esso è sorto, disconoscendo la lettura offerta dal giudice d'appello secondo cui il diritto a tale beneficio andava esercitato entro il termine perentorio biennale per l'esercizio del diritto al rimborso dell'accisa dettato dall'articolo 14, del T.U.A.;

è del tutto evidente, quindi, che la disposizione non argina il problema delle frodi perchè fissare un'asticella a 1 Km/litro significa rendere legittime le domande tarate su un consumo di 1,1 Km/litro, quando è perfettamente noto che un camion moderno (anche se qui parliamo dagli euro 3 in su), viaggia comunque tra i 2,5 e i 3 Km/litro. E quelli di ultima generazione anche con meno. Senza considerare che questi stessi veicoli sono connessi o sono amministrati tramite sistemi gestionali da cui ricavare in maniera precisa il consumo effettivo. Insomma, il controllo non rappresenta un grave problema per l'erario,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di innalzare il limite quantitativo di percorrenza specifica riconosciuto per il rimborso di gasolio commerciale usato come carburante a 1,5 km/litro.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8

#### 8.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.»

---

### Art. 9

#### 9.1

CAMPARI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modo o sono apportate le necessarie integrazioni.

1-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1-*bis* specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dai soggetti del comma 1-*bis*, nei limiti della spesa autorizzata.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9.100**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 9 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso;

la norma dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (cosiddetto ELIDE) deve essere verificata dall'Agenzia delle entrate. È stabilito pertanto l'obbligo di una preventiva verifica dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA, equiparando conseguentemente ai

fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali;

nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti, e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere tempestivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la compensazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli con crediti verso la Pubblica Amministrazione per le imprese a credito di imposta che importano auto dai Paesi dell'Unione europea.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 10

#### 10.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «si dotano» aggiungere le seguenti: «di un sistema di controllo semplificato, adeguato alla struttura organizzativa, ai requisiti dimensionali e alla capacità finanziaria dello specifico deposito».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020, dopo l'avvio di una necessaria fase di sperimentazione da chiudersi entro il 31 dicembre 2020.»;*

*sostituire la rubrica, con la seguente: «Sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 11-*bis*

#### G11-*bis*.100

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

negli ultimi anni, la più grave crisi dal dopoguerra ha profondamente modificato la struttura economico-produttiva dell'Italia, alterando il peso relativo tra domanda interna e *import/export* sul Prodotto Interno Lordo nazionale e modificando strutturalmente la geografia dei traffici merci, in una con la dinamica degli equilibri geopolitici internazionali. La ripresa economica, pur se meno strutturale di quanto desiderato, ha prodotto una crescita dei traffici merci ben maggiore rispetto agli incrementi dei fondamentali macroeconomici, evidenziando ancor più la necessità di interventi infrastrutturali, normativi e di semplificazione per il trasporto merci e la logistica;

la logistica in Europa ha un ruolo cruciale nel favorire la mobilità sostenibile e competitiva di persone e merci e nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la sicurezza dei trasporti. In particolare, la logistica del trasporto merci, attraverso l'azione delle sue diverse fasi (programmazione, organizzazione, gestione, controllo ed esecuzione delle operazioni di trasporto merci nella catena dell'approvvigionamento) determina in maniera considerevole il funzionamento ottimale delle reti di produzione e distribuzione e si configura come una delle forze propulsive della competitività europea;

il contesto nazionale della logistica si caratterizza da un lato per la presenza di un tessuto produttivo molto dinamico e aperto alla proiezione internazionale, e dall'altro dalla presenza di evidenti criticità di natura infrastrutturale e da un grado di utilizzo delle tecnologie ITS «*Intelligent Transport Systems*» ancora al di sotto degli *standard* medi internazionali, che determina impatti su tempi e costi dell'offerta logistica nazionale ben superiori alla media europea;

il comparto dei trasporti è entrato in un'epoca di profondo cambiamento, in cui innovazione digitale, prodotti e servizi stanno trasformando in modo sostanziale le aspettative, le abitudini e le opportunità di viaggio di persone e merci;

pianificazione integrata e approccio di sistema assumono una chiave di volta quanto mai necessaria per la promozione della mobilità sostenibile e il governo efficiente del territorio,

in tema di logistica integrata, il Piano Strategico nazionale della Portualità e della Logistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2015, *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, nell'ambito dell'Azione 6 «Misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e la innovazione tecnologica nella portualità italiana» ha individuato tra gli obiettivi specifici per promuovere l'innovazione del sistema logistico ? la digitalizzazione della «Catena Logistica». Secondo tale impostazione strategica, la Catena Logistica Digitale deve essere attuata attraverso la creazione di reti informatiche tra Enti Pubblici e Privati finalizzate alla valorizzazione dei dati posseduti, attraverso l'integrazione di processi e dati relativi alla gestione delle merci superando la logica di integrazioni «punto-punto» tra singoli soggetti della catena logistica e fornendo un'architettura applicativa che armonizzi i processi amministrativi e logistici e metta a fattor comune le competenze ed i ruoli specifici di tutti gli attori coinvolti;

il sistema portuale, in particolare, è strategico per intercettare i flussi di merce che si muovono sullo scenario mondiale e mantenere l'Italia al centro dei traffici;

gli investimenti portuali sono caratterizzati da un alto valore sociale e un limitato e lento ritorno degli investimenti, cosa che rende necessaria la ricerca di finanziamenti esterni. E un meccanismo complesso che se da un lato disincentiva gli investimenti privati dall'altro permette a creazione di grandi infrastrutture che, se adoperate bene e in un buon contesto di mercato, diventano molto redditizie;

coerentemente con il Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica, il progetto speciale, attraverso l'introduzione di strumenti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, avrà pertanto l'obiettivo di ridurre le inefficienze nella movimentazione multimodale delle merci, così da aumentare la competitività del sistema portuale nella rete transeuropea e attrarre nuove correnti di traffico e standardizzare le procedure operative;

la *ContractLogistics* conferma la sua crescita nel 2018, con un fatturato previsto di 84 miliardi di euro, il 41,7 per cento delle attività logistiche complessive, in crescita dello 0,7 per cento rispetto al 2017. Si consolida in questo modo il *trend* positivo degli ultimi cinque anni (+0,6 per cento nel 2018, +1,3 per cento nel 2017, +1,7 per cento nel 2016, +0,7 per cento nel 2015);

si stima per la fine del 2019 un ulteriore lieve aumento del fatturato che a fine anno dovrebbe raggiungere quota 84,5 miliardi di euro, anche se

con un rallentamento del *trend* a causa dell'incertezza nel quadro nazionale ed internazionale,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di destinare dall'anno 2020 una quota delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 al finanziamento delle attività di digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie ed all'autotrasporto.

---

## EMENDAMENTI

### **11-*bis*.0.1**

FREGOLENT, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*ter*.**

*(Modificazioni all'articolo 54-*bis* del decreto-legge  
24 aprile 2017, n. 50, in tema di prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 6, lettera *b)*, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

*b)* al comma 10, le parole: "attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali" so-

no sostituite dalle seguenti: "presso le rivendite autorizzate ovvero presso gli uffici postali";

c) il comma 12 è abrogato».

---

## **Art. 12**

### **12.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato, le informazioni di cui al periodo precedente."».

---

### **12.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato il periodo ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni».

---

### 12.3

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di assicurare un efficace controllo nel settore dell'accisa sulla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, al comma 2, dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la lettera *b*) e inserita la seguente:

"*b-bis*) esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 504 del 1995".

1-*ter*. Per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

*Conseguentemente alla rubrica sono inserite infine le seguenti parole:* «nonché trasmissione telematica dei dati di produzione di energia rinnovabile».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G12.100

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'ulteriore obbligo, inoltre, di tra-

smettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso,

in materia di distribuzione del gas naturale, resta insoluto il problema dei molti comuni che sono ancora proprietari di reti e impianti per la distribuzione del gas naturale o di loro rilevanti porzioni;

ad oggi esistono ingiuste penalizzazioni per tali comuni e per le società patrimoniali, che si trovano in una situazione di sostanziale stallo con riguardo all'avvio della gara d'ambito;

al fine di sbloccare le gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti locali e alle società patrimoniali proprietarie di tutto, o parte, degli impianti, sarebbe opportuno individuare una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, attraverso l'equiparazione a quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, così da definire un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, in relazione allo svolgimento delle prime gare d'ambito;

con riguardo alla valorizzazione dei propri *asset*, infatti, numerosi comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste dall'ARERA con riferimento a tutti i cespiti costituenti il rispettivo patrimonio, per cui ne consegue l'impossibilità materiale per l'ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal decreto ministeriale n. 226 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

anche la procedura di valorizzazione su base parametrica proposta dalla stessa Autorità presenta molti limiti procedurali ed attuativi per le amministrazioni e non può essere ritenuta soddisfacente per la tutela del patrimonio pubblico dell'ente locale, soprattutto nei casi di valori definiti d'ufficio, senza oggettivi riferimenti alla specifica realtà o nulli,

impegna il Governo:

a prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, al pari di quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, che definisca un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, al fine di sbloccare le gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti locali e alle società patrimoniali proprietarie di tutto, o parte, degli impianti.

---

## **G12.101**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca «Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale» e introduce un nuovo adempimento nell'attuale sistema di pagamento delle imposte sui consumi fatturati affinché l'Amministrazione possa avere immediatamente contezza di eventuali irregolarità nelle liquidazioni e nei pagamenti da parte dei soggetti obbligati;

le bollette, dell'energia elettrica attualmente comprendono oltre alle voci relative ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, i cosiddetti oneri generali di sistema, la cui esazione è destinata alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

con la sentenza n. 2182/2016 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che solo i clienti finali sono obbligati a sostenere gli oneri generali di sistema, contribuendo alla copertura della quota non incassata a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

con la risoluzione 8-00010 della X Commissione della Camera dei deputati si è impegnato il Governo ad adottare opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, evitando così eventuali morosità che verrebbero altrimenti addebitate ai consumatori finali di energia elettrica;

il Sistema Informativo Integrato (SII) dispone già oggi di una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti il cui fine è garantire la fluidità nello scambio dei dati e la loro qualità. Consentendo a tale Sistema anche la raccolta delle informazioni concernenti il ciclo di fatturazione al cliente finale, nonché l'adempimento, da parte di quest'ultimo, al pagamento delle fatture stesse si implementerebbe un modello efficace di contrasto della morosità intenzionale e di monitoraggio delle modalità di esazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Tali informazioni permetterebbero infatti, da un lato, di avere contezza del fenomeno del cosiddetto «turismo energetico», creando le migliori condizioni per contrastarlo e, dall'altro lato, di avere un quadro aggiornato sul pagamento degli oneri generali del sistema elettrico;

in tale sistema l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dovrà disporre che il soggetto tenuto a ricevere il pagamen-

to degli oneri da parte dei clienti finali e, quindi, a trasferirli al sistema, informi il SII circa l'avvenuto trasferimento. Tale previsione contribuirebbe a contenere, a monte, il problema di eventuali ammanchi derivanti da condotte inadempienti poste in essere dal soggetto tenuto al trasferimento degli oneri riscossi presso i clienti finali. La disponibilità di questa informazione permetterebbe inoltre di «intercettare» i casi in cui il mancato pagamento degli oneri derivi da condotte non imputabili ai clienti finali e di ricostruire puntualmente e tempestivamente la catena di responsabilità tra i vari soggetti della filiera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere « per la completa verificabilità del processo di versamento degli oneri generali del sistema elettrico - all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, che i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato comprendano anche le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dal cliente finale, e che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individui i soggetti tenuti a comunicare tali informazioni ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato.

---

## EMENDAMENTI

### 12.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di microgenerazione)*

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, Se accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione com-

binata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.".

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

---

## Art. 13

### 13.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2-ter. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato».

---

### 13.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2-ter. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato».

---

### 13.3

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 101, primo periodo, le parole: "30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro"; al quarto periodo le parole: "30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro";

b) il comma 106 è sostituito dal seguente:

"106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno dieci anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei dieci anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso"».

*Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

### 13.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13.1.

*(Regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani";

b) al comma 3-bis, *primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "20 per cento"».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 13-bis

#### G13-bis.100

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

valutato positivamente l'articolo 13-bis del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che introduce nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e dispone la

non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'imicità dei PIR;

ricordato che negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di un altrettanto importante strumento finanziario destinato a supportare le piccole e medie imprese: gli *European Long Term Investments Funds* (ELTIF);

ritenuto che, dinanzi al bisogno delle nostre PMI e Startup di fonti di finanza alternative al canale bancario, gli Eltif possono portare alla costituzione di tanti fondi di medie dimensioni focalizzati sull'investimento illiquido in PMI e *Startup*;

ritenuto, altresì, che il combinato normativo che ripristina la funzionalità dei PIR con la finalizzazione di quella relativa agli ELTIF, consentirebbe di raggiungere un quadro normativo coerente con gli obiettivi delle iniziative di Finanza per la Crescita, volto, appunto, allo sviluppo di mercati dei capitali per le imprese, con particolare riguardo a quelle di dimensioni più contenute che hanno maggiore difficoltà ad attirare i grandi investitori internazionali;

evidenziato anche che con gli IME (*investment manager exemption*) l'Italia potrebbe attrarre capitali, talenti e gettito nel campo della Finanza, Entrambe, ELTIF e IME, sarebbero misure cruciali per rendere i nostri territori sempre più competitivi e attrattivi soprattutto ora che la *Brexit* si sta concretizzando,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte sia a stabilizzare le agevolazioni fiscali sugli ELTIF, previste nel cosiddetto Decreto Crescita in via sperimentale per il solo 2020, rendendole stabili per gli anni a venire, che a completare la disciplina dei «neo residenti» («*investment manager*»), al fine di fornire certezza relativamente alle conseguenze fiscali in capo ai fondi di investimento «e quindi agli investitori esteri che vi investono - ed al contempo chiarire che il reddito d'impresa derivante dall'attività di gestione - quindi il reddito d'impresa che l'*asset manager* ritrae dalla gestione del fondo» sia tassato in Italia, se e nella misura in cui derivi da attività svolte in Italia.

## **Art. 13-ter**

### **G13-ter.100**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 13-ter del provvedimento in esame reca «Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati» e prevede al suo comma 2 l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo Controesodo», per incentivare il rientro in Italia dei lavoratori emigrati all'estero;

i continui interventi normativi di riduzione delle agevolazioni fiscali, in favore dei cosiddetti pensionati frontalieri, ossia di quei cittadini che pur vivendo in Italia hanno prestato il loro lavoro in Francia o nel Principato di Monaco, portano questi ultimi a trasferire la propria residenza all'estero per essere fiscalmente equiparati ai pensionati già cittadini di quei Paesi confinanti, determinando così una grave perdita di gettito per l'Italia;

sarebbe pertanto auspicabile reintrodurre a regime una disciplina che definisca con certezza lo *status* fiscale dei pensionati frontalieri e che, soprattutto, renda equo ed omogeneo il loro trattamento fiscale rispetto a quello degli altri pensionati residenti in Francia o nel Principato di Monaco,

impegna il Governo:

a introdurre regimi fiscali più favorevoli per i redditi da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o nel Principato di Monaco da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, per evitare un vero e proprio esodo dei nostri concittadini nei Paesi confinanti dove vigono imposizioni fiscali meno gravose.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 14

#### 14.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 14.0.1

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Abrogazione della disciplina dello split payment)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) l'articolo 17-ter è abrogato;*

*b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.*

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

---

**14.0.2 id a 14.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2.1 dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali"».

---

### 14.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali".

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 15

#### G15.100

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il processo di trasformazione del sistema di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, iniziato con l'introduzione dell'obbligo di invio elettronico delle fatture alla Pubblica Amministrazione prevista dall'articolo 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha trovato suo compimento con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di emissione di fattura elettronica per cessioni di beni e prestazioni di servizi, sia nelle operazioni *business to business* che *business to consumer*;

tale sistema di fatturazione elettronica è stato ulteriormente esteso e semplificato attraverso le norme contenute nel decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; nel decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (in recepimento della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici); nella legge 30 dicembre 2018 n. 145 e, da ultimo, nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; attualmente, accanto al sistema della fatturazione elettronica, persistono altri due meccanismi di assolvimento dell'imposta, il *reverse charge* e lo *split payment*, che ne condividono il precipuo scopo di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale in taluni settori;

con specifico riferimento allo *split payment*, o meccanismo di scissione dei pagamenti relativi alle operazioni effettuate nei confronti della PA, esso costituisce deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'IVA, per la quale è stato necessario richiedere specifica autorizzazione al Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzazione arrivata dapprima con la decisione n. 2015/1401, rinnovata con decisione n. 2017/784;

tale ultima autorizzazione fissa al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l'applicazione di questo meccanismo, giustificato, nella sua prima introduzione, dalle more della completa attuazione della disciplina sulla fatturazione elettronica nei confronti della PA, oggi a regime grazie al citato decreto

legislativo n. 148/2018; il meccanismo dello *split payment* ha perso dunque, alla luce del pieno regime della fatturazione elettronica, la sua finizione principale, e, d'altra parte, ha invece sottoposto, e sottopone tutt'ora, le imprese fornitrici di beni e servizi alla PA ad enormi sacrifici finanziari in termini di perdita di liquidità a breve termine, sacrifici che ammontano ad una media di più di 10 miliardi di euro all'anno negli ultimi cinque anni, e che rischiano di mettere in ginocchio l'intero settore della piccola e media impresa,

impegna il Governo:

in un'ottica di condivisione del processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali, a provvedere quanto prima, già dal primo provvedimento disponibile in tal senso, all'abolizione del meccanismo dello *split payment*, ovvero ad eliminare il limite massimo di compensabilità dei crediti d'imposta e contributivi vigenti.

---

## EMENDAMENTI

### 15.0.1

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)*

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

---

## 15.0.2

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 15-bis.**

*(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)*

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **Art. 16**

### **16.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere il comma 1.*

### **16.2**

PEROSINO

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-quater. Al comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, eliminare, dopo le parole: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili" le parole: "ad uso abitativo"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispon-*

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### 16.3

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 26 del DPR n. 633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione: "La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n. 127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica"».

---

### 16.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, del D.Lgs n. 127/2015, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni dell'articolo 6, comma 5-*bis*, del D.lgs n. 472/97 trovano applicazione anche nel caso di trasmissione non sincrona della fattura elettronica laddove detta trasmissione si perfezioni entro il termine per la liquidazione dell'Iva"».

---

### 16.5

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 21, comma 3, l'ultimo periodo del D.P.R. n. 633/72 è sostituito con il seguente: "Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e,

ai sensi dell'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE, gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso in euro"».

---

## 16.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## 16.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti commi:*

«1-*quater*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

*1-quinquies*. La disposizione di cui al comma *1-ter* si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

## **16.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«*1-quater*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e disposta la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata effettuata la ritenuta d'acconto».

---

## **16.9**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«*1-quater*. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 85.000 euro e tra 85.0 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota, rispettivamente del 20 per cento e del 22 per cento"».

---

## 16.10

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, dopo il comma 3-*bis*, aggiungere i seguenti commi:

"3-*quater*. Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3, emesse fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si considerano assolute alternativamente: *a*) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; *b*) attraverso l'annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 possono avvalersi esclusivamente della modalità di cui alla lettera *a*).

3-*quinqüies*. Dal 1° gennaio 2021, ferma restando l'applicazione dell'inversione contabile, le fatture relative alle operazioni di cui al comma precedente vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello *split payment*, secondo le modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3-*sexies*. Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere affinché per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-*bis* per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo"».

---

## 16.11

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Per il 2019 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro il 28 febbraio 2020. A partire dal

2020 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro gli stessi termini trimestrali di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010"».

---

## **16.12**

BERGESIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

*Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## **16.13**

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono abrogate le parole: "fatta

eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"».

---

## **16.14**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni aggiungere in fine il seguente periodo: "Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento".

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito di suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti del e morse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il re a limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **16.15**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

---

### **16.16**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere *a*) e *a-ter*) sono soppresse.

1-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 1-*quater* si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G16.100**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la cosiddetta *web tax* entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e prevede il prelievo del 3 per cento per le imprese con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni;

secondo l'ultimo rapporto di Mediobanca sui bilanci delle multinazionali, le 21 società più grandi operanti nel settore del *web software* nel 2018 hanno dichiarato da noi un fatturato di 1,8 miliardi di euro e pagato tasse per 60 milioni, il 3,3 per cento del totale;

L'imposta dovrà essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta durante il quale peraltro la società contribuente dovrà tenere una contabilità dedicata dei servizi digitali imponibili e presentare poi la dichiarazione relativa il 31 marzo di ogni anno;

è prevista poi la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato non Ue con il quale l'Italia non ha accordi di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali. Il gettito atteso è di 600 milioni, ma potrebbe salire oltre i 700 milioni;

è volto ad evitare che una norma nata per affrontare il problema dell'elusione fiscale da parte dei *big player* del *web* possa in realtà applicarsi anche alle imprese nazionali, con il concreto rischio di una sostanziale doppia imposizione a danno di chi già paga le tasse in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire che la disposizione citata in premessa si intende riferita ai ricavi derivanti dai soli servizi digitali.

---

## **G16.101**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali;

l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età;

i dati riportati nell'ultimo rapporto Istat sulla natalità e fecondità in Italia rivelano una situazione allarmante: dal 2008 al 2018 i nuovi nati sono diminuiti del 21 per cento;

tale andamento trova una possibile motivazione non solo nell'andamento occupazionale dei giovani, anche nei costi proibitivi per il mantenimento di un figlio, specialmente nel primo anno di vita;

gli alimenti destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni quali omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici e intolleranti, omogenizzati e prodotti alimentari e strumenti per l'allattamento, come biberon e tettarelle rappresentano un costo ingente per le coppie 1 genitori e spesso sono motivo di limitazione alla crescita demografica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione della pressione fiscale al 5 per cento degli alimenti destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni e degli strumenti per l'allattamento.

---

## **G16.102**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente di compensare crediti per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso;

viene esteso, inoltre, l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, introducendo una specifica disciplina sanzionatoria;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a svincolare la compensazione delle imposte dirette dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

---

**G16.103**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevede disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

il succitato articolo prevede che il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita,

l'articolo 16 stabilisce inoltre che l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali,

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto dei vincoli di trasmissione agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, nonché del rilascio dell'apposita dichiarazione trimestrale, che il donatore o l'ente donatario possano incaricare un terzo di adempiere a tali obblighi per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.

---

## **G16.104**

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

con la Sentenza numero 24003 del 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che i compensi erogati in favore di un legale per l'attività processuale svolta in favore della società sono deducibili dal reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui le prestazioni sono ultimate in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e non quello in cui l'avvocato pone in essere i singoli atti, a differenza delle imprese, per le persone fisiche non è prevista la detraibilità delle spese legali;

nella compilazione del modello 730 sono previste, *in toto* o parzialmente, diverse spese detraibili (spese medico sanitarie, assicurazioni infortuni e sulla vita, veterinarie, interessi su mutui, beneficenza ed erogazioni liberali ecc.), ma non quelle inerenti processi giudiziari, i costi di assistenza legale per coloro che si trovano a dover affrontare una causa giudiziaria sono spesso molto ingenti;

una denuncia penale rappresenta molto spesso un trauma nella vita di una persona con pesanti conseguenze personali, familiari e lavorative;

in taluni casi le denunce da parte degli organi inquirenti finiscono in assoluzioni piene o addirittura in archiviazioni in sede preliminare, ma restano comunque grosse conseguenze in termini morali e di immagine per l'indagato a causa dell'esposizione mediatica che, nei casi più importanti, è costretto a subire al momento dell'avvio dell'indagine;

in caso di assoluzione o di archiviazione per l'indagato/denunciato, a fronte della soddisfazione di un procedimento giudiziario finito positivamente, resta il peso delle spese da pagare al proprio legale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, come per le imprese, l'estensione della detraibilità delle spese legali anche alle persone fisiche in caso di archiviazione o di assoluzione in via definitiva della causa giudiziaria.

## **G16.105**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Legge di Bilancio 2018») al comma 1044 dell'articolo 1 sono stati previsti due obblighi concernenti la commercializzazione di apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora (vendita diretta e vendita indiretta), e tali oneri si sostanziano nell'obbligo di integrazione nei suddetti apparecchi di almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale;

con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge «Sblocca cantieri» sono state apportate alcune modifiche alla disciplina vigente che obbliga, tra gli altri, i produttori di apparati di telefonia mobile a commercializzare strumenti dotati di almeno un'interfaccia per la ricezione della radio digitale;

in particolare, il comma 5 dell'articolo 28 lascerebbe intendere che la proroga all'entrata in vigore degli obblighi riferiti agli apparati di telefonia mobile sia limitata al canale di vendita diretto tra produttore e consumatore, mentre è noto che la proroga riguarda anche i canali di vendita cosiddetti indiretti (ad esempio per tramite di distributori);

tenendo conto che:

nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 e l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge «Sblocca cantieri» è stata approvata e pubblicata in GUUE la direttiva (UE) 2018/2972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che dovrà essere prossimamente recepita dall'Italia, e che prevede l'esclusione dagli obblighi concernenti la radio digitale per «i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» quali gli smartphone,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire, in riferimento agli obblighi di commercializzazione (diretta e indiretta) di apparecchi dotati di almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale, l'esenzione per gli apparecchi di telefonia mobile sino al 31 dicembre 2020.

## **G16.106**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30 estende alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea, le previsioni degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto-legge;

in particolare l'articolo 4 (Trattamento fiscale) prevede, per le imprese armatoriali che esercitano la pesca marittima nonché nelle acque interne e lagunari, le seguenti agevolazioni:

credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;

il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ciò significa che il reddito prodotto è detassato dell'80 per cento);

nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi questi sgravi fiscali purtroppo vengono considerati e qualificati, dal sistema per la compilazione della dichiarazione, come «aiuti di Stato»;

ciò comporta il riproporsi di una questione grave e preoccupante, che sembrava definitivamente risolta, grazie soprattutto al parere reso dal Mi-paaf il 14 febbraio 2018, all'indomani del blocco degli sgravi contributivi deciso dall'INAIL;

in quel parere il Ministero chiarì che si trattava non di una misura di aiuto ma di un particolare regime fiscale e previdenziale, applicato pacificamente oramai da più di 20 anni, in maniera generalizzata ed universale a tutte le imprese di pesca operanti nelle acque marittime, interne e lagunari,

purtroppo, avallando la richiesta del «sistema» di qualificare quel regime agevolato come «aiuto di Stato», si formalizza in un documento fiscale, proveniente dallo stesso contribuente, una definizione errata che avrà come sicura conseguenza indagini e accertamenti tributari, se non addirittura sanzioni per i dichiaranti stessi, nonché la perdita o la grave limitazione dello sgravio;

il MEF e l'Agenzia delle Entrate sembrerebbero nutrire ancora dubbi sulla natura esatta di questi sgravi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di emanare un provvedimento urgente che chiarisca la situazione richiamata in premessa ovvero che gli sgravi di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, non si configurano come Aiuti di Stato.

---

### **G16.107**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

con l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una perimetrazione che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albaredo, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo;

in base al suddetto articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona dell'Emilia Romagna hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa e le attività economiche dei territori colpiti dalle calamità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, dirette ad estendere i termini temporali delle agevolazio-

ni fiscali previste per la Zona Franca dell'Emilia Romagna, anche prevedendo l'ammissione ai benefici per tutte le nuove imprese che presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero, adottato sulla base del decreto 10 aprile 2013, recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nella Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

---

### **G16.108**

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

secondo una ricerca di Codacons il «mercato» delle lezioni private ha un volume d'affari di circa 950 milioni di euro;

in un altro studio, sempre sulle lezioni private, la Fondazione Einaudi stima che solo il 10 per cento è emerso il resto viene svolto in nero;

nella legge di bilancio 2019 è stato previsto che a partire dal 1° gennaio 2019 ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l'aliquota del 15 per cento;

il tentativo di regolamentare fiscalmente il fenomeno delle lezioni scolastiche private pare non aver portato all'emersione del sommerso poiché la norma non consente alla famiglia di «scaricare» le spese delle lezioni private in sede di dichiarazione dei redditi;

constatato che:

il volume di entrate per l'erario potrebbe quantificarsi in circa 100 milioni di euro;

se fosse consentita la detrazione almeno in parte delle spese per le lezioni private ci sarebbe l'incentivo alle famiglie a richiedere una ricevuta e per l'erario beneficerebbe di entrate pari alla differenza tra l'imposta fiscale pagata dai docenti e la somma posta a detrazione dalle famiglie che usufruiscono delle lezioni;

tale regolamentazione metterebbe fine alla giungla dell'elusione fiscale legata alle lezioni private in nero, che eticamente e socialmente non rappresenta un messaggio educativo corretto verso le future generazioni;

preso atto che:

i redditi provenienti da lavoro autonomo fino a 5 mila euro rientrano nella *no tax area* e quindi vengono salvaguardati gli studenti universitari o coloro che non beneficiano di alti stipendi che offrono le ripetizioni al fine di pagarsi gli studi o di arrotondare le entrate nel bilancio familiare,

impegna il Governo:

a prevedere, sull'esempio della legislazione francese, la detraibilità *in toto* o in parte delle spese per lezioni private scolastiche complementari al fine di sostenere le famiglie nel migliorare la formazione dei propri figli e di arginare l'elevatissima elusione fiscale legata al fenomeno delle lezioni private di sostegno.

---

## **G16.109**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

ogni anno nel settore ittico italiano circa 10 milioni di cassette in polistirolo devono infatti essere smaltite e conferite nella raccolta rifiuti indifferenziata, con alti costi economici e un elevato livello di inquinamento per l'ambiente;

è stato quindi necessario individuare un materiale alternativo al polistirolo per realizzare le cassette destinate alla conservazione del pesce totalmente realizzato con materie prime naturali biodegradabili, più adatto a questo specifico utilizzo;

si tratta di prodotti che esistono già sul mercato ma non vengono preferiti dai pescatori a causa del maggior costo, parliamo di un valore doppio rispetto a quelle in polistirolo. Ma se si calcolano i costi del trasporto necessario al conferimento delle cassette di polistirolo alla discarica e quelli relativi al loro smaltimento si fa presto a stabilire che il maggior costo iniziale delle cassette biodegradabili viene coperto dal risparmio che se ne ricava utilizzandole e riciclandole,

per poter permettere alle imprese della pesca di affrontare la spesa iniziale nell'acquisto di questo tipo di cassette biodegradabili e compostabili

per i prodotti ittici è importante prevedere agevolazioni fiscali che ne facilitino l'acquisto e di conseguenza l'utilizzo,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a ridurre il prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dalle imprese della pesca per i prodotti ittici, prevedendo un credito d'imposta per il venditore nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate da portare in compensazione.

---

### **G16.110**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudenziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate, la

Guardia di Finanza e l'Agenzia dell'entrate riscossione unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che aiutino le imprese e i professionisti che per ragioni di difficoltà pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette ed indirette ed abbiano ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle entrate riscossione, non abbiano potuto eseguire una parte del pagamento a causa di mancato guadagno.

---

### **G16.111**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudenziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori;

il rischio che casi di mera detenzione di documenti o fatture per operazioni inesistenti possa venire collegata ad uno scopo di prova nei con-

fronti dell'amministrazione finanziaria e, quindi, ad un caso di evasione fiscale punibile con pene ormai altissime, deve essere scongiurato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare le occasioni di confronto e di aggiornamento del contribuente e del professionista con l'amministrazione e gli organi accertatori, accompagnando queste iniziative con uno strumento di rapido interscambio, telematico e diretto, da avviare con uno specifico servizio sulle piattaforme Fisconline e/o Entratel.

---

## **G16.112**

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, noto come decreto crescita, ha introdotto, in alternativa all'ordinaria detrazione dalle imposte sui redditi, la possibilità di fruire di uno sconto applicato dal fornitore direttamente in fattura, in occasione della realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio privato finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o sismica realizzati da privati cittadini su immobili residenziali;

la norma ha determinato, nella fase della sua concreta attuazione, notevoli difficoltà operative;

tali difficoltà si sono, in particolare, riscontrate in relazione all'attività degli operatori economici di minori dimensioni, tipicamente meno strutturati dal punto di vista finanziario, a causa dell'impossibilità di recuperare in tempi ragionevoli il credito di imposta maturato a fronte dello sconto concesso al consumatore finale;

considerato che:

la possibilità di cedere il credito ai soggetti facenti parte della stessa filiera ha permesso di superare solo marginalmente le criticità evidenziate;

considerato altresì che:

è possibile individuare soluzioni in grado di contemperare l'esigenza di mantenere gli indubbi benefici garantiti ai consumatori finali dall'introduzione del meccanismo dello sconto in fattura con l'interesse dei fornitori

a trovare forme di rapido smobilizzo del credito di imposta ad esempio attraverso il ricorso a ulteriori forme di cessione del credito o ancora, attraverso l'introduzione di meccanismi semplificati di reperimento di fonti di finanziamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 34/2019 attribuendo al fornitore la possibilità di cedere il credito di imposta ad istituti bancari o altri intermediari finanziari o introdurre forme semplificate di erogazione di finanziamenti agevolati, anche attraverso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fino a concorrenza dell'importo del credito maturato.

---

### **G16.113**

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», considerato che:

gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e hanno sostituito, dal periodo d'imposta 2018, i previgenti studi di settore;

il nuovo strumento, introdotto dal legislatore nella prima parte del 2017, ha trovato la sua concreta implementazione normativa, con notevole ritardo, soltanto nel corso del 2019, con la pubblicazione dei decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione di 175 ISA e relative note metodologiche a cui si sono aggiunte le successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio 2019 e 9 agosto 2019, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 n. 126200 recante l'attuazione del regime premiale;

L'effettiva implementazione operativa dei nuovi ISA ha subito ulteriori ritardi connessi sia alle tempistiche di rilascio degli applicativi (e dei relativi aggiornamenti) da parte delle *software house* che forniscono i gestionali agli studi professionali che alla diffusione delle prassi amministrative;

i citati ritardi hanno indotto il legislatore a prorogare, con l'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;

tale intervento legislativo non ha tuttavia risolto le criticità tuttora in campo derivanti dalla tardività degli ultimi aggiornamenti del software necessario al calcolo degli ISA e dalla ancora attuale «incapacità» di taluni indicatori di intercettare le reali situazioni di anomalia delle attività osservate, come nel caso, ad esempio, dell'indicatore «Incidenza dei costi residuali di gestione» che - come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019 ( 3.1) - tiene impropriamente conto anche degli «oneri per imposte e tasse» ed inoltre è rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe preferibile per talune tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi, determinando una riduzione del punteggio di affidabilità del tutto ingiustificato;

al fine di risolvere le evidenti criticità riscontrate in questo primo anno di applicazione degli ISA, tutelando nel contempo l'applicazione di uno strumento istituito con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e orientare in modo più efficace l'attività di contrasto all'evasione da parte dell'Amministrazione finanziaria, è necessario adottare disposizioni modificative dell'attuale disciplina in materia, e in particolare:

*a)* limitatamente al periodo di imposta 2018, sancire la natura sperimentale degli ISA ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici;

*b)* demandare ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato;

*c)* Al fine di garantire una parità di trattamento tra tutti i contribuenti soggetti agli ISA, stabilire quindi che la revisione di tali indicatori, onde eliminarne i predetti errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientranti tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019 individuate nell'allegato 1 del provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2019, prot. n. 23723/2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente;

*d)* Codificare il principio, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione già con riferimento ai previgenti studi di settore (cfr. da ultimo, sentenza n. 19172/2019 del 17 luglio 2019), secondo cui gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti;

*e)* stabilire che il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazio-

ne dei benefici premiali, indicati nel comma 11 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, deve essere emanato soltanto dopo aver sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*;

f) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l'applicazione dei medesimi indici, disporre infine la proroga al 30 novembre 2019 dei versamenti - già prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento, attualmente, entro il 30 ottobre 2019 e prevedere che tale proroga si applichi anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti precedentemente indicati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure normative volte a correggere le criticità connesse all'applicazione degli ISA come indicato in premessa.

---

## **G16.114**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il settore degli spiriti, che comprende una larghissima famiglia di prodotti di grandissima tradizione storica italiana consumati come aperitivo o come fine pasto, genera per l'economia italiana un valore aggiunto stimabile in poco meno di 4,5 miliardi di euro, con un numero di persone direttamente occupate pari a 228 mila persone, e l'equivalente di 2,6 miliardi di euro di getti o casse dello Stato sotto forma di entrate fiscali contributive e di accise,

ricordato che:

in Italia, i consumi di spiriti sono strutturalmente in calo a partire dagli anni '70, e solo la categoria «liquori e distillati» ha registrato un calo superiore al 60 per cento;

pesanti ripercussioni sia in termini di vendite che di sostenibilità del comparto sono state determinate dagli aumenti, ripetuti e progressivi dell'accisa - che tra il 10 ottobre 2013 e il 10 gennaio 2015 ha portato ad un incremento complessivo di pochissimo inferiore al 30 per cento amplificando gli effetti della crisi economica;

ad aggravare la situazione, la recente introduzione dei dazi compensativi decisi dal Governo USA che ha colpito fra gli altri prodotti i «liqueur cordial» prodotti in Italia, creando in alcuni casi un aumento del prezzo superiore anche al 35 per cento del valore del bene, e che rischia di determinare una perdita occupazionale di quasi 1.000 addetti tra le fila delle PMI che producono liquori e che esportano negli USA;

il settore degli spirits e dei prodotti alcolici intermedi è inoltre sottoposto al pagamento del Contrassegno di Stato, che però nella pratica non ha più alcuna funzione di «certificazione» né offre particolari condizioni di controllo quanto all'effettivo pagamento dell'accisa (dovuta a monte prima dell'immissione in commercio). Inoltre il contrassegno, grazie all'innovazione tecnologica packaging, ha altresì cessato di avere qualunque funzione di certificazione di originalità e autenticità in quanto le moderne chiusure prevedono la chiusura «twist» che consente di verificare immediatamente eventuali manomissioni del prodotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni normative a titolo compensativo volte a ridurre del 2 per cento il livello di accisa e ad eliminare l'obbligo del Contrassegno di Stato sugli spirits e sui prodotti alcolici intermedi, così da sostenere il comparto degli aperitivi, dei distillati e dei liquori larghissima parte costituito da imprese familiari italiane, prevalentemente piccole e medie, diffuse su tutto il territorio nazionale, vocate alle produzioni tradizionali tipiche del nostro Paese, che ha senza dubbio titolo ad essere considerate un'eccellenza del Made in Italy nel mondo.

---

## **G16.115**

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il *record* negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere;

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;

considerato altresì che:

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso un sistema fatto di misure a sostegno della genitorialità che dimostri di essere più attento e vicino alle esigenze di conciliazione degli impegni lavorativi con quelli di genitore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina in materia di congedi dal lavoro di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità approvati con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, possa essere esteso fino ad un periodo massimo di 3 anni, incrementando il trattamento economico, attualmente fissato al trenta per cento, fino ad un massimo del sessanta per cento della retribuzione.

---

## **G16.116**

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevede disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

ritenendo che l'elenco, riportato all'articolo 16 succitato, dei prodotti esenti da presunzione di cessione non sia esaustivo e debba quindi comprendere altri beni,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'inserimento di altri beni come quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, ossia beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.

---

### **G16.117**

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

nelle persone con disabilità, le patologie odontoiatriche si manifestano statisticamente con una maggiore incidenza e gravità;

in alcuni casi la patologia odontoiatrica dipende dalla malattia di base, la quale determina un non corretto sviluppo dell'apparato dentale. In altri casi tali correlazioni non sussistono, ma la difficoltà nel mantenere una corretta igiene orale favorisce comunque la comparsa di infiammazioni gengivali, carie e altre malattie correlate. Anche i traumi dentali sono molto più frequenti nelle persone con disabilità soprattutto quando questi pazienti presentano deficit spaziali e difficoltà nel coordinamento motorio;

particolarmente delicata è la situazione dei pazienti cosiddetti «non collaborativi», ossia dei soggetti che a causa del proprio *deficit* motorio o intellettuale non sono in grado di collaborare con il dentista nel corso della visita. Per questi pazienti, l'esame obiettivo e l'erogazione delle cure richiedono un approccio personalizzato, la sedazione profonda e un ambiente clinico dotato di una sala operatoria opportunamente attrezzata e di personale specializzato;

questi bisogni speciali ostacolano l'accesso delle persone con disabilità alle cure odontoiatriche. Anche nel documento del Ministero della salute, recante «indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali che necessita di cure odontostomatologiche», si riconoscono le difficoltà in questione, rilevandosi espressamente «le diversità di presa in carico del paziente con bisogni speciali riscontrate nelle varie regioni italiane non solo in termini di tipologia di servizio o di caratteristiche dei beneficiari, ma anche in termini di organizzazione dei servizi stessi e specificità del personale deputato alla presa in carico»;

nelle more dell'auspicato adeguamento dei servizi odontoiatrici presenti sul territorio nazionale, appare evidente la necessità di intervenire con misure efficaci nel breve periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assoggettare le prestazioni odontoiatriche erogate a tariffe agevolate nei riguardi delle persone con disabilità a un regime fiscale di favore, tenuto conto della loro minore remuneratività e dell'esigenza di favorire l'accesso di queste persone particolarmente bisognose alle cure di cui si discute, essenziali per la tutela del loro stato di salute.

---

## **G16.118**

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il *record* negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere;

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con *bonus una-tantum*, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età;

considerato altresì che:

l'accesso ad un ampio ventaglio di agevolazioni fiscali, trattamenti previdenziali, indennitari, servizi socio-assistenziali, di educazione, eccetera, è oggi regolamentato dal cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), un valore determinato dalla somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, ponderato dal cosiddetto fattore di equivalenza, valore scaturente dalle caratteristiche quali/quantitative del nucleo stesso;

l'attuale sistema, pur riconoscendo alcune maggiorazioni per i nuclei numerosi, appare inadeguato rispetto all'obiettivo di sostenere in modo significativo i nuclei familiari in cui sono presenti più figli, specie in tenera età,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riducendo la quota dell'indicatore della situazione patrimoniale da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, in base alla numerosità dei componenti del nucleo familiare;

a valutare, ai fini del calcolo dell'ISEE, l'opportunità di sostituire il reddito lordo con il reddito al netto delle imposte pagate;

a modificare la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, rafforzando le maggiorazioni attribuite ai nuclei familiari numerosi ed in particolare quelli in cui siano presenti figli in tenera età.

---

## **G16.119**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la filiera del legno è un settore importante con oltre 73.000 imprese e 240.000 addetti. Una su due delle imprese coinvolte nella filiera è artigiana. Settore che risulta essere sempre più importante per il «*Made in Italy*»;

la filiera del legno ha in sé un grande potenziale per la sua conoscenza del territorio, per la possibilità di interagire con le altre filiere produttive e con le attività locali agroalimentari e zootecniche e per la capacità di generare quel valore aggiunto che va a beneficio dell'economia e dell'occupazione del territorio, in particolare montano;

la filiera del legno ha il pregio di raccogliere in sé competenze diverse che si integrano in modo da poter fornire soluzioni a tutto tondo. Inoltre essendo costituita da realtà locali, con una conoscenza profonda del territorio, risulta essere molto duttile, adattandosi alle esigenze del cliente e del territorio stesso, raggiungendo e lavorando in posti di difficile accessibilità se non addirittura impervi;

la filiera del legno può e deve diventare uno strumento importante di riqualificazione territoriale. Se all'utilizzo di legname locale, di cui si conosce provenienza e qualità, si uniscono dei criteri di progettazione o di ristrutturazione a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico, si possono ottenere risultati, a costo competitivo, di alto valore prestazionale che uniscono risparmio e benessere sia per l'uomo sia per l'ambiente;

per tutti questi scopi sarebbe, quindi, opportuno riconoscere alle imprese della filiera del legno, in particolare a quelle che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzano le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali, secondo un modello di sviluppo sostenibile, un'aliquota che renda le imprese e gli artigiani maggiormente competitivi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione dell'aliquota per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.

---

## G16.120

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il *bonus* verde è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ed è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si tratta di una detrazione del 36 per cento delle spese documentate e tracciabili, incluse quelle di progettazione, fino a un massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale oggetto dei lavori (se il contribuente esegue gli interventi su più unità immobiliari ha diritto alla detrazione più volte). La fruizione avviene in dieci rate annuali di pari importo;

come per le altre agevolazioni Irpef, vale il principio di cassa ovvero in dichiarazione dei redditi si possono cioè portare in detrazione le spese sostenute nel periodo d'imposta precedente, quindi entro il 31 dicembre dell'anno prima. Poiché, allo stato attuale, il *bonus* verde è destinato a terminare a fine 2019, il prossimo 31 dicembre sarà la data ultima entro cui pagare gli eventuali interventi di «sistemazione a verde» per poter avere gli sconti fiscali;

a beneficiare del *bonus* sono le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area, e che consiste nella sistemazione a verde *ex novo* o in un radicale rinnovamento. E quindi agevolato l'intervento complessivo di riqualificazione dell'area verde non solo il semplice acquisto di piante o altro materiale;

nel decreto-legge all'esame come anche la Legge di Bilancio 2020 si prevedono diversi «*bonus*» ma non la proroga di questa importantissima disposizione che per i cittadini è un'occasione per piantare alberi, rinnovare giardini e terrazzi, scegliendo soprattutto prodotti dei florovivaisti

si parla tanto di ambiente, della necessità della sua salvaguardia e di contrastare i cambiamenti climatici e poi, alla prova dei fatti, un provvedimento fiscale che va in questa direzione, che sta portando risultati importanti, rischia di essere dismesso;

si deve dare continuità a uno strumento che ha permesso di far crescere il verde privato, in giardini, terrazzi e balconi, con un positivo effetto a favore delle imprese vivaistiche e della manutenzione del verde,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere urgentemente una proroga del *bonus* verde - già operativo nel 2018 e nel 2019 -, misura importantissima per un settore come quello del florovivaismo strategico del nostro *Made in Italy*

che vale 2,7 miliardi di euro e che attraverso 27 mila imprese florovivaistiche offre lavoro a oltre 180 mila persone.

---

## **G16.121**

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

la dislessia colpisce in Italia una percentuale della popolazione in età scolare che oscilla fra il 3 ed il 5 per cento;

tale condizione incide significativamente sulla vita bambini interessati influenzando la qualità del loro apprendimento soprattutto nei primi fondamentali anni dell'età scolare principalmente a causa delle difficoltà di adattamento alle tecniche di apprendimento adottate per la generalità degli alunni;

pur registrando i notevoli progressi ottenuti nel corso degli ultimi anni in termini di capacità di accertamento diagnostico della condizione di soggetti con DSA grazie soprattutto alla maggiore conoscenza e sensibilità verso il tema, la dislessia rimane una condizione sotto-diagnosticata con conseguenze di grande impatto per lo sviluppo armonico delle capacità cognitive dei bambini coinvolti;

considerato che:

tali conseguenze possono risultare contenute adottando stili di apprendimento personalizzati come suggerito dalle linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche in attuazione della legge n. 170 del 2010;

per il migliore esito di tali percorsi di apprendimento personalizzati è spesso di grande utilità l'impiego di strumenti di apprendimento appositamente pensati per assecondare al meglio l'apprendimento dell'alunno;

considerato altresì che:

in molti casi può essere di grande aiuto all'apprendimento del giovane studente la frequenza di doposcuola didattico specializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni finalizzate ad anticipare il più possibile la diagnosi di dislessia formando adeguatamente il personale docente affinché questo sia in grado di cogliere in largo anticipo i segnali di tali disturbi;

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche agevolazioni fiscali allo scopo di ridurre il carico di oneri che le famiglie devono sostenere per l'acquisto di strumenti dispensativi e compensativi per l'apprendimento nonché per i costi da sostenere per la frequenza di doposcuola specializzato.

---

## **G16.122**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali;

l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età;

i dati riportati nell'ultimo rapporto Istat sulla natalità e fecondità in Italia rivelano una situazione allarmante: dal 2008 al 2018 i nuovi nati sono diminuiti del 21 per cento;

tale andamento trova una possibile motivazione non solo nell'andamento occupazionale dei giovani, anche nei costi proibitivi per il mantenimento di un figlio, specialmente nel primo anno vita;

articoli destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni quali carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli hanno costi sempre più proibitivi tanto che e m crescita il numero di famiglie che sceglie di acquistare i prodotti necessari alle esigenze del proprio barn ino su negozi *online* o ricorrendo al canale dell'usato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione della pressione fi-

scale al 5 per cento definendo un elenco di articoli destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni, quali carrozzine, passeggini, lettini, culle, seggioloni, seggiolini per auto.

---

### **G16.123**

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

considerato che:

la figura dell'agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama dell'intermediazione assicurativa e necessita di una più adeguata regolamentazione sul piano normativo, anche in ragione della peculiarità di tale figura e della sua connessione ad un sistema distributivo che, in campo assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche ed incombenze specifiche agli agenti, differenziandoli dagli agenti di commercio;

l'attuale quadro legislativo, riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione autonoma (che nel nostro Paese risultano essere circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta nel nostro ordinamento attualmente incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari ed imprese stesse;

ciò influisce in senso negativo sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve in esso generarsi quale fondamentale principio ispiratore di un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti;

si considera necessario intervenire attraverso la revisione di alcune norme del codice civile, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei rapporti contrattuali e garantire conseguentemente ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza e tutela, applicando una serie di disposizioni normative alla distribuzione di polizze relative a tutti i rami danni, vita e previdenza, in grado di migliorare l'attività degli operatori del settore;

è necessario, mediante puntuali interventi normativi in modifica di singole norme del codice civile, valorizzare la figura dell'agente di assicurazione, con l'auspicio che una rapida approvazione possa contribuire, all'interno della regolamentazione generale, a definire meglio il ruolo importante e

delicato e fondato sul rapporto di fiducia con gli assicurati e, al contempo, su un rapporto di paritetica cooperazione con le imprese;

con riferimento alle premesse succitate e alle problematiche in argomento, è stato presentato in data 11 ottobre 2018 il disegno di legge n. 856 d'iniziativa del Senatore De Bertoldi recante modifiche al codice civile in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori che propone le modifiche necessarie e considerate risolutive delle questioni evidenziate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare le disposizioni del codice civile in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori, secondo quanto indicato nelle premesse.

---

## **G16.124**

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

le statistiche confermano che nel nostro Paese il numero di scioglimenti dei rapporti coniugali sia in costante crescita. Il fenomeno non è riconducibile in via esclusiva alla crisi del rapporto di coppia. Sempre più spesso, infatti, lo scioglimento è riconducibile alla volontà, concordata fra i coniugi, di dichiarare solo formalmente la separazione allo scopo di ottenere vantaggi di natura fiscale (deduzione fiscale dell'assegno di mantenimento, agevolazione prima casa, riduzione delle imposte sugli immobili, riduzione dell'ISEE, eccetera)

tale prassi è certamente da considerarsi fraudolenta ed elusiva. Tuttavia l'attuale ordinamento giuridico non contempla specifiche sanzioni per coloro che dichiarano di volersi separare spinti dal solo scopo di conseguire un risparmio fiscale;

considerato che:

anche la giurisprudenza ha trattato solo marginalmente il problema e non è possibile rinvenire fra le sporadiche sentenze una ferma presa di posizione sull'argomento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli interventi utili ad arginare tale subdola prassi prevedendo specifiche sanzioni, adottando piani di controllo mirati ad individuare atti simulati, introdurre una o più modifiche alla normativa fiscale che rendano neutro o svantaggioso lo scioglimento del matrimonio.

---

## **G16.125**

D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,

premesso che:

i cambiamenti climatici che, negli ultimi anni mostrano con forza i loro effetti, ci obbligano ad intervenire in maniera repentina per ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica e favorire l'economia circolare;

una delle principali modalità per ridurre e mitigare i cambiamenti climatici è quella di utilizzare impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche al fine di raggiungere gli obiettivi europei per la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, con il fine di compensare la differenza tra i costi, che sono a carico del beneficiario ed i ricavi, garantendo per tale via l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione, verificando altresì, annualmente, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi.

---

## **G16.126**

BATTISTONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

nell'ultimo decennio il mercato dei prodotti del tabacco ha registrato una contrazione considerevole che si è riflessa soprattutto sulle sigarette tradizionali (ossia l'85,8 per cento dei volumi venduti) che, dal 2009 a 2018, hanno subito una perdita in volume di 22 milioni di chilogrammi (di cui 2 milioni solo nell'ultimo anno), con una contrazione del 24,4 per cento;

il 2019 conferma questo *trend* fortemente negativo per cui si stima che il mercato delle sigarette tradizionali chiuderà l'anno con un calo del 4,8 per cento;

al contrario, tutte le altre categorie di prodotti hanno registrato variazioni positive e si evidenzia il consolidamento dei prodotti del tabacco di nuova generazione (PTNG, anche detti tabacchi da inalazione senza combustione), caratterizzati dall'assenza di combustione, che ora fanno registrare quote pari a circa il 4 per cento del mercato totale e in crescita;

considerato che:

ad inasprimenti della tassazione delle sigarette tradizionali non corrispondono più trend positivi del gettito fiscale per cui non sorprende che i dati riportati nel Bollettino delle entrate tributarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze rilevino un ulteriore calo dello 0,1 per cento del gettito fiscale derivante dal settore nel periodo gennaio-settembre 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente confermando il trend negativo riportato nello bollettino di agosto (gettito tendenziale gennaio-agosto a - 0,5 per cento),

impegna il Governo:

a valutare la necessità di emanare, nel più breve tempo possibile, disposizioni normative volte ad una complessiva riforma della leva fiscale sul settore tabacchi, che tenga bene in considerazione le innovazioni intervenute nei diversi segmenti di questo mercato, nonché le potenzialità che ne potrebbero conseguire quanto a garanzia di gettito fiscale per l'Erario e, contestualmente, di sostenibilità del settore e della connessa filiera agricola.

---

**G16.127**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il «mercato» delle lezioni private sembra valga all'incirca 800 milioni di euro,

le cause per cui moltissime famiglie ritengono necessario e inevitabile ricorrere alle competenze private degli insegnanti per integrale e arricchire la formazione dei propri figli sono diverse, tra le quali anche la necessità di supportare con formazione aggiuntiva i figli presentano disturbi dell'apprendimento;

gli alunni con DSA costituiscono una percentuale significativa della popolazione generale; nelle varie fasi di vita tali bambini sono esposti al rischio di non sviluppare in pieno le proprie potenzialità ovvero di difficoltà di adattamento rilevanti;

considerato che:

per le famiglie le spese per le ripetizioni private non sono in alcun modo detraibili e, laddove rappresenta una spesa necessaria e ineluttabile, si trasforma per le famiglie medesime in un ulteriore balzello sul bilancio familiare;

in altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, sussiste una detraibilità fiscale delle spese sostenute per la formazione complementare;

una tale previsione anche nel nostro Paese rappresenterebbe non soltanto un valido sostegno economico per le famiglie, ma anche una forma concreta di contrasto all'evasione fiscale, tenuto conto che la maggior parte delle lezioni private è pagata in «nero»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere detraibile la spesa per la formazione complementare per alunni con disturbi di apprendimento, in un'ottica di aiuto alle famiglie ed al contempo di contrasto all'evasione fiscale.

---

## **G16.128**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la progressiva carenza di risorse pubbliche rende necessario per i governi una maggiore attenzione al loro utilizzo, puntando sulla qualità della spesa, sia corrente, sia per investimenti;

la crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dipende anche da una spesa pubblica spesso inefficiente, che ha dimostrato in molteplici occasioni di sprecare parte del gettito dei prelievi fiscali che grava sui cittadini stessi,

il miglioramento della qualità della spesa necessita del miglioramento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare di quelle destinate di risorse aggiuntive per gli investimenti;

la Commissione Europea richiede da tempo il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche italiane, alla base dei negoziati in corso per una nuova programmazione europea 2021-27;

la World Bank individua il rafforzamento della capacità amministrativa come premessa della prevenzione della corruzione e dello sviluppo sociale ed economico di qualunque Paese;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto «decreto trasparenza» e la legge 6 novembre 2012 n. 190 sulla prevenzione della corruzione, hanno reso possibile la standardizzazione degli obblighi di trasparenza, in tal modo rendendo valutabili e comparabili tutte le Amministrazioni Pubbliche;

l'importanza del coinvolgimento dei cittadini è evidente in particolare nella volontà del legislatore di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013),

i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance) e i PRI (principles for responsible investment) dell'ONU si stanno progressivamente affermando anche nell'ambito degli investimenti pubblici;

i fondi di investimento, in particolar modo quelli istituzionali, sono disponibili a effettuare investimenti in infrastrutture pubbliche, anche in partnership con Amministrazioni Pubbliche, pure e sulla scorta di precisi requisiti di capacità amministrativa e trasparenza degli enti beneficiari,

molte Amministrazioni sono, o si sforzano di diventare, virtuose in termini sia di capacità amministrativa, sia di qualità della spesa, sia di social accountability, e il loro sforzo dovrebbe pertanto, essere incentivato anche in termini di distribuzione di risorse finanziarie nel rispetto del principio costituzionale di perequazione;

il testo in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di valutare e incentivare la capacità amministrativa di comuni e regioni destinatari di risorse pubbliche per gli investimenti, nè sulla qualità della spesa come criterio per la loro allocazione, né sull'importanza dell'*accountability* verso i cittadini,

impegna il Governo:

a provvedete al più presto in tal senso, inserendo tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*environmental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu.

---

## **G16.129**

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudenziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogan-

do permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Agenzia dell'entrate riscossione unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi che possano evitare la pena nel caso vi sia stato il pagamento del doppio del debito tributario.

---

### **G16.130**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il contributo SSN sulle assicurazioni auto - disciplinato dall'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - era, fino al periodo d'imposta 2011, integralmente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF. A partire dai redditi relativi al 2012, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 4 comma 76 della legge n. 92 del 2012, la deducibilità del contributo in esame è stata riconosciuta, ai fini IRPEF, soltanto per la parte eccedente

la legge n. 92 del 2012 ha stabilito che dal periodo d'imposta 2012 il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle assicurazioni RC auto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è deducibile dal reddito complessivo del contribuente/contraente solo per la parte che eccede euro 40;

il decreto-legge n. 102 del 2013 (cosiddetto «Decreto IMU») ha poi stabilito che «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo lo settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

la Cassazione nell'ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018 ha stabilito ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, che sono interamente deducibili tutti i costi e le spese relative ai soli veicoli strumentali

«*strictu sensu*» e, cioè, indispensabili all'esercizio dell'attività d'impresa, rispetto ai quali l'uso promiscuo non è né presunto, né consentito,

impegna il Governo:

nel rispetto dei limiti di finanza pubblica a valutare di reintrodurre la deducibilità del contributo applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente.

---

## EMENDAMENTI

### 16.0.1

BERARDI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

---

### 16.0.2

BERARDI, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'obbligo di vidimazione dei registri di carico/sca-

rico sementi, dei sottoprodotti della vinificazione e dell'acqua nelle carni di pollo fresche e congelate, ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, è abrogato, a seguito del processo di dematerializzazione avviato con l'istituzione del sistema informativo agricolo nazionale».

---

### **16.0.3**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

*b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

#### 16.0.4

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Introduzione della flat tax al 23 per cento)*

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

*a*) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

*b*) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

*c*) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

*b*) all'articolo 77, le parole: «24 per cento», sono sostituite con le seguenti: «23 per cento».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede, quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati (*flat tax* 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro).

4. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

## 16.0.5

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis.**

*(Revisione della imposizione fiscale diretta)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11. (*Determinazione dell'imposta*). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

'Art. 11-bis. (*Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale*). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

a) dal contribuente dichiarante;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) all'articolo 77, le parole: '24 per cento', sono sostituite con le seguenti: '15 per cento'.

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzio-

nalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

## **Art. 16-bis**

### **16-bis.1**

DAMIANI

*Al comma 1, sopprime la lettera a).*

---

### **16-bis.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera a), n. 1, comma 1, aggiungere, infine, le parole: «nonché le modalità, i criteri e i tempi attraverso i quali sono corrisposti i rimborsi nei confronti dei contribuenti a credito che risultino titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali».*

---

### **16-bis.3**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3), con il seguente:*

*«2) i commi 2 e 3 sono abrogati».*

---

**16-bis.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, capoverso b) all'articolo 16, al punto 2), sopprimere la lettera e).*

---

**16-bis.0.1**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-ter.**

1. Al comma 2, articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole: "Art. 25-*quater*. (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi) - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito" sono sostituite con le seguenti: "Art. 25-*quater*. (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di prodotti spontanei non legnosi del bosco). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni dei prodotti raccolti, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito"».

---

**16-bis.0.2**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-ter.**

1. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, le parole: "In via sperimentale, per il triennio 2019-2021" sono soppresse».

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**Art. 16-ter**

**G16-ter.100**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

valutate le finalità che il provvedimento intende perseguire in materia di contrasto alla frode ed all'evasione fiscale;

considerato, nello specifico, l'obiettivo che si intende perseguire con il potenziamento dell'amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame nella Commissione di merito, che recita «anche mediante analisi del rischio delle partite Iva di nuova costruzione»;

ritenuto tale inciso una mancanza di rispetto nei riguardi dei tanti liberi professionisti che con la propria attività producono gettito e sostengono il tessuto economico del nostro Paese, e dei tanti giovani che, in mancanza di offerta lavorativa, decidono di avviare un'attività d'impresa ovvero aprire uno studio professionale;

preso atto comunque della volontà - comprensibile ma mal esternata - di contrastare il fenomeno delle imprese cosiddette «mordi e fuggi», ovvero di coloro che aprono e chiudono subito allo scopo di evadere il fisco;

evidenziato che, in questo contesto necessita particolare attenzione l'evasione da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, dopo aver

aperto la partita iva e lavorato qualche mese, scompaiono nel nulla senza assolvere gli obblighi dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di contrastare l'evasione dell'Iva e di garantire il versamento di imposte e contributi dovuti per l'esercizio dell'attività, che l'attribuzione del numero di partita IVA a persone fisiche aventi cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a soggetti diversi dalle persone fisiche, residenti in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, sia subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di un'adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle Entrate. Tale garanzia fideiussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti.

---

## EMENDAMENTI

### **16-ter.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-quater.**

*(Abolizione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)*

1. L'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.».

---

**16-ter.0.2**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-quater.**

*(Abolizione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)*

1. L'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.».

---

**16-ter.0.3**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-quater.**

*(Semplificazioni documentali e contabili)*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

b) al terzo periodo le parole: "7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro".

2. Alla copertura del relativo onere, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**16-ter.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-quater.**

*(Scadenza certificazione unica al 16 marzo di ogni anno)*

1. All'articolo 1, comma 952, lettera *b*) della legge n. 208 del 2015, le parole: "7 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo"».

---

**16-ter.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-quater.**

*(Istituzione dell'imposta sostitutiva denominata Irpef Ires Plus)*

1. È istituita l'imposta sostitutiva Irpef/Ires denominata IrpefIresPlus, disciplinata dal presente articolo, che integra l'imposta Irpef/Ires prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'imposta sostitutiva IrpefIresPlus di cui al comma 1 si applica a tutti i redditi e soggetti che già subiscono l'imposta Irpef/Ires di cui al DPR n. 917 del 1986.

3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus è pari al 15% (quindici per cento) ed è sostitutiva di Irpef, Ires, addizionale regionale e comunale.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica a decorrere dai redditi dichiarati dal 1° gennaio 2020 sui redditi conseguiti nel 2019.

5. Base imponibile della nuova imposta sostitutiva è l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2019 (maggiorato dell'incremento Istat per lo stesso anno) ai fini della dichiarazione dei redditi Irpef e/o Ires presentata nell'anno 2020.

6. Per il primo anno potrà applicare l'aliquota ridotta del 15% (IrpefIresPlus) il contribuente il cui reddito per il 2019 sia superiore a quello del 2018.

7. L'eccedenza di reddito al verificarsi delle condizioni e per come calcolata al comma precedente, non subirà l'applicazione delle aliquote Irpef/Ires previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma l'imposta sostitutiva IrpefIresPlus pari al 15%.

8. Per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus sarà l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nel 2020 e 2021 maggiorato dell'incremento Istat verificatosi nei medesimi anni.

9. Gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'eccedenza non dedotta dall'IrpefIresPlus di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 potranno essere dedotti dall'imposta sostitutiva (IrpefIresPlus) e/o rimandati per la compensazione o a rimborso se non capienti.

10. I versamenti dell'imposta sostitutiva avverranno con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'Irpef progressiva e/o dall'Ires proporzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in sede di dichiarazione dei redditi modello Unico o del modello 730.

11. Sul reddito eccedente soggetto ad imposta sostitutiva dell'IrpefIresPlus, come calcolato ai sensi del comma 4, comma 5, comma 6, comma 7 e comma 8, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, da parte dei soggetti obbligati i contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.

12. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef/Ires plus eccedente la rivalutazione Istat su base annua al costo della vita è destinato all'aumento delle detrazioni da lavoro dipendente e da pensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità attuative del presente comma.

13. Per tutto quanto qui non espresso si fa riferimento integralmente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in quanto compatibile. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le norme esplicative dell'imposta sostitutiva.».

---

### **16-ter.0.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-quater.**

*(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione

dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso".».

---

**16-ter.0.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-quater.**

*(Dichiarazione d'intento e quadro VI Dichiarazione IVA)*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è soppressa».

---

**16-ter.0.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-quater.**

*(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)*

1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole: "entra il 20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 luglio" e le parole: "entro l'ultimo giorno", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";

*b)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2018».

---

**16-ter.0.9**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 16-quater.**

*(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*bis*, è inserito il seguente:

"15-*bis*.1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero"».

---

**Art. 18**

**18.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI, GALLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**18.2**

CAMPARI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 18.3

DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 18. (*Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante*). - 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati».

---

### 18.4

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI, GALLONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 18. (*Modifiche al regime di utilizzo del contante*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è soggetto ad alcun limite».

---

### 18.5

DE BONIS

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 18. (*Riduzione limite al contante*). - 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari o superiore a 3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 1.000 euro";

b) al comma 3, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

c) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al comma 1 le parole:

"è elevato a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto a 10.000 euro"».

---

## 18.6

CAMPARI, FAGGI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 18. (Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere "scontrino parlante" per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante). - 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.

3. A decorrere dal 1° luglio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del predetto decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente e l'operazione all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.

4. A decorrere dal 1° luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo da cui non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

## 18.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «A decorrere dal 10 gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021» e le parole: «Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro».*

---

## **18.8**

PEROSINO

*All'articolo 18, comma 1, lettera a) le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle parole: «4.000 euro» e le parole: «1.000» sono sostituite dalle parole: «3.000».*

---

### **18.0.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Riemersione attività detenute sotto forma di denaro contante)*

1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 6 e sino al 30 giugno 2020, le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi attività di lavoro o stabile organizzazione in Italia, possono avvalersi della procedura di cui al presente articolo al fine di far riemergere le attività detenute, anche per interposta persona, sotto forma di denaro contante, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sia in Italia che all'estero a condizione che le attività riemerse non siano provento di reato, salvo quanto previsto dal comma 8, e che le somme, nel caso in cui le somme siano detenute all'estero, siano fatte rientrare nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, fatte salve eventuali ulteriori istruzioni previste dal provvedimento di cui al comma 6.

2. In relazione al complesso delle somme riemerse, ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo:

a) di versare un'aliquota unica pari al 15 per cento delle somme dichiarate, secondo le modalità previste dal comma 4;

*b)* di destinare, una quota non inferiore al 35 per cento delle somme dichiarate ai Piani individuali di risparmio (P.I.R.) di cui ai commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, o all'acquisto di titoli dello Stato italiano, con vincolo, decorrente dalla data di investimento, di detenere tali partecipazioni o titoli per almeno 5 anni;

*c)* di indicare in sede di dichiarazione annuale, senza oneri fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera *a)*, se la residua quota del 50 per cento delle somme dichiarate sia ancora nella sua disponibilità o in alternativa, la sua eventuale destinazione.

3. Ai fini della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita istanza, fornendo informazioni sulla modalità con le quali si sono forniate le attività detenute per contanti. Alla ricognizione delle somme riemerse provvedono, mediante perizia giurata, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al Testo unico delle leggi bancarie e creditizie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, eventualmente depositari delle somme medesime, o i professionisti iscritti, da almeno 10 anni, all'ordine dei notai o dei commercialisti.

4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, al versamento in unica soluzione dell'aliquota unica di cui alla lettera *a)* del comma 2, entro il 30 settembre 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Ove la somma dovuta sia superiore a 15.000 euro, il versamento può essere ripartito in tre rate trimestrali aventi decorrenza 30 settembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021.

5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, entro i medesimi termini previsti dal comma 4, ad effettuare gli adempimenti di cui alla lettera *b)*, del comma 2 dandone conto all'Amministrazione finanziaria. Tali obblighi devono essere ottemperati entro il 31 dicembre 2020.

6. Le modalità applicative e gli adempimenti, anche dichiarativi, dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7. Se soggetti di cui al comma 1 non provvedono agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 entro i termini previsti dai commi 3 e 4 o vi provvedono in misura insufficiente, fino al 31 dicembre 2020 si applica una sanzione pari al 30 per cento della somma dichiarata. Decorso tale termine si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per i redditi omessi in dichiarazione.

8. In sede dichiarativa, per l'esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero si applica, salvo fatto più grave, l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, Chiunque si avvalga della procedura di riemersione al fine di dichiarare attività finanziarie e patrimoniali o denaro

contante provenienti dai reati indicati dall'articolo 407, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale, nonché dai reati indicati dall'articolo 32-*quater* del codice penale, come modificato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è punito, fatte salve le sanzioni già previste, con le modalità indicate dal primo periodo del presente comma.

9. Il procedimento di riemersione non è ammesso se la richiesta è presentata dopo che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di riemersione indicato nel presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta:

*a*) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, che le attività riemerse costituiscano elemento utilizzabile a sfavore, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

*b*) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente alle disponibilità dichiarate;

*c*) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente alle disponibilità dichiarate. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.

11. Al fine di rendere più stringenti le disposizioni in materia denaro contante trasportato da persona fisica che entra nel territorio dell'Unione europea o ne esce, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «2. Il sequestro è eseguito nel limite:

*a*) del 50 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 5.000 euro;

*b*) dell'80 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

*c*) del 100 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi»;

- 2) i commi 4, 6, e 8 dell'articolo 6 sono abrogati;
- 3) gli articoli 7 ed 8 sono abrogati;
- 4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (*Sanzioni*). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 1.000 euro: *a)* dal 10 al 30 per cento dell'importo del trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 5.000 euro; *b)* dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore non è superiore a 10.000 euro; *c)* dal 50 per cento al 80 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-*bis* e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 14."

12. Le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, come modificate dal comma 11 del presente articolo si applicano dal 31 marzo 2020. L'Agenzia delle dogane provvede ad informare i soggetti in transito delle disposizioni di cui al comma 11, mediante appositi avvisi redatti nelle principali lingue da essi utilizzate ed esposti con carattere di evidenza nei punti di entrata e di uscita del territorio nazionale».

---

## Art. 19

### 19.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «gestione della lotteria», inserire le seguenti: «nonché al fine di partecipare delle maggiori spese sostenute dagli esercenti in fase di iniziale attuazione delle presenti disposizioni.».*

---

## **Art. 20**

### **20.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI

*Al comma 1, lettera c), le parole: «Tali segnalazioni sono» sono sostituite dalle seguenti: «Tali segnalazioni, ove gravi e reiterate, possono essere».*

---

### **20.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2».

---

## **Art. 21**

### **21.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1-bis, capoverso «5-bis», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate».*

---

### **21.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi

telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente periodo"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*  
«Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici».

---

### **21.3**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea effettuato a mezzo natanti per vie d'acqua di navigazione interna».

---

### **21.4**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati».

---

### **21.5**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbl-

go di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo; effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

---

## Art. 22

### 22.1

FAGGI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 22. - (*Disposizioni in materia di commissioni sui pagamenti elettronici*). - 1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate, è applicata una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La riduzione di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a decorre dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

---

## 22.2

CAMPARI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «a 5.499,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.618,986 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.415,746 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*«g-bis) quanto a 63 milioni di euro per l'anno 2020 e quanto a 125,77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 22.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 30 per cento» con le seguenti: «pari al 50 per cento».*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità affinché un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 del costo delle commissioni incassato dagli operatori di cui al comma 5 affluisca al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo Pag. 23910, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*6-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,*

rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 22.4

MALLEGNI, TESTOR

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal 1° luglio 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 22.5

MALLEGNI, TESTOR

*Al comma 2, sopprimere le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg-*

*ge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## **22.6**

MALLEGNI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire: «400.000» con:«1.500.000».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1,7 milioni di euro per il 2020 e 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## **22.7**

MALLEGNI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire: «400.000» con: «1.000.000 di».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## **22.8**

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Il credito di imposta sulle commissioni addebitate, di cui ai commi 1 e 1-bis, spetta a decorrere dal 1° luglio 2020 per ogni transazione oltre 1999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate, e a decorrere dal 1° gennaio 2021 per ogni transazione oltre 999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate».*

---

## 22.9

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta altresì per l'intero importo delle commissioni addebitate alle imprese turistico ricettive in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 22.10

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 1-bis, spetta altresì per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse dalle imprese turistico ricettive a titolo di imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché di contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 22.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di attribuire il credito d'imposta di cui al presente articolo anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente alla misura spettante siano superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilirla percentuale annua della misura di credito d'imposta spettante, nei limiti della dotazione del fondo e fino al suo completo esaurimento».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G22.100

ROMANO, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

l'articolo 22, recante «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici», introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020;

tale agevolazione si applica nel rispetto della normativa UE sugli aiuti *de minimis*;

l'articolo 22 definisce le disposizioni relative alle modalità di utilizzo del credito in compensazione, prevedendo che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia;

considerato che:

il suddetto credito d'imposta è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, in capo alle organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai fini della determinazione del credito d'imposta venga considerato l'intero importo delle spese sostenute nell'anno di imposta.

---

## **G22.101**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;

il comma 1, dell'articolo 22 del presente decreto-legge istituisce il credito d'imposta delle commissioni richieste per pagamenti con carte di credito, debito o prepagate emesse da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Tra i soggetti che sono obbligati alla comunicazione sono da annoverare le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio,

l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2010 e banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta;

l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali; con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori

economici che dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;

considerata l'introduzione della fatturazione elettronica che permette controlli immediati, sarebbe necessario ridurre la ritenuta al 4 per cento in quanto, per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese, non è necessario tenere un'aliquota così elevata è sufficiente un'aliquota minima anche in considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di natura anche fiscale, la riduzione al 4 per cento della ritenuta prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122.

---

## **G22.102**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 22 dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia :fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;

al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;

tale credito di imposta non è sufficiente a coprire le spese che gli esercenti sostengono in commissioni e che quindi rischiano di ricadere sul cliente finale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi

inferiori a 400 mila euro nell'anno precedente l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verso consumatori finali, che accettano pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate.

---

### **G22.103**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

valutato positivamente l'intervento normativo recato dall'articolo 22 del provvedimento, relativamente ad un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per transazioni avvenute mediante pagamenti elettronici in favore degli esercenti con fatturato fino a 400 mila euro, in quanto agevolativo per i piccoli esercenti attività d'impresa,

ricordato, invece, che la vigente disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, rischia di comportare un grave restringimento del mercato a sfavore delle piccole imprese che si ritrovano a recuperare lo sconto dopo 5 anni;

rammentato infatti che il predetto articolo 10 contempla la possibilità, per chi sostiene le spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli immobili, di ricevere un contributo anticipato da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante, con la possibilità per l'impresa di recuperarlo in cinque anni o di effettuare l'ulteriore cessione dei crediti ai propri fornitori (con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi) penalizza le piccole imprese, che non disponendo della liquidità sufficiente o della necessaria capienza fiscale per la relativa procedura di compensazione, devono attendere un lasso di tempo quinquennale che finirà con l'incidere negativamente sulla loro attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, mediante le opportune iniziative normative, sull'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, richiamato in premessa, al fine di sostenere maggiormente le piccole imprese che effettuano gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, attraverso meccanismi agevolativi diversi in favore dei clienti finali.

---

## **G22.104**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 22 dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;

al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari ai 50 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni.

---

## **G22.105**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 22 dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;

la norma prevede che tale credito d'imposta spetti agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi relativi all'anno fiscale precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;

tuttavia il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dispone che le imprese individuati e le cosiddette «società di persone» (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e gli enti non commerciali che esercitano un'attività com-

merciale in via prevalente, possano tenere la contabilità semplificata qualora i ricavi non superino i 700 mila euro nel caso di imprese che esercitino altre attività in via prevalente rispetto a quelle di prestazione di servizi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, le risorse al fine di poter estendere il credito d'imposta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi siano compresi nella fascia da 400.000 euro a 700.000 euro.

---

## EMENDAMENTI

### 22.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Credito d'imposta temporaneo per  
le imprese creditrici di Thomas Cook)*

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook UK Ple" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

*a)* il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

*b)* le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 22.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Contrasto ai casi di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*

1. All'articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale dovuta ad atti di pirateria massima sul *web* le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

---

## 22.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici in favore degli Istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies)*

1. All'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "articoli 65 e 109" sono inserite le seguenti: ", in favore degli istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies"».

---

#### **22.0.4**

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis**

*(Obbligo di invio telematico dei corrispettivi)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2021".

---

#### **22.0.5**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Canone speciale RAI)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare e sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

---

## 22.0.6

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Regime opzionale, di determinazione del reddito di impresa di società tra professionisti)*

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.";

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che

regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti,

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.».

---

## **22.0.7**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "sede nella loro circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "sede nel luogo del domicilio"».

---

## **Art. 24**

### **24.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

---

## **Art. 26**

### **26.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro e non oltre la scadenza della concessione in essere».*

---

### **26.2**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il 10 per cento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze».

---

## **Art. 27**

### **27.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta».

---

## 27.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.».

---

## 27.3

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.».

---

## **Art. 30**

### **30.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, dopo le parole: «operatori economici che hanno commesso» aggiungere le seguenti: «almeno due».*

---

## **Art. 31**

### **31.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la chiusura», con le seguenti: «la revoca della concessione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere dal secondo al settimo periodo.*

---

### 31.0.1

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Introduzione dell'obbligo del versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività imprenditoriali esercitate da soggetti non appartenenti all'Unione europea)*

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini dell'apposizione del nullaosta di cui al comma 5, è richiesta la presentazione alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui al comma 2 e al comma 3, della ricevuta del versamento anticipato di una quota cauzionale di garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00, da versare presso il fondo di garanzia istituito con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.";

*b)* al comma 4 le parole: "e l'attestazione di cui al comma 3", sono sostituite dalle parole: ", l'attestazione di cui al comma 3 e la ricevuta di cui al comma 3-bis";

*c)* al comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3", sono aggiunte le parole: "e la ricevuta di cui al comma 3-bis";

*d)* al comma 7, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3", sono aggiunte le parole: "3-bis".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso lo stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini extraeuropei che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità mediante le quali:

*a)* i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento della quota cauzionale per garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00;

*b)* al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai medesimi soggetti è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

### 31.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa)*

1. Fino al 31 maggio 2020 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2018 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;

c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:

*a)* inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

*b)* provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera *b)*, la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.

6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:

*a)* se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2017;

*b)* se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

8. La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter.1* del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

10. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.

12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera *a)*, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario,

derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.».

---

## **Art. 32**

### **32.1**

DE BERTOLDI, IANNONE

*Al comma 1, sopprimere la parola «non».*

---

### **32.2**

DE BERTOLDI, IANNONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le quali si applica l'imposta nella misura del 10 per cento».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

### **32.3**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di riconoscere forme di vantaggio fiscale per le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per le lezioni di guida di cui al primo periodo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di euro 2 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità attuative di quanto previsto al secondo periodo».*

*Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'onere di cui all'articolo 32, comma 2, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### **32.4**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 3, sopprimere la parola: «difformi» e dopo la parola: «contribuenti», aggiungere le seguenti: «che hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto».*

---

#### **32.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ogni provvedimento tributario emesso ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17, anteriormente al 1° gennaio 2020, è nullo e non produce alcun effetto giuridico. Il contribuente che, nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia applicato l'IVA sulle operazioni di cui al comma 2 può avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero di istanza di rimborso, ai fini del recupero dell'imposta non dovuta».*

---

#### **32.6**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Sopprimere il comma 4.*

---

### 32.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere il comma 4.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G32.100

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la Corte di giustizia UE ha recentemente stabilito (causa C-449/17, *A G Fahrschul- . Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbuttel*) che nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere *i*) e *j*), della direttiva 2006/112, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla citata direttiva;

interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate « con la risoluzione n. 79/2009 » ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia *ex tunc* in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;

fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26/09/2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;

l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio , ed implica l'introduzione dell'aliquota IVA del 22 per cento sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;

alla base del parere dell'Agenzia delle Entrate sulla necessità delle scuole guida di regolarizzare la posizione per i periodi d'imposta ancora accertabili (quindi dal 2014 al 2018) e la considerazione che le pronunce dei giudici UE, che definiscono la portata della norma unionale come avrebbe dovuto essere interpretata all'entrata in vigore, hanno efficacia *ex tunc* e, di conseguenza il principio espresso nelle sentenze si applica anche ai rapporti sorti prima di esse, ancorché non esauriti,

invero rientra tra i poteri dell'organo giudicante europeo, se si considerano gli stravolgimenti che una sentenza può provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, decidere, in via eccezionale, che gli effetti di una sentenza interpretativa valgono *ex nunc*; ma così non è stato e l'Europa non si è posta il problema italiano;

dal 2014, infatti, sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'Iva è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli e il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati;

non pochi timori, difatti, sono stati espressi da parte degli operatori del settore, sia per il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi cinque anni fiscali che per la sicurezza stradale, con il calo drastico delle ore di guida a seguito dell'aumento delle tariffe;

ricordato che:

le Commissioni VI e IX della Camera con Risoluzione n. 7-00316 avevano già impegnato il Governo ad intervenire tempestivamente in merito,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente ogni utile iniziativa normativa, pur nel rispetto del dettato CGCE, in merito all'iva da versare per i rapporti sorti nei periodi di imposta ancora accertabili, attesa la retroattività della disciplina e l'impossibilità di rivalsa nei confronti dei committenti;

a risolvere la problematica afferente alle imposte dirette, tenuto conto che alla detrazione sugli acquisti pregressi in beni e servizi riferiti all'attività imponibile seguirebbe la rettifica in aumento della deduzione del costo iva, prima indetraibile;

a valutare l'introduzione di nuove agevolazioni per le scuole guida, purché conforme ai rilievi sollevati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, considerata l'importanza che la formazione per la patente riveste nella nostra società.

---

**G32.101**

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 32 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina inerente l'imposta sul valore aggiunto (IVA), escludendo dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni didattiche per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;

la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), al comma 711, ha modificato il n. 98) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludendo il pellet dall'elenco dei beni e servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

oggi pertanto il pellet risulta assoggettato ad un'imposta del 22 per cento con un significativo aggravio di spesa per i cittadini che risiedono nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto, che necessariamente devono utilizzare sia per scopi industriali che per utenze domestiche - si pensi non solo al riscaldamento dei locali ma anche alla produzione di acqua calda o all'utilizzo in cucina - questo combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare nei soli comuni montani ancora non serviti da gasdotto l'IVA agevolata al 10 per cento sul pellet, al fine di consentire un maggiore risparmio alle imprese e a quelle famiglie che vivono e producono in aree climaticamente svantaggiate del Paese, in cui peraltro il riscaldamento è necessario per la maggior parte dell'anno.

---

**G32.102**

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1;

la norma in esame mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17;

il comma 1 dell'articolo in esame novella l'articolo 10, comma 1, lettera 20) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che stabilisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni educative;

la sentenza non fa riferimento alle prestazioni: educative dell'infanzia e della gioventù, alle prestazioni per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, né vi sono riferimenti alle prestazioni d'insegnamento sportive,

impegna il Governo:

a salvaguardare, oltre alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, anche quelle sportive.

---

## EMENDAMENTO

### 32.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge";

*b)* dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b)* e *e)* di cui al comma 3.

3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera *e-bis*), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 32-ter

#### G32-ter.100

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali a decorrere dal 1° gennaio 2020;

il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli del Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;

si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;

purtroppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento - solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali;

si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;

è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;

dal tenore della norma pare che gli assorbenti usa e getta siano stati esclusi dal ribassamento dell'Iva perché contengono diverse parti in plastica;

sulla sostenibilità e sul rispetto ambientale degli assorbenti, la norma UNI 13432:2002 prevede che quelli biodegradabili e compostabili possano essere conferiti come rifiuto compostabile solo se raccolti separatamente (per esempio dentro un sacchetto biodegradabile) e previa loro sanificazione: cosa che nessuno fa e le indagini svolte qualche anno fa dal Consorzio Italiano

Compostatori (Cic) hanno fatto registrare un basso gradimento da parte degli impianti associati al Consorzio di questo tipo di rifiuti, che quindi generalmente non vengono ritirati;

tra gli assorbenti «ecologici» oggi sul mercato - tipicamente quelli in cotone o fibre vegetali, anche bio, usati soprattutto da chi soffre di allergie - se ne trovano molti dichiaratamente biodegradabili, ma pochi compostabili ed alcuni prodotti in vendita online arrivano dall'estero, con etichetta «biodegradabili» o «compostabili» non facilmente verificabile;

l'entrata in vigore di questa norme porterà a una diminuzione del prezzo degli assorbenti «ecologici» aumentandone l'utilizzo a scapito di quelli con la plastica che sconteranno l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, ma l'impatto sull'ambiente sarà tutto da verificare, viste le complicazioni legate al loro smaltimento che fanno apparire la norma semplicemente *greenwashing*, giusto per ripulirsi la coscienza;

in altri Paesi europei dove l'Iva è ribassata (Germania al 7 per cento dal 2020, Francia 5,5 per cento) non si è fatta distinzione tra tipologia di assorbenti;

con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 maggio 2019 è stato introdotto il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ribassare l'aliquota IVA dei prodotti per la protezione dell'igiene femminile anche non compostabili e lavabili inserendoli nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento.

---

### **G32-ter.101**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020; l'onere di tale misura è stato quantificato in 9,6 milioni di euro nel solo 2020 ed è destinato a crescere negli anni successivi;

il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli del Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;

si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;

pur troppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;

è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;

sarebbe stato auspicabile, invero, destinare la non irrisoria cifra di 9,6 milioni di euro all'ampliamento delle detrazioni fiscali delle spese di prevenzione in tema di salute femminile o, ancor meglio, all'esenzione totale dal pagamento di esami specialistici specifici,

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica nei confronti delle donne e, considerata la ristrettissima platea alla quale si rivolge la succitata misura, ad adoperarsi per migliorare l'assistenza alle donne e nello specifico a valutare l'opportunità di fornire gratuitamente esami specialistici specifici.

---

### **G32-ter.102**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure interne di semplificazioni fiscali;

l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età,

occorrono misure di sostegno alla natalità cui assegnare carattere prioritario per lo sviluppo del Paese rafforzando politiche sociali di sostegno alla famiglia che al giorno d'oggi è un importante ammortizzatore sociale;

attualmente l'IVA sui prodotti igienico sanitari per la prima infanzia, come ad esempio i pannolini, resta quella ordinaria, al 22 per cento, nessuna tassa agevolata per questi beni di prima necessità che continuano ad essere trattati, dal punto di vista fiscale, alla stregua di beni di lusso,

nell'esame del presente decreto è stato accolto un emendamento per la riduzione dell'Iva al 5 per cento per gli assorbenti compostabili o lavabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione dell'Iva al 5 per cento sui prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.

---

### **G32-ter.103**

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili ;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere;

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con bonus una-tantum, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età;

considerato altresì che:

le famiglie sono chiamate a sostenere ingenti spese per la crescita dei propri figli e tali spese sono particolarmente gravose nei primi anni di vita del bambino;

il vigente quadro normativo non riconosce adeguati aiuti in termini di riduzione del carico fiscale che grava su tali spese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una riduzione dal 22 al 5 per cento dell'aliquota IVA applicata ai beni di prima necessità destinati all'infanzia quali omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, pannolini, sistemi di ritenuta, nonché concedere, sui medesimi beni, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di un importo pari all'imposta sul valore aggiunto pagata.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 32-sexies

#### 32-sexies.0.1

MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-sexies-bis.

*(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)*

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case con strutture portanti in legno, da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta di cui alla presente disposizione nel limite massimo complessivo 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,*

*come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### **32-sexies.0.2**

CENTINAIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-sexies-bis.**

*(Credito di imposta per la qualificazione delle strutture ricettive)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 O del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

**32-sexies.0.3**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«32-sexies-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

**32-sexies.0.4**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-septies.**

*(Split payment)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti delle piccole e medie imprese.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**32-sexies.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-septies.**

1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "7 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento";

b) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di contribuenti di età superiore ad anni 71 al momento del trasferimento della residenza in Italia, l'opzione di cui al comma 1 è valida per un numero illimitato di periodi d'imposta, a meno che non venga revocata dal contribuente ai sensi del comma 7";

c) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente comma:

"8-ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al sette per cento per le persone fisiche che si trasferiscono in un comune, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, appartenente ad una regione diversa da quelle indicate nel medesimo comma"».

---

**32-sexies.0.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-septies.**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

*"e-bis)* dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge".

*b)* dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

*"3-bis.* Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b*) e *c*) di cui al comma 3.

*3-ter.* Ai fini della applicazione del comma 1, lettera *e-bis*), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore"».

---

**32-sexies.0.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-septies.**

1. Gli articoli 21, 23 e 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».

---

**32-sexies.0.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-septies.**

*(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 4 31, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e

dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### **32-sexies.0.9**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-septies.**

*(Disposizioni in materie di Banche popolari)*

All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: "dai soggetti di cui agli articoli" aggiungere le seguenti: "29,"».

---

## **Art. 33**

### **33.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2 aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la rata in scadenza il 16 dicembre 2019.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle

risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ad eventi alluvionali».*

---

### **33.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ad eventi alluvionali».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G33.100**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

nell'ambito della normativa emessa a tutela dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stata prevista, per i contribuenti la sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti e, per gli Enti impositori, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività;

i contribuenti della regione Marche e delle altre Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, hanno riscontrato molte difficoltà nelle procedure di adesione alle definizioni agevolate di cui al combinato disposto del decreto ministeriale lo settembre 2016 e l'articolo 48, commi 10 e 10-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 (con le modifiche in seguito apportate dal decreto-legge n. 8 del 2017, e dal decreto-legge n. 50 del 2017, nonché dalla legge n. 145 del 2018), a causa del mancato raccordo tra le norme citate, soprattutto con riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti tributari;

nei periodi oggetto di sospensione l'Agenzia delle Entrate, in base alle norme agevolative che si sono succedute dal 2016 ad oggi, non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affidare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione. Quest'ultima disposizione, nonostante la finalità di favore per le zone colpite dal sisma, non consente ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta «rottamazione-*ter*», ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, né alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;

nei territori del cosiddetto «cratere», per effetto della sospensione dell'attività amministrativa, non sono stati affidati del tutto, o affidati solo in parte, all'Agente della Riscossione i carichi erariali che ordinariamente l'Agenzia avrebbe posto in riscossione e, conseguentemente, i soggetti residenti o aventi sede in tali Comuni, non potranno fruire delle citate procedure di definizione agevolata per tutto il periodo previsto dalla normativa (1° gennaio 2000-31 dicembre 2017), in maniera compiuta, stante la sospensione dei termini per gli adempimenti degli Enti impositori (consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione);

il decreto-legge n. 119 del 2018 ha, invece, previsto norme ad hoc per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 che hanno già presentato la prima definizione agevolata (decreto-legge n. 193 del 2016) o la seconda definizione agevolata (decreto-legge n. 148 del 2017), con richiesta accolta, per i quali l'importo da versare sarà automaticamente ripartito in 10 rate consecutive di pari importo spalmate su cinque anni. I contribuenti non dovranno effettuare nessun adempimento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad inviare, entro il 30 giugno 2019, una nuova comunicazione, con gli importi da pagare con allegati i bollettini precompilati;

da quanto sopra illustrato emerge che mentre il Legislatore ha tenuto ben presente i termini di scadenza per i versamenti dei residenti nel cd. «cratere», non ha tenuto conto che per effetto delle richiamate sospensioni dei termini delle attività gli Enti impositori non hanno proceduto all'iscrizione a ruolo e all'affidamento di carichi erariali nel corso dell'anno 2017 e presumibilmente anche negli ultimi mesi del 2016, precludendo, nei fatti, la possibilità ai soggetti colpiti dagli eventi sismici di poter beneficiare, per i citati periodi, degli effetti delle ultime norme agevolative,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per correggere le incongruenze e il mancato raccordo tra le norme in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti delle procedure di definizione agevolata di cui in premessa.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 33-bis**

#### **33-bis.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, sostituire la parola: «2020» con la parola: «2023».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituito dal seguente: "Il Fondo concorre al

pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale".

*1-ter.* La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

*1-quater.* La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.

*1-quinquies.* Il Fondo opera, altresì, in favore del soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche ex decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.

*1-sexies.* Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 20 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

**33-bis.2**

DURNWALDER, STEGER

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**33-bis.0.100 (già 33-bis.3)**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-ter.**

*(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)*

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G33-bis.100**

ABATE, TRENTACOSTE, MOLLAME, NATURALE, AGOSTINELLI, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1638, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 33-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone il rifinanziamento del fondo per le vittime dell'amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

alla copertura finanziaria della disposizione si provvede mediante una contestuale riduzione, per una somma di pari importo, del fondo istituito presso l'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

il fondo da ultimo richiamato, nel favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha quali destinatari le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli ed è volto a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

considerato che:

il tema della sicurezza sul lavoro, in tutti i comparti economici, merita tutela e sufficienti risorse per la realizzazione di interventi adeguati dal punto di vista economico;

il settore primario attraversa una fase assai delicata. Esso, infatti, risulta colpito da molteplici fattori avversi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cambiamenti climatici, precipitazioni eccessive o insufficienti, temperature estreme, fattori patogeni a danno delle coltivazioni e degli allevamenti. Ogni anno si registrano, altresì, numerosi infortuni sul lavoro dovuti, ad esempio, all'utilizzo di attrezzature e trattrici agricole ormai vetuste;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, in maniera adeguata e soddisfacente delle esigenze di prevenzione e protezione, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in un'ottica di concreto sostegno al comparto agricolo e di tutela delle condizioni di salute e di sicurezza degli operatori del settore.

---

## EMENDAMENTI

### **33-bis.0.1**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-ter.**

*(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**33-bis.0.2**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-ter.**

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**33-bis.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-ter.**

*(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

---

**33-bis.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-ter.**

*(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

**33-bis.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-ter.**

*(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, la contabilità speciale di cui al comma 2, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 20 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipula un Nuovo Accordo di Programma, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, in sostituzione dell'accordo stipulato il 29 settembre 2009, allo scopo di definire gli interventi di bonifica, le competenze, i tempi di attuazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le risorse disponibili nella contabilità speciale ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito, della realizzazione della barriera idraulica e della copertura dei relativi costi di gestione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

## **Art. 34**

### **34.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli enti locali che hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel triennio 2016, 2017 e 2018 e che hanno rinnovato i propri organismi nel medesimo triennio, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali enti non si applica, altresì, il divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale dipendente di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 aprile 2008».

---

### **34.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

---

### **34.0.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Limiti all'incremento della tassazione locale)*

1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019. Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## **Art. 35**

### **35.1**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 56-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 del c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento".».

*Conseguentemente, nel titolo, dopo la parola: «Modifiche» inserire le seguenti: «all'articolo 56-bis e».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attua-*

zione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

## 35.2

### MALLEGNI

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;"

02. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

03. Agli oneri derivanti dal comma 01, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

*Conseguentemente*

*sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche agli articoli 15 e 96 del TUIR».*

---

### **35.3**

MALLEGNI

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

02. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

03. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche agli articoli 15 e 96 del TUIR)».*

---

### **35.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo in corso al 1° gennaio 2019».

---

### 35.5

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G35.100

DONNO, LANNUTTI, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca «Modifiche all'articolo 96 del TUIR» amplia il perimetro della deducibilità IRES degli interessi passivi sui prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, per contratti di concessione e per progetti di PPP (partenariato pubblico privato);

considerato che:

l'articolo 35 prevede che siano esclusi dai limiti di deducibilità sia gli interessi passivi che gli oneri finanziari relativi a prestiti usati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, non garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso, né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

l'articolo 4 del Collegato Fiscale, come modificato dalla Camera, prevede l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente rischia di aggravare la gestione delle commesse sull'intera filiera dei soggetti coinvolti, soprattutto a carico di quelle imprese che siano impegnate contestualmente in più appalti e i profili sanzionatori previsti a carico del committente si tradur-

ranno nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore o del subappaltatore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche per ripristinare l'esclusione della regola generale di deducibilità degli interessi passivi connessi ai finanziamenti contratti per la costruzione o per la ristrutturazione degli immobili alla cui produzione sia diretta l'attività dell'impresa.

---

## EMENDAMENTI

### 35.0.1

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTUEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Detassazione Start Up innovative)*

1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono in-

dividuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, di seguito denominato "Fondo *StartItalia*" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 3 prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

- a) l'età anagrafica inferiore ai 35 del titolare della nuova società;
- b) la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, meccatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 35.0.2

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 35-bis.

*(Detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza di corsi di musica)*

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera *i-decies*) è inserita la seguente:

*"i-undecies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per rette o compensi dovuti per la frequenza a corsi di musica tenuti da docenti che abbiano conseguito diploma o altro titolo rilasciato da licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, istituti superiori di studi musicali

e istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212";

*b)* al comma 2, dopo le parole: "*i-decies*" è inserita la seguente: «*i-undicies*».

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### 35.0.3

GALLONE, GALLIANI, RIZZOTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta: 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

---

#### **35.0.4**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 35-bis.**

*(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie sostenute da adulti con età superiore a 65 anni, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129, 11".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

---

#### **35.0.5**

GALLONE, RIZZOTTI, MASINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 35-bis.**

*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 190 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

---

### 35.0.6

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35 --bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### 35.0.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)*

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di 'Thomas Cook UK Plc' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico"».

### **35.0.8**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Investimenti in colture arboree)*

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della leg-*

*ge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 O del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

### **35.0.9**

FREGOLENT, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Deduzioni per malati sclerosi multipla)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite*

*di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### **35.0.10**

FREGOLENT, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre, n. 917 1986, le parole da: "fino all'importo di lire 750.000", sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.000".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### 35.0.11

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Agevolazioni in favore delle imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

### 35.0.12

#### MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)*

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo è la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **35.0.13**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap" sono abrogate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190 della legge 24 dicembre 2014, n. 190».

---

## **Art. 36**

### **36.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. - 1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 36, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dai tempi della richiesta e dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) con restituzione della quota di beneficio eventualmente fruito in eccesso.

2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, in sede fiscale con l'Agenzia delle Entrate ed amministrativa con il GSE, con ricono-

scimento del beneficio fiscale a spese compensate e/o la prevenzione di nuove liti e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da Pag. 284 portare in dichiarazione. Nell'ambito della definizione, i rimborsi d'imposta saranno erogati senza applicazione di interessi.

3. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2020 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022».

---

### 36.2

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2 dell'articolo 36 dopo la parola: «vigente» aggiungere: «ridotta del 50%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### 36.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 2 dopo la parola «vigente» aggiungere: «ridotta del 50%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse*

*se destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

#### **36.4**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-ter. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F"».

---

### 36.0.1

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente:

"4. I sovracanonici idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## 36.0.2

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, commi 60  
e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 le parole: "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### **36.0.3**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.0.4**

GALLONE, BERUTTI, PAPTUEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere infine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

*b)* al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b)* del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

---

### 36.0.5

PEROSINO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 1 milione di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 37

### 37.1

DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «30 novembre 2019», con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: "31 dicembre 2017", con le seguenti: "31 dicembre 2018";*

b) ai commi 5 e 7, sostituire le parole: "30 aprile 2019", con le seguenti: "30 aprile 2020";

c) al comma 11, sostituire le parole: "30 giugno 2019", con le seguenti: "30 giugno 2020"».

---

### **37.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre», con le seguenti: «31 dicembre».*

---

### **37.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

«1-*quinquies*. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020».

---

### 37.4

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

«2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente lo sblocco dei conti correnti pignorati, e di dare tempestiva comunicazione agli Istituti bancari interessati, a favore di tutti i soggetti che abbiano aderito alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1».

### 37.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

«1-*quinquies*. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo"».

### 37.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:*

«1-*quinquies*. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° al 31 gennaio 2018, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle

somme di cui alla lettera *a*) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

1-*sexies*. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

*a*) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

*b*) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2020; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

1-*septies*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-*octies*. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

1-*novies*. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

1-*decies*. Nella dichiarazione di cui al precedente comma il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

1-*undecies*. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 1-*novies*, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

1-*duodecies*. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1-*quinqüies*, lettere *a*) e *b*), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1-*quinqüies*, per beneficiare degli effetti della definizione

deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 1-*novies*.

1-*terdecies*. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

1-*quaterdecies*. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

1-*quindecies*. Entro il 30 giugno 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1-*novies* l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

1-*sedecies*. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 1-*novies*;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 1-*quindecies* se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

*1-septiesdecies*. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma *1-novies*:

*a)* alla data del 31 luglio 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

*1-octiesdecies*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma *1-sexies*, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a)* i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

*1-noviesdecies*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma *1-octiesdecies*, non si produce e non sono dovuti interessi.

*1-vicies*. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

*1-viciessemel*. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma *1-quinquies* i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

*a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

*b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

*c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

1-*viciesbis*. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1-*vicies ter*. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-*vicies quater*. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1-*quinquies* l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

---

### 37.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:*

«1-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

"14-*bis*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine di scadenza della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce. Se il tardivo versamento avviene oltre il quinto giorno dalla scadenza sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal comma 3";

b) al comma 24-*bis* le parole: "non superiore a cinque giorni", sono sostituite dalle parole: "entro il termine di scadenza della rata successiva"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G37.100**

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

valutato in particolare l'articolo 37 del provvedimento, modificato, peraltro, in sede referente e volto a posticipare dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;

evidenziato che la cosiddetta rottamazione-ter è stata introdotta, per volontà della Lega, con il decreto n. 119 del 2018 per le cartelle esattoriali 2000-2017, nell'ottica di una pacificazione fisco-contribuente, al fine di andare incontro ai tanti cittadini alle prese con le annose cartelle esattoriali di Equitalia;

considerato tuttavia che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che, pur riferendosi al medesimo periodo, sono state notificate dall'Ader successivamente alla data del 10 gennaio 2018, ha penalizzato molti cittadini intenzionati a chiudere pendenze col fisco;

ricordato l'enorme successo che la rottamazione-ter ha conseguito in termini di adesioni e, quindi, di gettito per lo Stato, pari a 21 miliardi derivanti anche dal saldo e stralcio per le persone fisiche,

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate tra gennaio e dicembre 2018.

---

**G37.101**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

valutato in particolare l'articolo 37 del provvedimento, modificato, peraltro, in sede referente e volto a posticipare dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;

evidenziato che la cosiddetta rottamazione-*ter* è stata introdotta, per volontà della Lega, con il decreto n. 119 del 2018 per le cartelle esattoriali 2000-2017, nell'ottica di una pacificazione fisco-contribuente, al fine di andare incontro ai tanti cittadini alle prese con le annose cartelle esattoriali di Equitalia;

considerato tuttavia che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che, pur riferendosi al medesimo periodo, sono state notificate dall'Ader successivamente alla data del 10 gennaio 2018, ha penalizzato molti cittadini intenzionati a chiudere pendenze col fisco;

ricordato l'enorme successo che la rottamazione-*ter* ha conseguito in termini di adesioni e, quindi, di gettito per lo Stato, pari a 21 miliardi derivanti anche dal saldo e stralcio per le persone fisiche,

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate tra gennaio e dicembre 2018.

---

## EMENDAMENTI

### 37.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

1. L'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria».

---

### 37.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci

siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

---

### 37.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

#### 37.0.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Proroga della cedolare secca per gli affitti commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

#### 37.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Rivalutazione beni d'impresa)*

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili in-

ternazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.

5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-*bis* della legge n. 296 del 2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4, sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle

del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 o dicembre 2021.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3».

### **37.0.6**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di sismabonus)*

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-*bis* del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-*bis* e seguenti del presente articolo, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-

strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **37.0.7**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di sismabonus)*

1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 37.0.8

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Disposizioni in materia di sismabonus)*

1. All'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-*ter* a 1-*quinqüies*, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento".

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 37.0.9

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Istituzione di un credito d'imposta per acquisto di pneumatici ricostruiti)*

1. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un *set* di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili. Il cre-

dito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro nell'anno 2021 e 32 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

---

### **37.0.10**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(IVA agevolata per i veicoli elettrici ed ibridi adattati ad invalidi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le norme di cui all'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche ai veicoli adattati ad invalidi con motore elettrico ed ibrido».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

---

**37.0.11**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua di navigazione interna con codice attività 50.30.00"».

---

**37.0.12**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Principio di risarcibilità del contribuente)*

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta"».

---

## Art. 38

### 38.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 5.307,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.359,776 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.159,316 milioni di euro per l'anno 2022, 4.158,316 milioni di euro per l'anno 2023, 4.166,076 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.145,696 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2020 e di 22,44 milioni di euro a decorrere dal 2021».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro a per il 2020, e 22,44 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G38.100**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 38 del detto decreto-legge istituisce a partire dall'anno di imposta 2020 l'IMPi - imposta municipale propria sulle piattaforme marine, definite come strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;

è prevista l'applicazione di un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base;

il blocco delle concessioni estrattive sta distruggendo l'intero settore estrattivo a vantaggio delle imprese che hanno sede legale negli altri Paesi europei (si pensi a Croazia e Grecia) per le quali l'attività di trivellazione nel Mediterraneo è consentita e regolata;

l'innalzamento della tassazione con l'introduzione dell'IMPi potrebbe mettere in ginocchio l'intero settore, come già è successo nel distretto *off-shore* di Ravenna dove Eni ha congelato buona parte degli investimenti promessi; negli anni Novanta il settore estrattivo occupava solo a Ravenna oltre diecimila persone, oggi ne impiega a malapena tremila, cui ne vanno aggiunte altrettante nell'indotto, con una previsione di riduzione di oltre duemila unità qualora il Governo non cambiasse la sua politica in materia estrattiva. Lentamente, dopo la perdita del know-how e delle professionalità nel settore della ricerca nucleare, della chimica di base delle biotecnologie in cui l'Italia era leader negli anni passati si cederanno anche per l'attività estrattiva le nostre maestranze e le competenze tecnologiche all'estero dove le imprese italiane potranno ancora lavorare;

si sta assistendo al paradosso per cui le grandi aziende che operano nel settore dell'energia hanno iniziato ad avviare opere di prospezione, ricerca e coltivazione in altri paesi come Grecia e Croazia, sfruttando il giacimento di metano che si estende anche al di sotto delle nostre acque territoriali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare il regime di

tassazione delle piattaforme marine prevedendo una diminuzione delle imposte dirette a carico delle società estrattive a fronte dell'istituzione della IMPi.

---

## EMENDAMENTI

### 38.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38.1

*(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018».

---

### 38.0.2

CENTINAIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2020" e il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione

dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

*a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

*b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### 38.0.3

CENTINAIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

1. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni, il comma 484 è sostituito dal seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

#### **38.0.4**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 38.1**

*(Deducibilità Imu)*

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi, l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni"».

*Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022».

---

#### **38.0.5**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 38.1**

*(Residenziale in locazione)*

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano come oggetto dell'attività la finalità di locare unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e il cui patrimonio sia costituito da più di cento unità immobiliari ad uso abitativo, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito».

---

### **38.0.6**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38.1.**

*(Semplificazioni in materia di commercio ambulante)*

1. Al fine di semplificare le vigenti procedure in tema di concessioni per il commercio ambulante, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche da apportare alla normativa vigente, finalizzate a:

*a)* semplificare il regime fiscale sulla base del numero complessivo delle concessioni in uso a ogni singola impresa del settore e calcolato con criteri di progressività su un indice di valore economico dei singoli mercati e fiere da stabilirsi in fase di elaborazione dei criteri applicativi e dei tabulati tributari;

*b)* prevedere che il numero complessivo delle concessioni sia ricavabile dal "Registro delle concessioni" rilasciato dal Comune di competenza;

*c)* stabilire che gli indici di valore economico di cui alla lettera *a)* siano calcolati sulla base della collocazione territoriale ed il valore commerciale dell'evento considerato».

---

### **38.0.7**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38.1.**

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

---

### 38.0.8

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38.1.

(Tax Expenditures)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo periodo del numero 16 è sostituito dal seguente: "Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a queste accessorie, rivolte a operatori economici che agiscono per scopi relativi alla propria attività professionale. Le disposizioni di cui al presente numero 16) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

*Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 18 milioni di euro per l'anno 2021 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

---

### 38.0.9

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38.1.

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A.", sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento", sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019", sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la di-

sciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

*d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

### **38.0.10**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Incentivi fiscali rinnovo autoveicoli usati)*

1. In via sperimentale, a chi acquista in Italia, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, un veicolo di categoria M1 usato di categoria Euro 5 o Euro 6, purché immatricolato in Italia da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro (IVA esclusa).

2. L'incentivo di cui al comma 1 è condizionato alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo ante Euro 4, che risulti intestato all'acquirente o a un familiare convivente da almeno 12 mesi.

3. Le condizioni e i criteri per l'erogazione del contributo sono identici a quelli previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 1036-1038, stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, corrispondenti a euro 300 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante l'introduzione di una addizionale erariale parametrata sulla tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle autovetture immatricolate come Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

*a)* + 15 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2020;

*b)* + 19 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;

*c)* + 22,5 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022.

5. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,

d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

## **Art. 38-ter**

### **38-ter.1**

MALLEGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **38-ter.0.1**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-quater.**

*(Agevolazioni fiscali per i lavoratori "impatriati")*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare entro il termine ultimo di fruizione delle agevolazioni attualmente in corso per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere

acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

*b)* un importo pari al dieci per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore o a carico, anche in affidato preadottivo è diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*c)* un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà".

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b)* quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**38-ter.0.2**

Emanuele PELLEGRINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

**38-ter.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**  
*(Fusione IMU TASI)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 639, le parole: "ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella" sono soppresse;

*b)* al comma 639, dopo le parole: "di una componente riferita", è aggiunta la seguente: "alla";

*c)* i commi 640, 669, dal 671 al 679, 681, 687 sono abrogati e la lettera *b)* del comma 682 è soppresa;

*d)* al comma 683, le parole: "le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili" sono soppresse;

*e)* al comma 688 sopprimere:

1) al primo periodo, le parole: "della TASI e";

2) al secondo periodo le parole: "e alla TASI".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le carat-

teristiche di fatiscenza Pag. 301 sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.".

3. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019";

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo.".

4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato dal presente decreto, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato».

---

**38-ter.0.4**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Esenzione dal pagamento del Canone  
RAI per i residenti all'estero iscritti all'AIRE)*

1. All'articolo 18 (Esenzioni) del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: "Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero) a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b)* quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**38-ter.0.5**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Omessa dichiarazione redditi prodotti all'estero)*

All'articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R., 22/12/1986, n. 917, e successive modifiche, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, di cui al comma 1, si applica la disciplina generale delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie".».

---

**38-ter.0.6**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti rimpatriati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I docenti o ricercatori che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare entro il termine ultimo di fruizione delle agevolazioni attualmente in corso per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può

essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

*b)* un importo pari al dieci per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

*c)* un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 8 milioni di euro per 1; anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b)* quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**38-ter.0.7**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della  
tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)*

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a decorrere dall'anno 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in via sperimentale, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2020 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2014, è riconosciuta:

*a)* per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

*b)* un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

*c)* agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1042 a 1047, sono abrogati.*

---

**38-ter.0.8**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico)*

1. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro per il triennio 2020-2022, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina sui limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i limiti di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura di nuova immatricolazione sono elevati fino ad un massimo del 50 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei

redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **38-ter.0.9**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-quater.**

*(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premia-

li indicati al comma 11 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinqies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5».

---

### **38-ter.0.10**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-*quater*.**

*(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 143 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura

del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

**38-ter.0.11**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,5 milioni di euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 24 dicembre 2014, n. 190.».

---

**38-ter.0.12**

BERNINI, GALLONE, CARBONE, DE POLI, FLORIS, TOFFANIN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui alla presente legge è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di

sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

*a)* le persone fisiche;

*b)* gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

*c)* le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati "buoni lavoro", il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono

interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

---

**38-ter.0.13**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

1. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo I commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

---

**38-ter.0.14**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

*(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)*

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalo-

gazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **38-ter.0.15**

MALLEGNI, GASPARRI, DAL MAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-quater.**

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020".».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 160 milioni di euro per il 2020.*

---

**38-ter.0.16**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-quater.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le seguenti: "30 giugno 2020, sostituire la parola: dovuto' con le seguenti: dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e sostituire il comma 732 con il seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziario amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a*) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; *b*) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate"».

---

## **Art. 39**

### **39.1**

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **39.1a**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), e) e d).*

---

### **39.2**

GASPARRI, PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI, GALLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **39.2a**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a sei.»*

*Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «due a sei»;*

*b) alla lettera l), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a sei.»*

---

### **39.3**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quattro a otto», con le seguenti: «due a otto».*

*Conseguentemente,*

*alla lettera b), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;*

*alla lettera c), sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «due a otto»;*

*alla lettera d), sostituire le parole: «due anni a quattro anni e sei mesi» con le seguenti: «uno a quattro anni»;*

*sopprimere le lettere e), f) e g);*

*alla lettera h), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «due a quattro»;*

*alla lettera i), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «due a quattro»;*

*alla lettera l), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto»;*

*alla lettera m), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;*

*alla lettera n), sostituire le parole: «tre a sette» con le seguenti: «due a sei».*

---

## **39.4**

**PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGI**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;*

*b) alla lettera e), sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «due a otto»;*

*e) alla lettera d), sostituire le parole: «due anni a quattro anni e sei mesi» con le seguenti: «uno a quattro anni»;*

*d) sopprimere le lettere e), f) e g);*

*e) alla lettera h), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «due a quattro»;*

*f) alla lettera i), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «due a quattro»;*

*g) alla lettera l), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto»;*

h) *alla lettera m), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni;*

*i) alla lettera n), sostituire le parole: «tre a sette» con le seguenti: «due a sei»;*

*l) sopprimere le lettere o) e p).*

---

### **39.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni».*

---

### **39.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).*

---

### **39.7**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

### **39.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).*

---

**39.9**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «due anni a cinque anni» con le seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi».*

*Conseguentemente, alla lettera i), sostituire le parole: «due anni a cinque anni» con le seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi».*

---

**39.10**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «due anni a cinque anni» con le seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi».*

---

**39.11**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «due a cinque anni» con le seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi».*

---

**39.12**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

---

**39.13**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «tre a sette» con le seguenti: «due a sei».*

---

**39.14**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

*«n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati».*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).*

---

**39.15**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 1, dopo la lettera n, inserire la seguente:*

*«n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati;»*

---

**39.16**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

---

**39.17**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

*«q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:*

**"Art. 12-ter.**

*(Casi particolari di confisca)*

1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-*quater*, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale quando:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 2".».

### 39.18

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

#### **"Art. 12-*ter*.**

*(Casi particolari di confisca)*

1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-*quater*, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale quando:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 2.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, comma 2.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale."».

### 39.19

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 12-ter.», con il seguente:*

«Art. 12-ter. - (Casi particolari di confisca) - 1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-*quater*, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale quando:

*a)* l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

*b)* l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

*c)* l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

*d)* l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 2».

---

### 39.20

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 12-ter.», con il seguente:*

«Art. 12-ter. - (Casi particolari di confisca) - 1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-*quater*, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale quando:

*a)* l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

*b)* l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

*e)* l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 2.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, comma 2.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

---

### **39.21**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter.», comma 1, lettera a), sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «duecentomila».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettere b), c), d), f) e g), sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «duecentomila».*

---

### **39.22**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter.», comma 1, lettera b), sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «duecentomila».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettere d), sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «duecentomila».*

---

### **39.23**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter.», comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

### **39.24**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi sei anni dall'esercizio dell'azione penale».

---

### **39.25**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, comma 2».

---

### **39.26**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, comma 2».

---

**39.27**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei dieci anni precedenti la condanna».

---

**39.28**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei sette anni precedenti la condanna».

---

**39.29**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dall'anno precedente il periodo di imposta di riferimento dell'accertamento».

---

### 39.30

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dal periodo di imposta di riferimento dell'accertamento».

---

### 39.31

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi cinque anni dall'esercizio dell'azione penale».

---

### 39.32

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q.1) L'articolo 13 è così sostituito:

"1. Non è punibile per i reati di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto al pagamento dell'imposta nel termine previsto dalla presente legge.

2. I reati di cui al presente decreto non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-*bis*, è dato un termine corrispondente a quello previsto nel piano di rateizzazione per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di

prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

4. La previsione di cui al comma precedente si applica anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione"».

---

### 39.33

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:*

«q.1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario*)  
- 1. I reati di cui al presente decreto non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine corrispondente a quello previsto nel piano di rateizzazione per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

3. La previsione di cui al comma 2 si applica anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione".

*q-ter) all'articolo 13-bis, i commi 1 e 2 sono soppressi».*

---

### 39.34

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q.1) all'articolo 13, comma 3, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sei mesi"».

**39.35**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera q-bis), aggiungere, in fine, le parole: «e al comma 3, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sei mesi"».*

---

**39.36**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q-bis), aggiungere la seguente:*

*«q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».*

---

**39.37**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q-bis), aggiungere la seguente:*

*«q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"».*

---

### 39.38

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q-bis), aggiungere la seguente:*

«*q-ter*) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *q*), pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

---

### 39.39

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q-bis), aggiungere la seguente:*

«*q-ter*) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: 'articolo 99, quarto comma', sono inserite le seguenti: 'di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,'"».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».*

---

### 39.40

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q-bis), aggiungere la seguente:*

«*q-ter*) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "articolo 99, quarto comma,", sono inserite le seguenti: "di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,"».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;*
  - b) *il comma 2 è abrogato.*
- 

### **39.41**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 1, dopo la lettera q-bis), aggiungere la seguente:*

*«q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».*

---

### **39.42**

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti commi:*

*«1-ter. Nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-quater è inserito il seguente:*

**"Art. 10-quinquies.**

*(Limiti all'applicabilità delle soglie di rilevanza penale)*

Fatti salvi i casi di comportamenti fraudolenti del contribuente, ai fini del calcolo dell'ammontare delle imposte non versate di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si tiene conto dell'importo corrispondente all'ammontare dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 di cui il contribuente è titolare ancorché sia privo delle certificazioni cui all'art. 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; ai fini della determinazione della soglia di punibilità, i crediti di cui al presente articolo non possono essere considerati più di una volta".

1-*quater*. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è aggiunto il seguente comma:

"3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il fatto non costituisce reato quando non ha arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e la neutralità del tributo non risulta violata. Tale causa di esclusione non si applica qualora il contribuente abbia consapevolmente preso parte ad una frode fiscale".

1-*quinquies*. All'art. 25-*quinquiesdecies*. - (*Reati tributari*) è aggiunto il seguente comma:

"2. Nel caso di cui al comma precedente, la sanzione non si applica quando il fatto non ha arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e la neutralità del tributo non risulta violata. Tale causa di esclusione non si applica quando le persone indicate nell'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 abbiano consapevolmente preso parte ad una frode fiscale nell'interesse dell'ente"».

---

### 39.43

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 39.44

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 39.45

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Sopprimere il comma 2.*

---

**39.46**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).*

---

**39.47**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sopprimere il comma 3.*

---

**39.48**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sopprimere il comma 3.*

---

**39.49**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«Nei casi previsti dai commi precedenti, non si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».*

---

**39.50**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sostituire il comma 3 con il seguente: «Nei casi previsti dai commi precedenti non si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere e), d) ed e)».*

---

**39.51**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 25-quinquiesdecies», comma 3, sopprimere le parole: «c), d), e)».*

---

**39.52**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies », al comma 3, sopprimere le parole: «c), d), e)».*

---

**39.53**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: «lettere e), d) ed e)» aggiungere le seguenti: «, per una durata non superiore a sei mesi».*

---

**39.54**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: «lettere c), d) ed e)» aggiungere le seguenti: «, per una durata non superiore a sei mesi».*

---

**39.55**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre*

interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione».

---

### **39.56**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione».

---

### **39.57**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74";

b) il comma 4 è abrogato»;

b) *al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 a 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».*

---

**39.58**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione».

**39.59**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.";

b) il comma 4 è abrogato»;

b) *al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 a 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».*

### **39.60**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.";

b) il comma 4 è abrogato».

*Conseguentemente, al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».*

---

### **39.61**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021».

---

### **39.62**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non valgono per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito del mancato pagamento.

3-ter. Le difficoltà economiche di cui al comma 3-bis devono necessariamente essere comprovate da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei revisori o da un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

---

**39.63**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere *d)*, *e)* e *f)* sono soppresse;
  - b) il comma 2 è abrogato;».
- 

**39.64**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "articolo 99, quarto comma" sono inserite le seguenti: "di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,".

3-ter. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere *d)*, *e)* e *f)* sono soppresse;
  - b) il comma 2 è abrogato;».
- 

**39.65**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

---

### 39.66

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "articolo 99, quarto comma", sono inserite le seguenti: "di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74".

3-ter. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G39.100

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», considerato che:

con l'Atto Senato 1638, il legislatore interviene sull'istituto della confisca, ampliandone i casi di applicazione ed altresì introducendo cause di non punibilità da pagamento del debito tributario con l'intento di ricomporre un rapporto tra contribuente ed Erario;

ricordato che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno affrontato il problema della sottoposizione a confisca di un bene che già faccia parte dell'attivo di una procedura fallimentare, o più in genere di natura concorsuale, dando risposte diverse e contrastanti,

ribadito che per una prima tesi (Cass. 45574/2018 III sez.) la confisca non può essere disposta con la sentenza intervenuta dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria poiché presupposto della confisca è che il condannato abbia la disponibilità dei beni, e se i beni sono già assoggettati a procedura concorsuale, tale presupposto non può sussistere perché la dichiarazione di insolvenza comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e la gestione transita in capo al curatore. Per una seconda teoria (Cass. 7550/2019IV Sez.), che ha trovato applicazione nelle ipotesi di confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari

prevista dall'articolo 12-*bis*, comma primo, del decreto legislativo n. 74 del 2000 e nella confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, prevista dall'articolo 322-*ter* del Codice penale per i reati contro la pubblica amministrazione, i beni del fallito, anche se passano nelle mani del curatore, restano del fallito e sono sequestrabili fino alla materiale consegna ai creditori;

preso atto che questa seconda interpretazione riprende i precedenti orientamenti della Cassazione favorevoli alla prevalenza dell'interesse dello Stato alla confisca rispetto alle pretese dei creditori insinuatisi nel fallimento, affermando la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per reati tributari di somme di denaro appartenenti a società fallita, anche quando le somme risultavano assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un intervento, normativo utile a precisare definitivamente un univoco indirizzo indispensabile a garantire certezza del diritto nei casi di confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari prevista dall'articolo 12-*bis*, comma primo, del decreto legislativo n. 74 del 2000 e di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, prevista dall'articolo 322-*ter* del Codice penale per i reati contro la pubblica amministrazione.

---

### **G39.101**

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-*ter* al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta

essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che venga aggiunto in modo esplicito che l'onere della prova spetta all'accusa.

---

### **G39.102**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità, introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 39 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo istituzionale di confronto con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**G39.103**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende, per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-*ter* al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire attraverso ulteriori iniziative normative l'esimente di non punibilità nei casi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

---

**G39.104**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;

il comma 831 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disposizione che imponeva l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, previsto dall'articolo 233-*bis* del TUEL, nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

la predisposizione del bilancio consolidato è diventata quindi facoltativa poiché ora i piccoli comuni «possono non predisporre il bilancio consolidato»;

occorre anche prevedere l'abolizione della contabilità economico-patrimoniale che invece rimane in vigore in quanto la «tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui adempimenti appaiono - per enti di così piccole dimensioni - eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti di abolire il Revisore contabile.

---

**G39.105**

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata);

in particolare, il comma 1 dell'articolo 39 introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 il nuovo articolo 12-ter che prevede l'applicazione dell'articolo 240-bis del codice penale quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa al fine di adottare una normativa che sostituisca la soglia di punibilità anziché con una somma con una percentuale superiore dell'ammontare complessivo degli elementi attivi.

---

**G39.106**

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premessò che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del

codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle entrate a seguito del mancato pagamento.

---

### **G39.107**

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessò che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere di non applicare la sanzione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

---

### **G39.108**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni a altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire l'esimente di non punibilità nei casi qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione.

---

**G39.109**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;

la perdurante crisi economica e finanziaria, le difficoltà di accesso al credito bancario, una pressione fiscale che ha raggiunto livelli ormai insopportabili, i ritardi cronici della Pubblica Amministrazione nel rimborso dei crediti erariali e nel pagamento dei crediti commerciali delle imprese sono fattori che, intrecciandosi in modo perverso, spesso impediscono anche al contribuente onesto di adempiere regolarmente all'obbligo di pagamento delle imposte. Non si tratta di comportamenti dolosi preordinati all'evasione fiscale ma di scelte indotte da «cause di forza maggiore» che pongono il contribuente nella precaria e delicata situazione di inadempienza verso l'Erario,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in oggetto, al fine di valutare l'opportunità di modificare, nel primo provvedimento utile, le disposizioni di cui all'articolo 39, in modo che le responsabilità penali ed amministrative previste non valgano per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, comprovate da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei revisori o da un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito del mancato pagamento.

---

**G39.110**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi al fine di detrarre le spese legali del processo penale, dalle imposte sui redditi all'imputato a cui gli vengono ascritti dal pubblico ministero reati tributari, che sia assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste.

---

**EMENDAMENTI**

**39.0.1**

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 "Imposta di soggiorno" del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previ-

sti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale"».

---

### **39.0.1a**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

"25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti hanno la facoltà di abolire il Revisore contabile"».

---

### **39.0.1b**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri;

di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere delle disposizioni recate dal presente articolo, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2020 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

---

## **Art. 40**

### **40.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ferma restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997; n. 250»

---

### **40.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

«1-quinquies. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G40.100**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni;

la norma prevede al primo comma che a Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), non vengano applicati i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti incisi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;

l'esclusione dai vincoli avrebbe la finalità, indicata dalla norma, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

RFI è una società per azioni, posseduta al 100 per cento da Ferrovie dello Stato, cui è affidato il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria (linee, stazioni, impianti);

la configurabilità della natura di organismo di diritto pubblico va valutata, come noto, alla stregua dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che richiede, ai fini del riconoscimento di tale qualifica, il possesso cumulativo di tre requisiti: i) personalità giuridica; ii) essere istituita per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; iii) dominanza pubblica, ovvero, alternativamente, attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o

da altri organismi di diritto pubblico, gestione sottoposta al controllo di tali soggetti, organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

RFI società di capitali posseduta in modo totalitario da Ferrovie dello Stato, a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e riconosciuta dalla giurisprudenza come organismo di diritto pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 luglio 2004);

il fenomeno delle Società Pubbliche, introdotto per la prima volta in Italia verso la fine del XIX secolo e sviluppatosi ampiamente negli anni '60, ha incontrato un significativo ridimensionamento con le privatizzazioni degli anni '90, ma *la ratio* che aveva ispirato la loro istituzione continuò a creare opinioni contrastanti sul futuro delle stesse;

il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa;

al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 una delega (articolo 18 della legge n. 124 del 2015) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni;

il miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha costituito uno dei principali obiettivi di politica economica dell'ultimo decennio, in cui il controllo della spesa è venuto a costituire un importante strumento per il reperimento di risorse pubbliche, anche ai fini del rilancio della crescita del Paese;

come noto in ordine alle misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione in particolare con riferimento alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di non escludere gli organi collegiali di Rete Ferroviaria Italiana dai vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 41

#### 41.1

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole», inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di contenimento, di cui ai successivi commi 2-bis e seguenti»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di facile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.*

*2-ter. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agro alimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.*

*2-quater. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.*

*2-quinquies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».*

---

## 41.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2-ter. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 2-bis, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli «aiuti de minimis».

2-sexies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

### 41.3

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.

2-ter. Al comma 6-bis, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "emessi da piccole medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti basket band, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo".

2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1-ter, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.».

---

### 41.4

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: "ultradecennale" è sostituita dalle seguenti: "pari o superiore a 5 anni"».

---

#### 41.5

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 3, le parole: "2 milioni e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti; "3 milioni e cinquecentomila euro";

b) al comma 4, le parole: "Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro" sono soppresse».

---

#### 41.6

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle singole operazioni».

---

#### 41.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Sono organi del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione. Il Consiglio Generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico, esprime pareri

su iniziative di modifica eventualmente proposte dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione. Il Consiglio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, imo dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un rappresentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo gratuito. L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione.»

---

## 41.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, le parole da: "il soggetto richiedente" fino a: "euro 300,00", sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto richiedente versa al Fondo una commissione di importo

pari a euro 50,00 per operazioni garantite fino a euro 100.000; importo pari ad euro 100,00 per operazioni di importo garantito tra euro 100,001,00 e euro 350.000,00; euro 150,00 per operazioni di importo garantito oltre euro 350.000,00. Questa sanzione è diminuita del 50 per cento in caso di operazioni in controgaranzia"».

---

#### **41.9**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo dell'operazione finanziaria non è superiore a euro 120.000,00 per singola operazione"».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G41.100**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi;

l'elevato numero di componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni,

la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia la ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;

questa situazione complessa crea difficoltà alle aziende già attive e ostacola la creazione di nuove realtà imprenditoriali e, in più casi, la conseguenza è l'abbandono di questi terreni, con gravi ricadute anche dal punto di vista delle attività di cura della montagna e di difesa idrogeologica,

impegna il Governo:

al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria, a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione fino all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze nei casi di ricomposizione dei fondi agricoli e nel caso di riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

---

#### **G41.101**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare;

il servizio di impollinazione rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;

tra gli apicoltori professionisti la vendita del miele rappresenta la principale fonte di reddito e solo il 31 per cento di loro pratica il servizio di impollinazione, e solo in tre casi incide per oltre il 50 per cento sul reddito aziendale;

la metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire fioriture di piante spontanee o coltivate, in alcuni casi, quando gli apicoltori portano gli alveari negli agrumeti o sui campi di sulla, girasole o trifoglio per la produzione del miele, svolgono in contemporanea un servizio di impollinazione per quelle colture. Un servizio che spesso non è retribuito, anzi in alcuni casi è l'apicoltore stesso a dover regalare qualche vasetto di miele ai proprietari dei fondi a titolo di riconoscenza per aver potuto usufruire del terreno su cui collocare le amie;

molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, dagli agrumi alla vite, all'olivo, alle leguminose e alle foraggere (sulla, trifoglio, erba medica);

l'impollinazione in questo caso non solo è necessaria, ma aumenta anche la produttività degli alberi da frutto e delle piante. L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea;

attualmente il servizio di impollinazione ha un'aliquota ordinaria al 22 per cento. Data l'Iva sfavorevole gli apicoltori piuttosto le vendono ai frutticoltori e questi, una volta finita la stagione della fioritura, bruciano le api con amie e tutto. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata solo da questa percentuale Iva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, la possibilità di ridurre al 10 per cento l'attuale aliquota IVA relativa al servizio di impollinazione.

---

#### **G41.102**

RUSSO, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

il Capo V del disegno di legge in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

considerato che:

ai sensi della Legge 23 agosto 1993, n. 349, l'allevamento di cani assume natura di impresa quando l'allevamento abbia per oggetto almeno cinque fattrici, le quali annualmente producono non meno di trenta cuccioli;

al di sotto di tale soglia, allo stato attuale non esiste una specifica normativa relativa alla tassazione di tale attività;

la tassazione di tale attività comporterebbe, oltre che un'ingente entrata per le casse dello Stato, anche un deterrente alla produzione incontrollata di cuccioli da immettere sul mercato, contrastando, indirettamente, anche i fenomeni di abbandono degli animali e di randagismo;

al fine di configurare l'attività come commerciale si rende dunque necessaria la previsione di uno specifico codice di classificazione delle attività economiche (ATECO),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche volte a prevenire forme di evasione fiscale da parte degli esercenti attività di allevamento e commercializzazione di cani, istituendo uno specifico codice di classificazione delle attività economiche (ATECO) avente ad oggetto l'attività di allevamento e commercializzazione di cani, per quei soggetti che esercitino tali attività fuori da quelle d'impresa agricola.

---

### **G41.103**

RUSSO, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638);

premesso che:

il Capo V del disegno di legge in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

considerato che:

la previsione di specifici codici di classificazione delle attività economiche (ATECO) contribuisce a prevenire l'evasione fiscale nelle categorie di riferimento e, inoltre, conferisce maggiore considerazione sociale e riconoscimento alle attività oggetto di classificazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche dirette a prevenire forme di evasione fiscale da parte degli esercenti attività di addestramento, educazione ed istruzione cinofila, modificazione comportamentale per cani con alterazioni comportamentali o comportamenti disfunzionali, istituendo a tal fine specifici codici di classificazione delle attività economiche (ATECO).

---

#### **G41.104**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

molti comuni, come già avvenuto con la Tarsu e con la Tares, sono soliti equiparare l'attività agrituristica a quella turistico-alberghiera applicando agli agriturismi le medesime tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera;

tale equiparazione è motivata dal fatto che non essendo previsto un codice Ateco per l'agriturismo, le relative normative di riferimento prevedevano l'assimilazione ad una categoria omogenea;

dal punto di vista della qualità dei rifiuti prodotti non vi è alcuna distinzione fra l'attività turistico-alberghiera e quella di agriturismo in quanto si tratta della stessa tipologia di rifiuti soggetti a smaltimento. Quello che invece differenzia le due attività riguarda la qualità del servizio prestato da parte del comune che gestisce lo stesso in regime di privativa. Infatti, mentre gli alberghi usufruiscono di un servizio puntuale di raccolta localizzato in prossimità delle stesse strutture alberghiere, viceversa per quanto concerne gli agriturismi, ubicati necessariamente fuori dal perimetro urbano, la raccolta avviene, il più delle volte, presso il primo punto di raccolta utile;

ciò significa che il servizio di raccolta è parziale in quanto il titolare dell'agriturismo si fa carico del trasporto dei rifiuti al suddetto punto di raccolta che, nelle maggior parte dei casi, risulta distante dall'azienda agricola, se è pur vero che le normative in materia di Tarsu e di Tares hanno previsto la possibilità per i comuni di inserire nei rispettivi regolamenti una particolare riduzione tariffaria, non superiore al 40 per cento, nei casi in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nella maggior parte dei casi gli stessi comuni non l'hanno applicata. Per tale considerazione, si rende quindi opportuno, ricomprendere fra i locali cui è possibile applicare la riduzione tariffaria ai fini della TARI anche gli agriturismi che, sebbene qualificati, ai fini fiscali, come fabbricati strumentali dall'articolo 9, comma 3-bis, lettera e), del decreto-legge n. 557 del 1993, tuttavia sono ancora equiparati agli alberghi per quanto riguarda la produzione di rifiuti solidi urbani e la relativa tassazione connessa al loro smaltimento;

peraltro, la necessità di differenziare la disciplina in materia di TARI a favore degli agriturismi rispetto a quanto i comuni prevedono per gli alberghi è confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con la recente sentenza del 19 febbraio 2019, n. 1162 secondo cui «a parificazione tariffaria tra alberghi e agriturismi dunque sarebbe affetta da eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. È necessaria una classificazione

autonoma (con apposite sottocategorie), e alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nel comma 659 della legge n. 147 del 2013 anche ai fabbricati rurali destinati all'agriturismo.

---

### **G41.105**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;

in particolare il decreto risulta carente di disposizioni urgenti in materia fiscale per un vero rilancio del settore agricolo e non persegue quella semplificazione burocratica, che il precedente governo aveva avviato, e che questo decreto sembra ora invertirne la tendenza complicando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese,

una disposizione che si sarebbe potuta introdurre, in quanto urgente ed oltretutto indispensabile per la sopravvivenza di migliaia di imprese agricole, è quella relativa alla necessità di elevare la soglia massima oltre la quale scatta l'obbligo della certificazione antimafia su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei;

si tratta di un peso burocratico che grava su 135.000 imprenditori agricoli in Italia per un importo medio erogato ciascuno tra i 10 ed i 15.000 euro medi. I problemi veri con la certificazione antimafia non sono da rinvenirsi ha questi piccoli produttori che lavorano la terra con enormi sacrifici,

la legge n. 161 del 2017 ha introdotto, modificando gli articoli 83 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), la necessità della documentazione antimafia su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei; gli organismi pagatori si sono trovati, pertanto, nella condizione di gestire più di un milione di certificazioni antimafia, con ripercussioni negative e immediate sui termini di pagamento stabiliti dalla normativa dell'Unione europea per le erogazioni agricole;

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge lo dicembre 2018 n. 132, ha disposto che «Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019»;

la preoccupazione maggiore era riferita al possibile inasprimento burocratico e al rischio di blocco dei pagamenti per centinaia di migliaia di aziende agricole, derivante dalla mancata produzione della richiesta documentazione antimafia, che le imprese sono tenute a fornire per poter accedere ai contributi comunitari; il suddetto decreto-legge, quindi, poneva fine ai timori di molti piccoli produttori di doversi scontrare con una burocrazia che frena il recepimento di risorse in molti casi vitali per la sopravvivenza delle aziende, questo perché il mutamento del quadro normativo ha comportato un aumento ingente della mole di lavoro a carico degli uffici preposti a richiedere la documentazione antimafia;

a fronte di questo consistente aggravio della quantità di aziende per le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia, l'attuale normativa pone un ulteriore ostacolo non consentendo l'utilizzo di una informativa antimafia, in corso di validità, richiesta per un dato procedimento anche per altri procedimenti che la stessa azienda ha attivato nel medesimo periodo,

si ritiene necessario stabilizzare l'importo di 25.000 euro quale importo soglia oltre il quale è necessario acquisire la documentazione antimafia nella erogazione a favore delle imprese agricole. Tale soglia, risulta essere sufficientemente bassa da poter rappresentare una effettiva garanzia nella corretta erogazione dei contributi agricoli. Di contro un ulteriore aumento del numero di soggetti coinvolti, che deriva dalla riduzione della soglia a 5.000 euro a scadenza della proroga ottenuta con il decreto-legge n. 113/2018, rappresenterebbe un onere insostenibile per i soggetti erogatori, per le Prefetture ma soprattutto per le imprese agricole che verrebbero coinvolte a fronte di contributi sostanzialmente bassi;

nella logica della semplificazione burocratica e della riduzione della pressione fiscale per le imprese agricole,

impegna il Governo:

a prevedere con urgenza, stante l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2019, di innalzare la soglia necessaria al di sopra della quale è richiesta la documentazione antimafia possibilmente in maniera strutturale, portandola dai 5.000 euro previsti a partire dal 2020 agli attuali 25.000 euro, in quanto se non si attenuano gli effetti, la nonna rischia di produrre un impatto burocratico di notevoli dimensioni, nonché a prevedere disposizioni urgenti che prevedano l'eliminazione del limite temporale di utilizzabilità ed efficacia della documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto e procedimento anche per procedimenti diversi inerenti il medesimo soggetto.

---

## **Art. 41-bis**

### **G41-bis.100**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

ad oggi sono ancora molti gli enti locali nei quali a seguito di eventi calamitosi gli abitanti dei relativi immobili si trovano, spesso a distanza di anni, nell'impossibilità di rientrare all'interno delle proprie case, ma ciononostante sono ancora gravati dal pagamento delle imposte erariali locali e nazionali;

dal 14 giugno 2016 dodici famiglie di Bernareggio, nel Monzese, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, a causa del collasso della strada che ha provocato danni ingenti agli immobili limitrofi;

la semi-implosione del condominio, derivante dallo smottamento e dalle bombe d'acqua, ha provocato un cedimento di un'area pari a 10 mila metri quadri, squarciando la strada e aprendo un cratere profondo quasi cinque metri;

il forte temporale della notte tra il 13 e il 14 giugno e il crollo del terreno hanno interessato anche un tratto di condotta fognaria di acque piovane;

ben 12 famiglie residenti nella palazzina al civico 52 di via Dante risultano ancora allontanate dalle loro abitazioni, dichiarate inagibili a causa dei numerosi danni subiti;

la strada era poi stata riaperta a dicembre 2017, ma si trattava ancora di un cantiere. Terminati gli interventi necessari per completare il progetto definitivo, si è proceduto con l'intervento per il ripristino integrale della via, che comporterà un lavoro di ripristino del materiale inerte idoneo nei primi 40 centimetri di strada su cui, una volta ricompattato, verrà ripristinato il tondo stradale e i tappetino di asfalto finale;

le famiglie interessate, oltre ad essere state sfatiate e dimenticate, stanno continuando a pagare, in aggiunta all'affitto delle nuove abitazioni, anche il mutuo della vecchia abitazione e le ipoteche e le rate all'amministrazione di condominio;

le vittime coinvolte sono ancora in attesa che le istituzioni stabiliscano le esatte responsabilità;

l'accesso alla strada è impedito da reti e sbarramenti, i punti in cui il terreno è ceduto sono stati ricoperti con terriccio. I cartelli di lavori in corso

sono datati giugno 2016 e ad oggi la situazione è rimasta invariata rispetto a tre anni fa;

ricordato che:

con atto di sindacato ispettivo n. 4-03411, tuttora giacente privo di risposta, il firmatario chiedeva al Governo di attivarsi per una soluzione volta alla sospensione del pagamento delle imposte locali e dei mutui per le vittime di calamità naturali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa per sostenere le vittime di calamità prevedendo l'ipotesi della sospensione dei mutui relativi alle abitazioni inagibili a seguito degli eventi calamitosi in premessa.

---

## EMENDAMENTI

### **41-bis.0.1**

FREGOLENT, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

#### **«Art. 41-ter.**

*(Modiche all'articolo 10 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145 recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole; "da 2.000 euro a 15,000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a 18.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza."

b) al comma 2, le parole: "da 2.000 euro a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a 18,000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza".

c) al comma 3, le parole: "da 1.000 euro a 8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 11.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza."».

---

## Art. 42

### 42.1

SAPONARA, CANDIANI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché di ulteriori 15 milioni per l'anno 2020 destinanti ai comuni che esercitano le funzioni informa associata.».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

### 42.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Riscossione degli avvisi di accertamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica)*

1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui

rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.».

---

## **42.0.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 42-bis.**

*(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)*

1. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine fino al termine del periodo";

*b)* sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **Art. 43**

#### **G43.100**

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che a decorrere dal 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi

ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca - in ragione di un'aliquota del 21 per cento - sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali;

successivamente, l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, estende il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;

l'introduzione della cedolare secca per le locazioni private ha indubbiamente prodotto dei vantaggi per i proprietari. In particolare, la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva Irpef, ha consentito a molti proprietari di immobili di risparmiare sulle imposte dovute e, parallelamente è stato posto un freno al fenomeno degli affitti in nero, effetti che sono stati sicuramente estesi anche agli affitti commerciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 e 2020.

---

### **G43.101**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la locazione è un contratto con il quale una parte, detta locatore, si obbliga a permettere ad un altro soggetto, detto conduttore o locatario, l'utilizzo di un bene immobile per un periodo determinato in cambio di un corrispettivo, cosiddetto canone;

la disciplina del contratto di locazione prevede obblighi per entrambe le parti. Il locatario ha l'obbligo, in particolare, di versare il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione entro le scadenze convenute. Tuttavia, il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione. Pertanto, anche in caso di morosità del locatario, il locatore è tenuto a pagare le relative imposte;

l'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non

percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. 1 e) le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare»;

il suddetto articolo 23 non comprende i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale, creando un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi dei locatori di tale tipologia di immobili che sono costretti a subire il danno derivante dalla mancata riscossione dei canoni di locazione, nonché la beffa di non poter recuperare le imposte versate sul reddito non percepito, anche se accertato nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;

tale contraddizione si verifica in quanto, in moltissimi casi di morosità degli inquilini che si riflettono sui proprietari, costretti a pagare le imposte anche sui canoni che non hanno incassato, non rappresentano la regola assoluta, poiché sono previste specifiche e limitate eccezioni;

in generale, i redditi delle persone fisiche - esclusi quelli conseguiti in regime di impresa - sono dichiarati e soggetti a tassazione nell'anno in cui sono percepiti: si applica pertanto il principio di cassa. Tale principio è oggetto di deroga per quanto concerne i redditi fondiari e, in particolare, dei fabbricati che sono imputati nel periodo di imposta in cui si è verificato il possesso del bene indipendentemente dalla percezione del reddito; di conseguenza ne deriva che, nell'ipotesi in cui il locatario non paghi i canoni, i canoni medesimi concorreranno comunque alla formazione del reddito complessivo del locatore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza di cui in premessa, eliminando il requisito dell'uso abitativo dell'immobile, ai fini dell'imputazione dei redditi fondiari, di cui all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 198.

---

## EMENDAMENTI

### 43.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 marzo 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade.».

---

## **Art. 44**

### **44.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, resta vigente, con carattere di assoluta priorità per le permutate con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, per le quali siano pervenute all'Amministrazione, entro il termine del 1° ottobre 2019, anche in via autonoma e spontanea, proposte e/o manifestazioni di interesse, ai sensi del medesimo comma 6-ter, che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per lo Stato nel triennio 2020-2022».

---

## Art. 45

### 45.1

STABILE, DAL MAS, RIZZOTTI

*Al comma 1-bis, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis. Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

*"4-bis. A decorrere dall'anno 2020, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni autonome e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.*

*4-ter. Le regioni autonome e le province autonome provvedono alle attività di cui al comma 4-bis nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».*

---

### 45.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 4-bis è abrogato».*

---

### 45.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:*

*«1-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "«Il direttore sanitario è un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico" e dopo le parole: "il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o*

economiche che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico,"».

---

#### 45.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

«1-*quinquies*. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

---

#### 45.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:*

«1-*quinquies*. Al comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nei reddito complessivo di cui alla lettera *a*), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."».

---

## 45.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:*

«1-*quinquies*. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12-*bis*: "12-*bis*. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12."».

---

## 45.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:*

«1-*quinquies*. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, in considerazione della approvazione del DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502' e della variazione di prevalenza, rispetto al 2011, delle fasce anziane della popolazione e della cronicità correlata al crescente invecchiamento della popolazione, possono programmare un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni di cui trattasi nel presente comma pari al 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Detto incremento del 10 per cento viene applicato ogni due anni, e dall'anno 2024, fermo restando il livello di spesa ottenuto nel 2023 in forza dell'applicazione del predetto incremento, lo stesso è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale che tenga conto del diverso mix di erogatori pubblici e privati accreditati nelle differenti realtà regionali, della variazione di prevalenza delle fasce anziane della popolazione e della prevalenza di soggetti affetti da patologie croniche stimabili con l'utilizzo degli algoritmi di stratificazione sviluppati dal Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e le province autonome. Il predetto incremento percentuale del 10

per cento può valere anche per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza solo se viene previsto negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. In mancanza dei succitati accordi vale per i residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza il valore delle prestazioni riferito all'esercizio 2017. Il predetto incremento del 10 per cento è subordinato alla attribuzione delle risorse aggiuntive dalle ASL agli erogatori di diritto privato secondo quanto previsto all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e con l'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi nel rispetto delle previsioni del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'attesa e dei crescenti bisogni legati al mutato scenario demografico ed epidemiologico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per le prestazioni di alta specialità e salvavita, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, possono essere programmate, per tutti i cittadini, anche quelli residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, percentuali di incremento differenti rispetto a quella del 10 per cento solo se, nel caso di residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, gli incrementi sono previsti negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo."»;

*b)* al quarto periodo dopo le parole "alta specialità" sono aggiunte "e salvavita";

*c)* al quinto periodo sono abrogate le parole "In sede di prima applicazione";

*d)* sono abrogati il sesto, il settimo e l'ottavo periodo».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G45.100**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

secondo le ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, i presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono oltre 12 mila, per un'offerta complessiva pari a oltre 390 mila posti letto;

nei prossimi anni, le strutture in questione sono destinate ad aumentare ulteriormente i propri volumi di attività, a causa degli scenari socio-demografici in atto, caratterizzati dal progressivo invecchiamento della popolazione;

è, quindi, evidente la necessità di assicurare la qualificazione delle strutture pubbliche e di incentivare altresì l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento presso quelle private, anche attraverso incentivi fiscali, al fine di adeguarne le caratteristiche ai bisogni della crescente popolazione anziana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse alla riqualificazione delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie pubbliche attive nel nostro Paese, nonché di prevedere agevolazioni fiscali in favore di quelle private, nella forma del credito di imposta, nell'ottica di rendere i contesti in questione maggiormente efficienti, moderni e rispondenti ai bisogni assistenziali delle persone che vi risiedono, garantendo la tutela piena ed effettiva dei loro diritti fondamentali.

---

**G45.101**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il farmaco talidomide fu venduto negli anni cinquanta e sessanta come sedativo e anti-nausea e venne successivamente ritirato dal commercio in seguito alla scoperta della teratogenicità di uno dei suoi enantiomeri. Molte donne trattate con talidomide, infatti, hanno dato alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, come amelia (assenza degli arti) o focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti);

l'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha riconosciuto in favore delle persone affette da sindrome da talidomide il diritto all'assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

tuttavia, in sede di applicazione della norma, molte di queste persone non sono riuscite ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo dovuto entro il termine ultimo stabilito dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163;

infatti, il regolamento attuativo sopra citato, ha richiesto, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide, senza tenere conto del notevole lasso temporale trascorso dalla sua commercializzazione, e ancora senza tenere conto del fatto che la documentazione in questione non fosse all'epoca neppure necessaria per l'assunzione di tale specialità medicinale, la cui somministrazione avveniva frequentemente in occasione delle visite presso il medico di famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide;

a valutare l'opportunità di modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, nella parte in cui richiede la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini de riconoscimento del suddetto indennizzo.

---

**G45.102**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

in base alle ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, nei presidi socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono assistite oltre 380 mila persone, di cui quasi 288 mila (il 75,2 per cento) hanno un'età superiore ai 65 anni;

i numeri in questione sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e dell'incessante calo della natalità;

al momento attuale, infatti, è la famiglia a ricoprire un ruolo centrale nelle attività di cura e assistenza. Gli scenari sociodemografici in atto, tuttavia, determineranno la crescita della domanda di assistenza e la riduzione dei componenti familiari disponibili. Il sistema di sostegno informale sul quale si fonda la realtà italiana potrebbe, conseguentemente, entrare in crisi;

tali fenomeni rendono evidente la necessità di un intervento normativo che incida con misure di alleggerimento fiscale a vantaggio dei moltissimi cittadini che hanno la necessità di rivolgersi alle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare il sistema delle agevolazioni fiscali previste in favore dei cittadini che, per l'assistenza diretta o di un proprio familiare, sono costretti a rivolgersi ad una struttura residenziale socioassistenziale o sociosanitaria, introducendo appositi benefici anche in relazione alla quota non sanitaria delle rette pagate e rimodulando i limiti eccessivamente stringenti previsti in materia dalla normativa vigente.

---

### G45.103

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

i soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimentare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione;

il rispetto del suddetto regime alimentare può diventare un problema nel momento in cui le persone affette da celiachia si trovano a dover consumare alimenti al di fuori delle mura domestiche. Sono ancora molti, infatti, gli esercizi di ristorazione che non dispongono di piatti *gluten free*, preparati in maniera tale da garantire l'assenza di contaminazioni, anche nelle aree pubbliche maggiormente frequentate come ospedali, scuole, università, stazioni e aeroporti;

tale situazione è fonte di gravi disagi per i soggetti affetti da celiachia, sia sotto il profilo sociale, dato il numero limitato di punti di ristoro disponibili, sia sotto il profilo del benessere fisico, considerati i rischi derivanti dal consumo di alimenti non idonei;

nonostante la crescita degli ultimi anni, la diffusione degli esercizi a misura di celiaco rimane ostacolata da numerosi fattori che incidono negativamente sulla remuneratività dell'attività. Un ristoratore *gluten free*, infatti, spende cifre mediamente maggiori per le materie prime, è tenuto a prestare molta attenzione alla contaminazione, deve adibire un'area riservata alla preparazione dei cibi senza glutine e garantire altresì la formazione adeguata del personale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate agevolazioni fiscali in favore degli esercizi di ristorazione che effettuano investimenti sulla formazione del personale, sull'adeguamento dei locali e sull'acquisto delle attrezzature e delle materie prime, al fine di garantire la disponibilità continua di alimenti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia.

---

**G45.104**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

secondo le ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, i presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono oltre 12 mila, per un'offerta complessiva pari a oltre 390 mila posti letto;

nei prossimi anni, le strutture in questione sono destinate ad aumentare ulteriormente i propri volumi di attività, a causa degli scenari socio-demografici in atto, caratterizzati dal progressivo invecchiamento della popolazione;

è, quindi, evidente la necessità di assicurare la qualificazione delle strutture pubbliche e di incentivare altresì l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento presso quelle private, anche attraverso incentivi fiscali, al fine di adeguarne le caratteristiche ai bisogni della crescente popolazione anziana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse alla riqualificazione delle strutture residenziali socioassistenziali e so ciò sanitarie pubbliche attive nel nostro Paese.

---

**G45.105**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la celiachia è una malattia permanente su base infiammatoria che colpisce l'intestino tenue, causata da una reazione autoimmune al glutine, la frazione proteica di alcuni cereali come il grano, l'orzo e la segale;

l'unica terapia ad oggi disponibile per la celiachia è rappresentata da un corretto e rigoroso regime alimentare. I soggetti celiaci devono escludere dalla dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad

esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione,

la normativa vigente prevede l'erogazione gratuita degli alimenti specificamente formulati per soggetti celiaci solamente entro un certo limite di spesa che, peraltro, è stato recentemente abbassato con decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018;

non è prevista, invece, nessuna agevolazione fiscale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti in questione, sebbene sia ben noto il costo più elevato che gli stessi presentano rispetto ai corrispondenti prodotti con glutine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni di natura fiscale in relazione alle spese sostenute dai soggetti affetti da celiachia per l'acquisto di prodotti senza glutine specificamente formulati per le loro esigenze alimentari.

---

## EMENDAMENTI

### 45.0.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)*

1. Dopo l'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

**"Art. 15-bis.**

*(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)*

1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.

2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:

a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;

b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;

c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.

3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.

5. Ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26."».

## 45.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 45-bis.**

*(Disposizioni per riqualificare e migliorare presidi socioassistenziali e sociosanitari e migliorare la qualità di vita delle persone residenti e ricoverate)*

1. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, ai presidi socio-assistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio

1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, e 50 milioni di euro per gli anni 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

### 45.0.3

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Personale enti servizio sanitario)*

1. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

2. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito

della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale."».

---

#### **45.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa)*

1. Al comma 536 della legge di bilancio 2019 n. 145, dopo le parole: "tutte le strutture private" sono aggiunte le seguenti parole: "odontoiatriche"».

---

#### **45.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Sanzioni pubblicità sanitarie ingannevoli)*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui ai commi precedenti.».

---

#### 45.0.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Esenzioni in favore delle vittime di atti dolosi di violenza fisica)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sul presupposto della denuncia di cui al comma 1, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### 45.0.7

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Ammodernamento tecnologico mammografi)*

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse

di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma.».

---

## **Art. 46**

### **46.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G46.100**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 46 ha introdotto la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia che hanno avuto presenze turistiche in un numero venti volte superiore a quello dei residenti, di applicare la tassa di soggiorno nella misura dell'importo massimo di 10 euro per notte, mentre attualmente il limite massimo è di 5 euro;

il gettito della tassa di soggiorno, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

il settore turistico-alberghiero inevitabilmente viene toccato da tale incremento dell'imposta di soggiorno;

l'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto con misure per il contrasto all'evasione nel settore turistico e il comma 2, in particolare, ha previsto che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le Strutture ricettive, compilate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la previsione dell'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche alle locazioni brevi e prevedere, contestualmente che il Ministero dell'interno comunichi i relativi dati anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che ai comuni, al fine di avere un monitoraggio maggiore.

---

## EMENDAMENTI

### 46.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis**

*(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto ShockIRES))*

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite al comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

*a)* le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

*b)* almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

*a)* quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*b)* quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;

*c)* quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

## **46.0.2**

PICETTO FRATIN, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 46-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'articolo 17-ter è abrogato;

*b)* all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: "nonché a norma dell'articolo 11-ter" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **Art. 46-bis**

#### **G46-bis.100**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la Repubblica italiana, come previsto in Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione,

al fine di garantire tale sviluppo risulta essenziale finanziare e promuovere adeguatamente le Accademie di Belle Arti, colonna portante della conservazione e della divulgazione della cultura artistica e del patrimonio storico-artistico;

tali istituti, per la rilevanza della loro funzione educativa e formativa, potrebbero svolgere appieno la loro funzione in adeguati sedi di rilevanza storico-artistica, così completando appieno la loro funzione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico.

---

#### **G46-bis.101**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli istituti tecnici e gli istituti professionali offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, favorendo, al contempo, lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro;

tali istituti sono dotati di macchinari e strumenti di laboratorio scarsi in termini di quantità e qualità;

l'utilizzo di macchinari obsoleti comporta anche il rischio della sicurezza degli studenti, oltre che una oggettiva del loro diritto allo studio;

ricordato che:

il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61, in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale prevede ore di attività di laboratorio raddoppiate rispetto al passato;

ritenuto, pertanto, che:

è oltremodo necessario reinvestire sulla dotazione di nuovi macchinari, più sicuri e maggiormente performanti, ai predetti Istituti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie per la messa a norma dei laboratori degli Istituti tecnici e professionali, esonerando tali istituti dal versamento dell'Iva per l'acquisto di beni strumentali.

---

## EMENDAMENTI

### **46-bis.0.1**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-ter.**

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro dal 2020.*

---

**46-bis.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-ter.**

*(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)*

1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è stabilita in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

**46-bis.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-ter.**

*(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)*

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

---

#### **46-bis.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-ter.**

*(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012-e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)593 8 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

---

## **Art. 47**

### **47.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1.1 Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

1.2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi tenitori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente"».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G47.100**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 47, comma 1-*bis*, del provvedimento in esame introduce una specifica proroga per consentire fino al 31 dicembre 2020 la circolazione di quei veicoli - il cui uso è vietato dal 1° gennaio 2019 su tutto il territorio nazionale già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori;

tale misura si fonda sulle particolari caratteristiche geografiche e sulle peculiari esigenze logistiche che le isole minori manifestano in materia di servizi;

al riguardo appare opportuno considerare che l'attuale normativa di Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive

2003/54/CE e 2003/55/CE (articolo 38 del decreto legislativo lo giugno 2011, n. 93) ha imposto ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale, prevedendo una deroga in favore dei soli soggetti che servono meno di 25.000 punti di prelievo ed escludendo le imprese elettriche delle isole minori;

queste ultime, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e delle reti isolate sono certamente le migliori candidate a garantire il progressivo abbandono della generazione termoelettrica e il perseguimento di uno sviluppo energetico più sostenibile anche attraverso i nuovi strumenti incentivanti pensati per le isole minori, che permetteranno di avviare in tempi brevi gli investimenti necessari per una produzione da fonti rinnovabili (delibera ARERA 558/2018/R/efi, recante Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse);

l'adeguamento agli obblighi di separazione funzionale, oltre a costituire un onere organizzativo non giustificabile per le imprese minori, determinerebbe un maggior costo complessivo di circa 3.000.000 di euro, posto interamente a carico dei consumatori nazionali, per effetto del meccanismo di integrazione tariffaria, attraverso un corrispondente aumento della componente tariffaria Auc4RIM,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto legislativo lo giugno 2011, n. 93, eliminando l'inciso con il quale si impone anche alle imprese minori, beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale.

---

## EMENDAMENTI

### 47.0.1

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Credito di imposta per la sicurezza)*

1. Per l'adozione o la sostituzione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza digitale, di sistemi di allarme, nonché la stipula di contratti con istituti di vigilanza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle imprese di vendita al dettaglio e all'ingrosso, distributori di carburante, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de *minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190 della legge 24 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 48

### 48.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-*bis*. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori, A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo"».

---

## **Art. 49**

### **49.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Al comma 1, lettera b), dopo la lettera c-quinquies), aggiungere la seguente:*

*«c-sexies) progetti per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».*

---

### **49.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

### **49.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Misure per semplificare l'iter delle gare)*

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa.

13-ter. Per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto."».

---

#### **49.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

*b)* all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

*c)* all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

---

#### **49.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 49-bis.**

*(Spese di giustizia)*

1. All'articolo 157 del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "a ruolo, il concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "campione, l'ufficio giudiziario";

*b)* il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 212 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

*a)* al comma 1 le parole: "ad iscrizione a ruolo," sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione a mezzo funzionario unep,".

3. All'articolo 213 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione".

4. All'articolo 214 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione".

5. All'articolo 215 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione".

6. L'articolo 216 del T.U.S.G. 115/2002 è abrogato.

7. All'articolo 217 del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nel modello di pagamento e nel campione devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte dell'ufficio".

8. All'articolo 218 del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita con la seguente: "campione";

b) al comma 2 la parola: "ruolo" è sostituita con la seguente: "campione".

9. All'articolo 222-ter del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "notifica, ai sensi dell'articolo 157 e seguenti del codice di procedura penale, l'invito al pagamento ed il modello di pagamento, con l'espressa, avvertenza che procederà alla riscossione a mezzo funzionario unep, in caso di mancato pagamento entro il termine di una mese dalla notifica";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il debitore è tenuto a depositare presso l'ufficio la ricevuta di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento".

10. L'articolo 227 del T.U.S.G. 115/2002 è abrogato.

11. All'articolo 230 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione".

12. All'articolo 248 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma le parole: "ad iscrizione a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione a mezzo funzionario unep".

13. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 486/1948 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "giudiziari" è soppressa».

---

## **Art. 50**

### **50.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;

b) al comma 855 le parole: "del 30 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 marzo 2020"».

---

### 50.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50.1.

*(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

"2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debtrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241."

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## **Art. 50-bis**

### **50-bis.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato al finanziamento di interventi legislativi volti a valorizzare il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le attività da esso svolte a favore della collettività.

2-quater. I commi 106 e da 162 a 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2-quinquies. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale";

b) al comma 13, primo periodo, le parole da: ", anche attraverso il ricorso alla Struttura" fino alla fine del periodo sono soppresse.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 2-quater e 2-quinquies;

b) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2022 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G50-bis.100**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 50-bis, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, riferiti alle annualità precedenti al 2019, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;

con riguardo al Corpo dei Vigili del Fuoco esiste il noto e annoso problema della disparità di trattamento e di tutele contrattuali tra loro e le altre Forze di polizia, pur sempre ricadenti sotto il Ministero dell'interno;

secondo alcune stime fatte dalle organizzazioni sindacali del Corpo, i Vigili del Fuoco percepirebbero mediamente settemila euro in meno all'anno rispetto al personale delle forze di polizia, nel complesso, quindi, l'inferiorità retributiva sofferta dal personale ammonterebbe al 20 per cento in meno rispetto al trattamento previsto per i pari grado operanti nella Polizia di Stato;

risultano altresì mancanti alcuni peculiari istituti previdenziali, previsti in favore degli alta Corpi dello Stato a compensarne le specificità operative e gli associati profili di rischio professionale;

con il precedente Governo Conte I, il Ministero dell'interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco avevano quantificato in circa 216 milioni di euro la cifra occorrente per l'allineamento retributivo con le Forze di polizia,

impegna il Governo:

a garantire continuità agli impegni recentemente assunti in questa Camera, anche in sede di comunicazioni sulle linee programmatiche, dando sempre maggiore concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine, già

attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione.

---

**G50-bis.101**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 50-*bis*, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, riferiti alle annualità precedenti al 2019, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 sul riordino del Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha spostato 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziare dai Ministeri per altri programmi;

il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato per 122 milioni con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);

per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo ha deciso di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai Carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;

il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po' alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incre-

mentare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche per finanziare anche il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate in modo da poter garantire un adeguato livello di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza intaccare le somme per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica già stanziare.

---

## Art. 52

### G52.100

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 52 del provvedimento reca incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono rinviando le modalità di applicazione dell'incentivo ad un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

l'emanazione tardiva del regolamento attuativo da parte del Mit il 23 ottobre scorso e l'entrata in vigore dell'obbligo e delle sanzioni il 7 novembre, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta (ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi), ha comportato la protesta di numerosi genitori e famiglie che si sono rivolti addirittura all'associazione dei consumatori per capire cosa e dove comprare, atteso che i fornitori non erano ancora pronti col prodotto da immettere in commercio, dal 7 novembre ad oggi diversi genitori sono stati multati per inosservanza all'obbligo di legge;

la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito all'articolo 52, che proroga l'entrata in vigore delle sanzioni al 6 marzo 2020, crea ancora più confusione oltre che una evidente disparità di trattamento, considerato che la sospensione delle sanzioni deve aver luogo a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto -legge, ponendo le forze dell'ordine nella paradossale situazione

di dover sanzionare nel frattempo ovvero di non poter fare il proprio dovere ottemperando ad un obbligo di legge,

impegna il Governo:

al fine di ripristinare l'equità di trattamento tra tutti i soggetti interessati dalle disposizioni recate da lesse n 117 del 2018 e salvaguardare comportamenti paradossali in capo alle Forze dell'ordine, a valutare l'opportunità di annullare attraverso ulteriori iniziative normative le sanzioni finora applicate per inosservanza all'obbligo di installazione del dispositivo antiabbandono ed emanare un provvedimento di propria competenza che dispensi le forze dell'ordine dall'elevazione delle multe nelle more dell'entità in vigore del provvedimento in esame.

---

## **G52.101**

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

valutato l'intervento normativo recato dall'articolo 52 del provvedimento, in materia di incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono;

ricordato che la legge 1° ottobre 2018, n. 117, cosiddetto «salva-bébé», fortemente voluta dalla Lega per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi ed evitare il ripetersi di simili tragedie, prevedeva un periodo temporale di 120 giorni per l'entrata in vigore dell'obbligo di installazione dei sistemi antiabbandono e delle relative sanzioni per inottemperanza all'obbligo medesimo;

preso atto del caos di scadenze creato dall'attuale maggioranza governativa, dovuto alla tardiva emanazione del regolamento attuativo da parte del Mit il 23 ottobre scorso e l'entrata in vigore dell'obbligo e delle sanzioni il 7 novembre, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta (ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi);

considerato che diverse famiglie, per evitare multa e decurtazione di punti dalla patente, si sono precipitate in acquisti frettolosi e non ragionati, col rischio di aver speso per un prodotto comunque non adeguato allo scopo; alcuni dei genitori attendisti di maggiori chiarimenti, invece, sono stati multati;

evidenziato che l'articolo 52 del provvedimento rinvia le modalità di applicazione dell'incentivo ad un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

ritenuta la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione di mento, che proroga l'entrata in vigore delle sanzioni ai 6 marzo 2020, insufficiente ed iniqua, in quanto penalizza sia chi è già stato multato e sia chi ha già messo mano al portafoglio per l'acquisto del dispositivo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte al fine di ripristinare l'equità di trattamento tra tutti i soggetti interessati delle disposizioni recate dalla legge n. 117 del 2018, a prevedere modalità retroattive per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 52 del provvedimento in esame.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 53

#### 53.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sostituire le parole: «ciascuno degli anni 2019 e,» con le seguenti: «per l'anno 2019 e a 20 milioni per l'anno».*

*Conseguentemente, all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi*

provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

## 53.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5.1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 e di euro 5 milioni per l'anno 2020 da destinare all'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi guida assistita e di sistemi anticollisione ADAS «retrofit» e «aftermarket» su autotreni e autoarticolati immatricolati antecedentemente l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile».

*Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'onere di cui all'articolo 53, comma 5-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2019 e 6 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G53.100

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

dal 2008 gli uffici della Motorizzazione Civile presentano, ormai da tempo, gravi carenze di personale ed organizzative che non permettono un servizio efficiente;

il personale dipendente si è ridotto di oltre un terzo, passando da 5.500 a 3.500 dipendenti, a fronte di un incremento sostanziale del numero delle prove;

gli uffici della motorizzazione civile, oltre ai settori tipici legati al controllo di veicoli e conducenti su base provinciale, si occupano di attività connesse con l'autotrasporto di cose e persone inoltre, a norma dell'articolo 121 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, si prevede che gli esami per la patente di guida siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che devono avere determinati requisiti e frequentare corsi di formazione periodica;

ovunque in Italia, gli uffici della motorizzazione civile sono al collasso, per carenza di personale e inefficienze organizzative, dovute principalmente ai meccanismi di *spending review* a situazione è ben nota da tempo al Ministero, che per tamponare l'emergenza sperava di inviare ne e sedi della motorizzazione una parte dei funzionari e impiegati fra 1 lavoratori in mobilità delle province;

la carenza di personale della Motorizzazione si ripercuote negativamente non solo sul servizio reso agli utenti in termini di attesa, quanto sul lavoro quotidiano che il personale è tenuto a garantire. Negli ultimi anni il Ministero non ha tenuto conto delle reali esigenze riferite ai carichi di lavoro e l'ultima assunzione di personale risale al 1995;

a Brescia, con il blocco del *turn over* ed i pensionamenti i dipendenti passeranno a breve a meno di 34 unità, a fronte di un carico di lavoro in costante aumento. I lavoratori spesso costretti a turni doppi e a volte tripli per garantire le esigenze di servizio a fronte di un'erogazione salariale che a volte i lavoratori percepiscono anche dopo sei mesi dalla prestazione;

in Toscana nel mese di novembre solo il 40 per cento dei richiedenti ha potuto sostenere l'esame, a dicembre ancora meno, circa il 28 per cento

a causa della carenza di esaminatori disponibili mentre i nuovi abilitati non sono ancora operativi perché la direzione territoriale del Centro Italia e Ministero dei trasporti non ha firmato i decreti di nomina. In attesa che arrivino, il direttore della motorizzazione civile di Firenze, per far fronte alle numerose richieste di esami e a la luce della notevole riduzione del personale tecnico ed esaminatore, ha disposto per tre giorni - il 12, il 17 e il 19 dicembre - la chiusura degli sportelli e dei reparti aperti al pubblico,

impegna il Governo:

nel rispetto dei limiti di finanza pubblica a valutare la possibilità di destinare parte del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle scuole guida al personale delle motorizzazioni civili.

---

## EMENDAMENTI

### 53.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Condivisione di veicoli tra privati)*

1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga ai commi 5,7 e 8, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata l'attività di condivisione, dietro corrispettivo, di autoveicoli tra privati per il tramite di piattaforme digitali. Alle transazioni effettuate ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede all'attuazione del presente articolo».

---

### 53.0.2

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis, è aggiunto il seguente: «Art. 22-ter. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 13.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190 della legge 24 dicembre 2014, n. 190».

### 53.0.3

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Incentivi per lo sviluppo della mobilità elettrica)*

1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, sono assoggettate all'imposta sul valore, aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190 della legge 24 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **53.0.4**

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Modifiche all'articolo 198 del codice della strada)*

1. All'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo"».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **Art. 53-bis**

#### **G53-bis.100**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, innalzando a 4.000 euro la soglia

di reddito complessivo ai di sotto della quale i figli possono essere considerati fiscalmente a carico. Il beneficio in questione è stato riconosciuto per i figli di età non superiore a ventiquattro anni;

tale ultimo limite « superato il quale la soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico ritorna quella ordinaria di 2.840,51 euro » è stato calcolato in maniera convenzionale prendendo in considerazione un'età media (ventiquattro anni) a partire dalla quale si presume che il figlio abbia terminato il percorso di formazione e iniziato la propria attività lavorativa;

tuttavia, la disposizione in esame non tiene conto della particolare situazione in cui si trovano i figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. I ragazzi in questa condizione, infatti, permangono a carico dei genitori anche in seguito al compimento del ventiquattresimo anno di età,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delimitare l'ambito di applicazione del suddetto limite, considerando fiscalmente a carico i figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con reddito inferiore a 4.000 euro, anche successivamente al ventiquattresimo anno di età.

---

### **G53-bis.101**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che;

l'inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale, rappresenta un'esigenza indifferibile, riconosciuta dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

al fine di agevolare il suddetto processo di inclusione e di aiutare le persone con disabilità a viaggiare più facilmente da un Paese all'altro, la Commissione europea ha avviato un progetto finalizzato al riconoscimento reciproco dello stato di disabilità, basato sulla *EU disability card* (Carta europea della disabilità);

nel nostro Paese, l'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha dato seguito al progetto in questione, autorizzando la spesa

di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il rilascio della suddetta Carta europea della disabilità,

allo stato attuale, tuttavia, si attende l'adozione del decreto interministeriale attuativo della norma sopra citata, necessario per la definizione dei criteri di rilascio della suddetta Carta, per l'individuazione degli aventi diritto e per la distribuzione della stessa a cura dell'INPS, in conformità alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea;

la mancata attuazione della norma rende difficoltoso l'accesso a una vasta gamma di servizi gratuiti in materia di trasporti, cultura e tempo libero, in regime di reciprocità con gli altri Stati membri, ovvero la loro erogazione a tariffe agevolate, anche in conseguenza dell'applicazione di benefici di natura fiscale,

impegna il Governo:

a promuovere anche attraverso tutte le opportune misure di agevolazioni fiscali l'inclusione sociale, il riconoscimento reciproco delle agevolazioni e la libera circolazione delle persone con disabilità attraverso l'implementazione della Carta europea della disabilità, adottando con priorità il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018.

---

### **G53-bis.102**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli ausili e le carrozzine per disabili svolgono una funzione essenziale nella promozione dell'autonomia delle persone con ridotta capacità di deambulazione, agevolandone gli spostamenti negli spazi interni ed esterni alla propria abitazione;

le carrozzine realizzate con leghe leggere, ultraleggere e, in particolare, quelle elettriche di ultima generazione, possono avere un prezzo molto elevato, anche superiore a 5.000 euro, che spesso rimane a carico dell'assistito per una quota assolutamente non trascurabile,

inoltre, le spese sostenute per l'acquisto degli ausili di cui si discute beneficiano solamente della parziale detraibilità, per una percentuale pari al 19 per cento;

le persone con ridotta capacità di deambulazione dovrebbero trovarsi nelle condizioni di scegliere l'ausilio più adatto alle proprie esigenze,

essendo lo stesso indispensabile per garantire la loro indipendenza funzionale. I prezzi molto elevati e la detraibilità solo parziale della spesa, invece, finiscono frequentemente per condizionare negativamente la scelta in questione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare il sistema delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di carrozzine, poltrone e altri ausili destinati alle persone con ridotta capacità di deambulazione.

---

### **G53-bis.103**

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

le agevolazioni fiscali sull'acquisto di autovetture rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni unite sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

la normativa vigente in materia, ormai da molti anni, non è più al passo con l'innovazione tecnologica che ha interessato il settore auto;

in particolare, si riscontrano gravi incongruenze con riferimento agli incentivi previsti per l'acquisto di auto elettriche. Queste ultime, infatti, sono tagliate fuori dalla detrazione Irpef del 19 per cento in quanto hanno un costo superiore al limite massimo di 18.075,99 euro entro il quale è consentito l'accesso al beneficio in questione;

inoltre, i limiti imposti dalla normativa vigente impediscono l'applicazione dell'Iva agevolata al 4 per cento. L'incentivo in parola, infatti, è previsto unicamente per l'acquisto di autovetture a benzina con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici e per l'acquisto di autovetture diesel con cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici. Le auto elettriche, invece, sono prive di cilindrata e rimangono conseguentemente escluse dai benefici fiscali anche sotto questo profilo;

le vetture elettriche, oltre che ecologiche e tecnologicamente avanzate, sono quelle maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità per la mancanza di marce e per la facilità di conversione alla guida senza

pedali. In maniera del tutto paradossale, peraltro, sono proprio le vetture in questione a non beneficiare delle agevolazioni di cui si discute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aggiornare la normativa vigente in materia al fine di estendere l'applicazione degli incentivi citati in premessa e, in particolare, le detrazioni e Iva agevolata, anche in relazione all'acquisto di auto elettriche destinata alle persone con disabilità.

---

## EMENDAMENTI

### **53-bis.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-ter.**

1. Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:

«10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune.».

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del

suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

### **53-bis.0.2**

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-ter.**

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)*

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

---

### **53-bis.0.3**

GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-ter.**

*(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climateranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria MI, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (*diesel/elettrico*) ed elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008

e al Regolamento (CE) n. 715/2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 2 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino ai 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

*a)* copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

*b)* copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

*c)* originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle medesime risorse.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## Art. 55

### 55.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (Disposizioni per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria nazionale dei materiali d'ammortamento) - 1. Al fine di accrescere la redditività del comparto e incrementare il gettito fiscale, l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria dei materiali d'armamento sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri cui delegare le funzioni di cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto, coordinamento e segreteria.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Comitato».

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza.

I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

5. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività e organizza altresì il Nucleo tecnico-operativo, di seguito NTO, posto alle sue dipendenze, di cui ai commi 9-12.

6. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.

7. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

8. Nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato:

*a)* nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce gli indirizzi del Governo in materia di fabbricazione ed esportazione dei materiali d'armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;

*b)* individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, individuando modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

*c)* definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali d'armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

*d)* incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali d'armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;

*e)* orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;

*f)* promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

*g)* predispone e invia entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti nel campo della tutela e della promozione dell'industria dell'aerospazio e difesa nazionale;

*h)* promuove altresì il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

9. Per l'espletamento dei compiti affidatigli, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato e integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali d'armamento, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.

10. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo tale da assicurarne l'operatività permanente sulla base del regolamento adottato dal Comitato.

11. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione e una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica e impieghi militari o duali prodotti dall'industria italiana, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il predetto regolamento adottato dal Comitato determina la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle Amministrazioni coinvolte.

12. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**55.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e con il Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**55.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo le parole: «natura finanziaria» aggiungere le seguenti: «anche con la collaborazione delle Agenzie di cui alla legge 124 del 2007».*

---

**55.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo la parola: «attività», aggiungere la seguente: «precontrattuale».*

---

**55.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo la parola: «supporto», aggiungere le seguenti: «politico e».*

---

**55.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La stessa facoltà può essere esercitata anche a nome e per conto dei medesimi Stati».*

---

## 55.7

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nei capi III e IV» sono inserite le parole: «e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale»;

b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «interessati alla concessione» sono inserite le parole: «, salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale».

---

## 55.8

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, le parole: «atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati» sono sostituite dalle seguenti: «imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*» sono eliminate».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G55.100**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

il mercato internazionale dei materiali d'armamento è estremamente competitivo, operandovi le maggiori potenze industrializzate del pianeta, le cui imprese sono spesso sostenute dai rispettivi governi con l'impiego di importanti strutture dedicate e l'impegno delle più elevate autorità politiche nazionali;

le imprese italiane, anche quelle partecipate dallo Stato, si trovano spesso a competere in condizioni svantaggiose, in ragione del minor sostegno di cui godono da parte del nostro sistema-Paese;

sarebbe conseguentemente opportuno allargare gli ambiti e la natura del sostegno dello Stato alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni di materiali per la Difesa prevedendo anche la creazione di organismi dedicati, sottoposti alla direzione dell'autorità politica di Governo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il sostegno da assicurare alle imprese nazionali che esportano prodotti per la Difesa al complesso delle attività precontrattuali, incluse le attività di *scouting* e supporto da assicurare nelle more dello svolgimento delle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, in vista dell'aggiudicazione di nuove commesse.

---

**G55.101**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge in esame;

nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sono previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro Paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente;

mancono in effetti previsioni su tutto ciò che precede il momento della contrattazione, ovvero il sostegno da assicurare alle imprese nazionali nelle fasi propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure ancora più incisive di supporto alle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali per la Difesa, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, in particolare sviluppando le attività cosiddette di G2G anche nelle fasi precontrattuali che precedono l'aggiudicazione delle commesse da parte di Stati esteri con cui sussistono accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.

---

**G55.102**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge in esame;

il predetto articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 rafforza le previsioni dell'articolo 537-*ter* del Codice dell'ordinamento militare, sostituendone il comma 1, in modo tale da allargare il novero delle azioni di sostegno dell'amministrazione della Difesa in favore delle imprese nazionali che esportano materiali d'armamento;

i supporti previsti, ancorché rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione precedente, sono tuttavia ancora insufficienti a compensare il ritardo organizzativo del nostro sistema-Paese in questo delicato settore, in cui le imprese concorrenti spesso si giovano invece di un'azione di sostegno ad ampio spettro, che prevede anche l'intervento dell'autorità politica dei rispettivi governi nelle more delle gare propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse;

la valorizzazione della competitività delle nostre imprese esportatrici nel comparto delle produzioni per la Difesa dovrebbe passare attraverso l'allestimento di una strumentazione più complessa, in grado di garantire un sostegno costante, anche tecnico-logistico e di raccolta delle informazioni, alle aziende che partecipano a gare estere per l'aggiudicazione di commesse in ambito militare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre, nelle more di un intervento legislativo che sfoci nella costituzione di una cabina di regia interministeriale simile a quella già esistente nel comparto aerospaziale, le misure organizzative di natura amministrativa necessarie ad assicurare un'azione di supporto più organica alle imprese produttrici di materiali per la Difesa che competono per aggiudicarsi commesse all'estero.

---

**G55.103**

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è certamente condivisibile;

nel panorama industriale italiano, le imprese operanti nel comparto dei materiali d'armamento rappresentano una preziosa riserva di tecnologia ed una importante fonte di contribuzione alla formazione del prodotto interno lordo;

i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione europea permettono un maggior intervento degli Stati membri nel comparto delle produzioni per la Difesa, attesa la circostanza che quest'ultimo costituisce una componente della sovranità nazionale che non è stata trasferita ancora all'ambito comunitario. C'è quindi margine per condurre una politica industriale della Difesa di tipo attivo;

l'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituisce, potenziandolo, il regime di sostegno alle imprese già delineato dall'articolo 537-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare;

nel suo parere alla VI Commissione, la IV Commissione ha evidenziato la necessità di adeguare alle nuove disposizioni il regolamento di attuazione previsto al comma 2 dal medesimo articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare, chiedendo contestualmente che gli schemi delle auspiccate modifiche vengano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari; il predetto rilievo appare condivisibile,

impegna il Governo:

ad adeguare alle nuove norme introdotte dall'articolo 55 del decreto-legge in esame il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 537-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare, trasmettendo altresì gli schemi delle modifiche alle competenti Commissioni parlamentari.

---

**G55.104**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

pin sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», remesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sia previsto il potenziamento del sostegno del Governo all'esportazione dei materiali prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

la competitività delle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali d'armamento si rafforza tuttavia anche assicurando un flusso prevedibile di commesse nazionali nei confronti delle aziende del settore, in particolare sotto forma di investimenti finanziati a valere sulle risorse del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico e di fondi ad hoc istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

sarebbe conseguentemente utile predisporre a questo scopo uno strumento legislativo pluriennale che possa essere un punto di riferimento per le imprese nazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di alla prima occasione utile l'opportunità di abbinare all'accresciuto sostegno tecnico-amministrativo fornito agli esportatori operanti nel comparto della produzione di materiali d'armamento l'introduzione di uno strumento legislativo pluriennale, che sia in grado di offrire alle imprese del nostro paese certezze in merito alla continuità degli investimenti e delle commesse da onorare.

---

**G55.105**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

molte produzioni realizzate nel comparto dei materiali per la Difesa sono il risultato di programmi pluriennali multinazionali gestiti da appositi consorzi di imprese appartenenti a diversi Paesi;

parte dell'esportazione dei materiali d'armamento deriva dall'attività promozionale condotta dai Paesi partner dei programmi multinazionali più ambiziosi;

è importante assicurare alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa un sostegno adeguato anche quando le aziende italiane partecipino non autonomamente, ma in quanto parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere le imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa non solo quando queste partecipino autonomamente, da sole, ma anche quando rompa a come parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.

---

**G55.106**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese Italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente, non prevedendo il coinvolgimento del livello superiore, rappresentato dall'autorità politica;

nelle gare che precedono l'aggiudicazione delle più importanti commesse estere nel settore della Difesa, di contro, si osserva in effetti il frequente coinvolgimento delle autorità politiche dei Governi di riferimento delle imprese che competono con quelle Italiane, ponendo queste ultime una situazione di oggettivo svantaggio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle nuove misure di supporto all'esportazione dei materiali d'armamento verso gli Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, introdotte dall'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con un sostegno politico più incisivo e continuativo, se del caso anche creando a questo scopo un apposita cabina di regia interministeriale incaricata di provvedervi.

---

**G55.107**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

è certamente condivisibile anche l'osservazione formulata dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati nel parere favorevole reso alla VI Commissione permanente, approvata al termine all'esame in sede consultiva del provvedimento, con la quale si è suggerito di inserire nel testo dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, riferimenti specifici aggiuntivi all'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di recepire attraverso ulteriori iniziative normative il contenuto dell'osservazione formulata dalla IV Commissione, generalizzato in premessa, interpretando l'ambito di applicazione dell'articolo 55 del decreto-legge in esame in senso estensivo, ricomprendendovi cioè anche ciò che attiene all'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica.

---

**G55.108**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è certamente condivisibile;

nel panorama industriale italiano, le imprese operanti nel comparto dei materiali d'armamento rappresentano una preziosa riserva di tecnologia ed una importante fonte di contribuzione alla formazione del prodotto interno lordo;

è conseguentemente apprezzabile l'obiettivo di accentuare la competitività delle imprese del comparto dei materiali d'armamento rendendo più efficace l'azione di sostegno assicurata in loro favore dalle tecnostrutture dell'amministrazione della Difesa;

la competitività delle imprese nazionali del comparto produzioni per la Difesa poggia altresì sulla credibilità dell'impegno del nostro Paese ad assicurare nel tempo ai paesi acquirenti dei materiali d'armamento fabbricati in Italia tutta l'assistenza logistica di cui questi ultimi hanno bisogno, oltre alle attività di formazione ed addestramento a profitto degli utilizzatori;

in altre parole, la politica industriale e commerciale della Difesa contiene importanti aspetti di politica estera, che rendono indispensabile un'azione di raccordo tra l'amministrazione militare e quella preposta alla gestione delle attività diplomatiche dello Stato italiano, sempre nel rispetto della legislazione esistente in materia di esportazione di materiali d'armamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di orientare l'attività di supporto alle imprese produttrici di materiali d'armamento verso i paesi amici ed alleati che presentino un profilo di rischio politico più contenuto, selezionandoli d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche per evitare di dover improvvisamente interrompere forniture ed attività di sostegno formativo e logistico a contratti firmati.

---

## EMENDAMENTI

### 55.0.1

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Svalutazione dei crediti commerciali per le imprese che vantano crediti nei confronti di tour operator italiani o stranieri interessati da procedure fallimentari)*

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di tour operator italiani o stranieri interessati da procedure fallimentari, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio."

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 55.0.2

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis**

*(IVA per cassa)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di servizi rese da imprese turistico ricettive ai

tour operator italiani o stranieri che siano interessati da procedure fallimentari, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **55.0.3**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: "sottoposti a sperimentazione clinica" aggiungere le seguenti: " , i medicinali la cui commercializzazione è autorizzata per un'indicazione terapeutica diversa, in soggetti nei quali l'utilizzo di test diagnostici innovativi validati identificano delle alterazioni ovvero mutazioni per cui il farmaco stesso possa essere attivo in base a conoscenze scientifiche validate".

2. L'onere del presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.».

---

#### **Art. 55-bis**

##### **55-bis.1**

MALLEGGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**55-bis.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G55-bis.100**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 55-bis del provvedimento in esame, introdotto in sede di esame presso la Commissione di merito, reca interventi al settore delle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli, estendendo l'assicurazione familiare anche alle due ruote attraverso la previsione che tutte le auto e moto o scooter, assicurati all'interno di un nucleo familiare, potranno beneficiare della tariffa più bassa;

tale intervento normativo comporta quindi che se, ad esempio, in famiglia si possiede un motorino assicurato in prima classe di merito, tutti gli altri componenti del nucleo potranno fruire della fascia più bassa di costo della polizza su qualsiasi altro veicolo, «anche se già assicurato e con classi di merito meno favorevoli, compresa la 14esima»;

si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il c.d. bail m assicurativo all'articolo 188, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la previsione l'IVASS possa intervenire nei confronti delle singole imprese assicurative ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi 1 quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea;

tali poteri di intervento, nell'applicazione concreta, rischiano di rivelarsi dannosi per le famiglie e le imprese nell'ottica di garantire la stabilità finanziaria nell'ambito dell'Unione europea palesemente in contraddizione a

parere dei firmatari del presente atto con le finalità perseguite dal legislatore con il predetto articolo 55-*bis*, volte, per l'appunto, a favorire le famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con tempi celeri per l'eliminazione del comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella parte in cui ha introdotto le modifiche all'articolo 188, comma 3-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 55-*ter***

#### **55-*ter*.0.1**

GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-*quater*.**

*(Iva agevolata per la vendita di birra in bottiglia destinata al riuso)*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, la vendita di birra ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso è soggetta all'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Parte III, è aggiunta la seguente: «Parte III-*bis*. Beni e servizi soggetti all'aliquota del 20 per cento. 128) Birra venduta ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

**55-ter.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-quater.**

*(Istituzione sistema di vigilanza per il TFS)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:

a) sia adottata la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata;

b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;

c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;

f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alta misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, da a legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo e beneficio economico.».

---

### **55-ter.0.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-*quater*.**

*(Riduzione minimo di spesa TFS)*

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea» premettere le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2020»;

*b)* al primo periodo sostituire le parole: «a lire 300 mila» con le seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

---

#### **55-ter.0.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-quater.**

*(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

*c)* al terzo periodo, le parole: "fino al 6 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano Ambientale stesso, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria."».

---

**55-ter.0.5**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-quater.**

*(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

*c)* al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria.";

*d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

---

**55-ter.0.6**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-quater.**

*(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è sostituito con il seguente:

"6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023."».

---

**55-ter.0.7**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-quater.**

*(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

*b)* al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica";

*c)* al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

*d)* al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.";

*e)* al terzo periodo, le parole: "al 6 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti, "al 23 agosto 2023"».

---

**55-ter.0.8**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-quater.**

*(Implementazione in Italia del cosiddetto «Investment Management Exemption»)*

1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6-bis, 6-ter e 7».

2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti 1 seguenti commi:

"6-*bis*. Nonostante quanto previsto dai comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

6-*ter*. Le disposizioni del comma 6-*bis* si applicano a condizione che:

1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento;

3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;

4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda."».

## **Art. 56**

### **56.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

## **Art. 57**

### **57.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

---

### **57.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2-sexiesdecies, sono aggiunti i seguenti:*

2-*septiesdecies*. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo".

2-*octiesdecies*. L'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-*bis*. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annual-

mente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68"».

---

### **57.3**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 2-sexiesdecies, aggiungere il seguente:*

*2-septiesdecies.* All'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al terzo periodo, le parole: "entro la data di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compresa la Tari, entro la data di cui al comma 2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'adeguamento della Tari decorre dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione della deliberazione"».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G57.100**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che per facilitare l'utilizzo delle risorse destinate agli enti locali a titolo di per il potenziamento delle politiche sociali e di protezione civile anche nei casi di disavanzo complessivo dell'ente locale beneficiario,

rilevato che difatti sono frequenti i casi di trasferimento di tali fondi in assenza dell'immediata possibilità di impiego da parte dell'ente, con conseguente confluenza nell'avanzo di amministrazione di ingenti quote;

rilevato altresì che la condizione di disavanzo complessivo di diverse centinaia di enti ostacola in questi casi il sollecito utilizzo dei fondi, vanificando gli obiettivi di politica sociale perseguiti a livello nazionale e regionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali beneficiari di somme trasferite dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, la possibilità di utilizzare le somme in questione, ancorchè confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

---

## **G57.101**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva disposto il rimborso delle anticipazioni di liquidità ai medesimi enti entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori;

ritenuto che occorra garantire a favore degli enti con sofferenze in termini di liquidità disponibile un percorso graduale e più sostenibile per la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 a fronte di esigenze di pagamento di debiti commerciali pregressi;

rilevato altresì che contestualmente la diversa scansione temporale del rimborso sia assentita dal soggetto erogatore dell'anticipazione e che il

più lungo arco temporale di restituzione dell'anticipazione non configuri un aumento di debito pubblico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali in sofferenza di liquidità, anche attraverso una specifica previsione normativa, la possibilità di poter restituire le anticipazioni concesse nel 2019 oltre il termine del 30 dicembre 2019 di cui al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 senza che si configuri per gli stessi un aumento del debito pubblico.

---

### **G57.102**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che occorre consentire agli enti locali che versano in condizioni di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa;

rilevato difatti che tali somme risultano già oggetto di incasso e non ancora impiegate e ciò consentirebbe a tali enti che si trovano in dissesto finanziario il loro utilizzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali che versano in condizioni di dissesto non ancora chiuso con il rendiconto finale dell'Organo straordinario di poter applicare al bilancio di previsione le somme relative ad avanzo vincolato già oggetto di incasso e ancora non impiegate.

---

## EMENDAMENTI

### 57.0.1

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))*

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";

le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

### 57.0.2

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)*

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani e ap-

penninici, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

*a)* l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

*b)* l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

*c)* l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

*d)* il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

*e)* ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*f)* l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale, la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

*g)* l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate,

nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 4 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 4 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui ai commi 4 e 5 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso corrispondente riduzione del «Fondo per lo sviluppo e la coesione» di cui all'articolo 61, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

## **Art. 57-bis**

### **57-bis.1**

BERGESIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 659, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

---

### **57-bis.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

---

### **57-bis.3**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 6, dopo le parole: «apposita convenzione» aggiungere le seguenti: « , a titolo gratuito,».*

---

### **57-bis.4**

GARAVINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Al comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» dopo la lettera e) è aggiunto il seguente paragrafo: "Il comune sulla base dello stesso regolamento citato nel precedente paragrafo prevede l'esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che non siano locate o date in comodato d'uso". La lettera d) è abrogata».

---

**57-bis.0.1**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-ter.**

*(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)*

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

---

**57-bis.0.2**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-ter.**

*(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)*

1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: "pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

b) al comma 1, la parola: "lavorazione" e sostituita dalla seguente: "trattamento" e, dopo le parole: "o di nuova costruzione," sono inserite le seguenti: "individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,";

c) al comma 1, lettera a), dopo la parola: "incidenti" sono inserite le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";

*d)* al comma 1, lettere *h)* e *d)*, la parola: "rilevanti"» al termine delle lettere è soppressa;

*e)* al comma 2, la parola: "rilevanti" è soppressa;

*f)* al comma 3, le parole: "della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 9";

*g)* al comma 4, le parole: "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono";

*h)* al comma 5, la parola "rilevanti" è soppressa, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo" e dopo le parole: "piano di emergenza esterna all'impianto", sono inserite le seguenti: "anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,";

*i)* al comma 6, lettere *b)* e *d)*, la parola "rilevanti" è soppressa;

*l)* al comma 9, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e", dopo le parole: "le linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ", nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività."

2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **Art. 57-ter**

#### **G57-ter.100**

MANTOVANI, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (A.S. 1638);

premesso che:

l'articolo 57-ter della A.S. 1638, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali;

la norma modifica il comma 25, dell'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL;

le modifiche prevedono che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale. Inoltre, si dispone nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali, e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associativa tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al regolamento di cui al D.M. n. 23 del 2012, o comunque nella fascia più elevata di qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento;

considerato che:

Il D.M. n. 23 del 2012, che ha dato attuazione alla normativa prevista dal comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

la suddetta norma stabilisce inoltre che, nei casi di composizione collegiale dell'organo, di revisione economico finanziario, le funzioni di Pre-

sidente del collegio siano svolte d componente, tra i tre estratti a sorte, che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico;

rilevato che:

le modifiche proposte dall'articolo 57-ter della A.S. 1638, ossia la creazione dell'elenco dei candidati revisori su base provinciale e non più regionale e l'elezione diretta del Presidente del collegio dell'organo dei revisori dei conti da parte dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e delle unioni di comuni, rischiano di determinare una grave ingerenza da parte di un soggetto politico-istituzionale su un soggetto tecnico di revisione degli enti locali;

è necessario assicurare l'indipendenza dell'organo di revisione dei conti, del sistema del sorteggio dei componenti dell'organo e la nomina del Presidente, base dei criteri della professionalità ed esperienza, come già previsto nella normativa vigente,

impegna il Governo a:

prevedere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali per rivedere la normativa prevista dall'articolo 57-ter, assicurando che tale disciplina rispetti i principi di indipendenza e di imparzialità che devono caratterizzare l'organo di revisione.

---

### **Art. 57-quater**

#### **G57-quater.100**

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

valutato in particolare l'articolo 57-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni (fino a 3.000 abitanti), nonché l'attribuzione di un'indennità in favore del presidente della provincia;

considerato, pertanto, la novella di cui al comma 4 dell'articolo 57-*quater* quale volontà del legislatore di riconoscere il ruolo e le funzioni del presidente della provincia;

ricordato che l'esito referendario negativo del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi, ha - di fatto - riportato «in vita» le istituzioni provinciali, non essendosi manifestata la volontà popolare di eliminarle;

evidenziato che il predetto esito stride ancora oggi con la previsione della cosiddetta legge Delrio n. 56 del 2014, che ha smantellato le province, impoverendole di funzioni fondamentali e portando alla *deregulation* la gestione dell'area vasta a livello territoriale;

ritenuto, pertanto, non più rinviabile un intervento normativo che superi la citata legge n. 56 del 2014 ed al contempo delinei un ordinamento locale delle province in coerenza col dettame costituzionale, che riconosce alle province titolarità di funzioni amministrative (articoli 117 e 118), tra le quali, in qualità di enti con funzioni di vasta area: la pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché la costruzione e gestione delle strade provinciali e relativa regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica; la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo,

impegna il Governo:

a ripristinare le funzioni attribuite alle province ante legge n. 56 del 2014, consolidando la loro esistenza costituzionale alla luce del richiamato voto referendario del 4 dicembre 2016.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 57-quinquies**

#### **57-quinquies.0.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 57-sexies.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-*bis*. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

---

#### **57-quinquies.0.2**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-sexies.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo pari alla quota riscossa e non spesa."».

---

**57-quinquies.0.3**

LA PIETRA, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-sexies.**

*(Ripartizione competenza di gestione del servizio idrico integrato)*

All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2-bis, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: "1.000" con la parola: "3.000";

*conseguentemente, al successivo articolo 148, comma 5, la parola: "1.000" è sostituita dalla parola: "3.000".*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'articolo 141, comma 2 del medesimo decreto legislativo, per i comuni di cui al presente comma, la competenza di gestione del servizio idrico in forma autonoma può essere ripartita tra l'Autorità d'ambito, per la gestione dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e il Comune per i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili"».*

*Conseguentemente, gli enti locali che optano per la gestione ripartita adeguano le modalità di riscossione delle relative tariffe tenendo conto della ripartizione di gestione di cui al precedente periodo.».*

**57-quinquies.0.4**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-sexies.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022."

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

---

## Art. 58

### 58.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini di eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate per il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risultanze degli indicatori in termini di inaffidabilità per il periodo d'imposta 2018 sono da considerarsi sperimentali, per cui non si dà luogo alla selezione di liste con punteggio che determina l'accertamento».

---

### 58.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente comma:*

«1-bis. Per far fronte ai disagi derivanti dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il primo anno di applicazione la presentazione dei relativi modelli è facoltativa».

---

## **Art. 58-bis**

### **58-bis.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro in favore del Roccella Jazz Festival. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **Art. 58-ter**

#### **G58-ter.100**

CAMPAGNA, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

l'articolo 58-ter del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito a finanziamento della cassa integrazione guadagni;

considerato che:

numerose sono le aree soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi industriale complessa o non complessa, esistenti sull'intero territorio nazionale, che vedono coinvolti migliaia di lavoratori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere l'estensione delle previsioni in mate-

ria di politiche attive del lavoro attualmente previste in favore dei beneficiari di reddito di cittadinanza anche ai lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, nonché la previsione di specifici benefici in favore dei datori di lavoro che assumano tali lavoratori.

---

### **G58-ter.101**

CAMPAGNA, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

l'articolo 58-*ter* del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito a finanziamento della cassa integrazione guadagni;

considerato che:

l'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la medesima disposizione prevede altresì che la misura dei citati trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti volti ad escludere l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ai trattamenti di mobilità in deroga erogati in favore di lavoratori dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

---

## **Art. 58-septies**

### **G58-septies.100**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

nella regione Campania nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici;

le maggiori precipitazioni si sono verificate nella provincia di Caserta e nel salernitano con valori di pioggia caduta dai 100 ai 140 millimetri (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 millimetri);

tra le zone maggiormente colpite, anche a causa della fragilità del territorio, quelle del bacino idrografico del Sarno e del salernitano con allagamenti a Castel San Giorgio (forti disagi in località Santa Croce), San Marzano sul Sarno (per esondazione fiume Sarno all'altezza di via Marconi), Nocera Superiore, Nocera Inferiore;

si tratta di valori precipitazione consistenti che possono mandare in crisi piccoli bacini idrografici e aree urbane con molti tombamenti (Castel San Giorgio, Mercato San Severino). Le stesse piogge vengono assorbite meglio dalla zona pedemontana e di pianura del casertano, avendo il Volturno più capacità di immagazzinare rispetto ai piccoli bacini salernitani e al Sarno,

a causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di Castellammare di Stabia, si sono trovate in stato di emergenza, la strada è stata invasa dal fiume e si è allagata per oltre mezzo metro;

altri allagamenti e smottamenti si segnalano in provincia di Avellino, nei comuni di Montoro, di Solofra, Serino, a Santo Stefano del Sole e a Santa Lucia di Serino dove si registrano allagamenti diffusi un rischio di esondazione che potrebbe interessare due valloni e una colata di fango (due case risultano isolate). A Napoli disagi nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta.

Nel casertano problemi a Francolise per esondazione del Rio Savona, Cellole e Sessa Aurunca;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

---

### **G58-septies.101**

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

gli allagamenti eccezionali verificatisi a Venezia il 12 novembre 2019 e nei giorni successivi, in cui l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194 centimetri - registrati solo durante l'alluvione del 1966 - hanno messo a repentaglio un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo;

per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dall'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;

tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamelo (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati

travolti dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;

nella città di Venezia e sul litorale sono state danneggiate le infrastrutture pubbliche e private: numerose imbarcazioni sono affondate, sedi istituzioni e immobili di alto valore artistico-culturale sono stati letteralmente devastati, così come le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le abitazioni. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;

lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;

dinanzi agli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio Venezia e tutto il litorale, l'immediata adozione di misure fiscali di favore per le attività economiche e soprattutto per quelle a vocazione turistica rappresenterebbe un ottimo volano per favorire la rapida ripresa e l'ulteriore crescita del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure fiscali di favore per le realtà produttive colpite dagli eventi meteorologici delle scorse settimane tra cui, *in primis*, il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese nuove e già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell'area della laguna di Venezia e sul tutto il litorale veneto.

---

## **G58-septies.102**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, a 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 all'articolo 4 ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per

i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», quantificato in 20 milioni di euro 1 anno dal 2016 al 2019,

rilevato che tale fondo è volto a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali;

rilevato che già oggi, in vista della scadenza dell'ultimo anno di operatività del dispositivo sulla base delle sentenze emesse la dotazione iniziale di 80 milioni di euro non sarà sufficiente ad assicurare la copertura delle somme ingiunte e a prevenire il dissesto coinvolti da eventi calamitosi o cedimenti verificatisi anche più recentemente sul nostro territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare l'operatività del «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo un ulteriore finanziamento dello stesso.

---

### **G58-septies.103**

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

a partire dal giorno 12 novembre 2019 il territorio del comune di Venezia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di una vita umana;

tali condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, hanno determinato l'innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del comune di Venezia, allagando i centri urbani, in particolare il centro storico di Venezia, e causando gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, agli esercizi commerciali, nonché l'isolamento di alcune località. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;

per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità

dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dall'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;

tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati al contempo spazzati dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;

lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;

la Giunta comunale di Venezia, ha pertanto già adottato, su indicazione del sindaco, il posticipo dell'imminente scadenza della quarta rata della Tari, prevista per il 16 novembre, per tutti i cittadini e le imprese dell'intero comune,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza nel comune di Venezia ovvero dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel medesimo territorio.

---

#### **G58-septies.104**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

nella regione Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni a 191 comuni, distribuiti in tutte e dieci le province (Città metropolitana compresa);

le province che hanno subito danni tra il 3 e l'11 novembre sono quelle di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e la città metropolitana di Firenze. Altri 183 comuni sono stati colpiti da piogge esondazioni ed allagamenti che hanno funestato la Toscana tra il 16 e 17 novembre, in tutte e nove le province e di nuovo anche nella Città metropolitana. Gli uffici regionali della Protezione civile solo per gli interventi urgenti e di ripristino hanno stimato per adesso un fabbisogno di circa 20 milioni di euro;

secondo Confagricoltura Grosseto, tra terreni allagati e strutture andate perdute o danneggiate, la stima potrebbe essere superiore ai 3 milioni di euro solo per quel territorio e solo per il settore agricolo;

nell'area metropolitana di Firenze durante il massimo livello di piena di sono registrate inondazioni puntuali. La piena della Sieve ha interessato tutte le golene con alcune esondazioni alla confluenza dell'Arno in zona Selvapiana, a Vicchio e a Borgo San Lorenzo in località Sagginale. Per quanto riguarda l'Arno, allagamenti isolati sono stati registrati a Incisa nella zona del nuovo campo sportivo e alle Sieci con la relativa chiusura della strada statale 77 interessando per qualche centinaio di metri le abitazioni e il fronte strada. Già domenica sera la strada era stata riaperta. La regione e il comune si incontreranno per definire gli interventi necessari;

i danni maggiori si sono registrati nella zona di Polverosa, in seguito alla tromba d'aria che ha interessato la zona di Polverosa all'alba di domenica. Interessata una decina di immobili, a tuttora i vigili del fuoco stanno lavorando per una prima messa in sicurezza dell'area, a difesa dell'incolumità pubblica;

ritenuto l'intervento normativo di cui all'articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziato a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Toscana.

---

**G58-septies.105**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

nei giorni 11 e 12 novembre la Basilicata si è ritrovata sotto gli effetti di un potente ciclone mediterraneo che ha attraversato buona parte d'Italia dando luogo a condizioni di maltempo in alcuni casi estremo. È stato il caso per esempio di Matera, la capitale europea della sassi, investita da un pesantissimo nubifragio che ha provocato ingenti danni con allagamenti e strade trasformatesi in veri e propri torrenti;

secondo una prima stima effettuata dal dirigente del settore Lavori Pubblici del comune di Matera i danni per il maltempo dei giorni scorsi ammonterebbero a circa otto milioni di euro, i danni maggiori si sono avuti nella zona dei sassi, dove l'acqua ha scavato il manto stradale e delvato lastroni di pietra. Una persona, rimasta bloccata in auto in un sottovia, è riuscita a salvarsi salendo sul tetto del mezzo. Per diverse ore la città è rimasta bloccata e si sono registrati allagamenti negli scantinati e nei primi piani delle case;

sempre il 12 novembre una tempesta ha investito il Metapontino, Marina di Policoro è stata devastata dal fortunale, si è dovuto procedere oltre alla chiusura dei plessi scolastici ed è stata disposta l'evacuazione per 142 persone che risiedono nella zona D e zona agricola;

anche la piana di Metaponto non è stata risparmiata ed il comparto agricolo colpito si contano a decine le serre scoperciate, interi frutteti risultano abbattuti, con i danni maggiori per tutte le aziende insediate in vicinanza del mare, dove visibilmente si registra arretramento della linea di costa, con il rischio che tale situazione possa favorire l'intronussione del cuneo salino, per i gravi danni riportati della duna e della retroduna;

ritenuto l'intervento normativo di cui all'articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologie, verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

## **G58-septies.106**

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

nei mesi di settembre e ottobre buona parte del territorio siciliano è stato interessato, a più riprese, da eccezionali eventi atmosferici di elevata intensità che hanno provocato ingenti danni in un gran numero di comuni delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Eventi questi che hanno inciso pesantemente su un tessuto socio-economico già fortemente provato;

nel Messinese la strada statale 113 «Settentrionale Sicula» è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 84,500 al chilometro 84,600, all'altezza del comune di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, a causa della presenza di massi e detriti sulla carreggiata a causa del maltempo;

una tromba d'aria si è abbattuta nell'Agrigentino, una frana ha isolato Niscemi, detriti e massi sulla Statale 113. Le Ferrovie hanno sospeso alcuni collegamenti;

una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata e così il Libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada, utilizzata dai niscemesi dopo la chiusura, almeno un anno fa, della Sp 12 per il cedimento del manto;

le isole Eolie sono state isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti non hanno potuto raggiungere l'arcipelago e nel porto di Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari che si recano sulle isole per lavoro come insegnanti, medici, impiegati. Fermi anche camion carichi di derrate alimentari e autocisterne di carburanti. La pioggia torrenziale caduta sull'isola ha formato un vero «fiume» d'acqua e pomice arrivato fino a Canneto, sull'isola di Lipari e l'Amministrazione comunale ha inviato una ruspa per ripristinare la circolazione nella zona;

in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della regione siciliana per le abbondanti piogge che hanno interessato la Sicilia, dalle 17 di ieri è stata rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese è stata sospesa fra Dittaino e Motta. In considerazione del perdurare dell'allerta meteo è stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ferroviario sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e nel Trapanese. Sospesa precauzionalmente la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone. Gravi i danni anche a Licata dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e scagliato cartelloni sulle autovetture parcheggiate nella zona del porto;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziata a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

---

### **G58-septies.107**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

il mese di novembre 2019 è stato caratterizzato da spiccate condizioni perturbate, con accumuli mensili abbondantemente superiori alla media su gran parte della regione Emilia-Romagna, Le piogge son risultate frequenti su tutti i settori, dalla zona montana alla costa, passando per la pianura;

gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi scorsi del corrente anno nei territori della regione Emilia Romagna hanno causato danni al patrimonio pubblico stimati in 202 milioni di euro, di cui 45 milioni per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'esecuzione degli interventi di massima urgenza e di quelli maggiormente necessari, oltre alle opere di riduzione del rischio e di messa in sicurezza;

dal 2 al 20 novembre sono state diramate 17 allerte: 4 di livello rosso, 5 arancione e 8 giallo per criticità idraulica, idrogeologica, per temporali, vento, neve, stato del mare e criticità costiera;

nelle aree di pianura, da inizio mese al 19, il totale delle piogge registrate è risultato il doppio del valore climatologico dell'intero mese di novembre, mettendo sotto stress il sistema del reticolo secondario e consortile. Precipitazioni intense hanno riguardato tutta la regione e hanno generato eventi di piena fluviale ravvicinati,

a Castel Sangiovanni il sindaco ha firmato un'ordinanza urgente di evacuazione della popolazione e la chiusura di ogni attività economica, commerciale e produttiva di tutte le abitazioni e complessi agricoli presenti lungo la strada di Ponte Vecchio e località Coppalara, mentre l'ufficio di Protezione Civile del comune di Piacenza ha diramato un appello alla cittadinanza rac-

comandando di non avvicinarsi al fiume Po e ai corsi d'acqua Trebbia e Nure. Nelle zone montane una frana tra le località Folli e Casalcò (comune di Ferriere) ha interrotto la strada provinciale 654. A Ravazzoli di Morfasso ha ceduto la strada, e anche la provinciale di Bobbiano è impraticabile;

il sindaco di Ferrara ha emesso un'ordinanza per l'evacuazione dei residenti e la sospensione delle attività produttive e ricreative presenti nelle aree golenali del Po ed il centro operativo dell'associazione Intercomunale Terre Estensi (comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera) ha provveduto alla notifica dei provvedimenti agli interessati ed a trovare una sistemazione alternativa per gli eventuali sfollati;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziata a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ad incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Emilia Romagna.

---

### **G58-septies.108**

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

in nove anni in Abruzzo si sono verificati sette eventi climatici straordinari, sette vittime, centinaia di famiglie sfollate, migliaia di interventi e cittadini soccorsi. Frane, alluvioni, grandinate eccezionali, esondazioni fluviali, nubifragi, danni alle infrastrutture da siccità prolungata o dalla forte pioggia;

dal 2010 a inizio novembre 2019 sono stati rilevati danni dovuti al maltempo in 350 comuni, 73 giorni di stop a metro e treni, 72 giorni di *blackout* elettrici. Aumentano frequenza e impatti delle ondate di calore; nel 2018 l'Italia è stata colpita da 148 eventi estremi, che hanno causato 32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni;

in questi anni per gli interventi programmati di messa in sicurezza e prevenzione emerge come dal 1998 al 2018 siano stati 5.661 gli interventi programmati lungo tutta la penisola per un importo di oltre 5,6 miliardi di euro, con una media di 266 milioni di euro l'anno, in un rapporto di 1 a 4 tra spese per la prevenzione e quelle per riparare i danni;

il maltempo nel mese di novembre 2018 ha scatenato burrasche in Abruzzo, con le onde che hanno divorato ampi tratti di arenile. In particolare è stata distrutta la pista ciclabile di Pineto, nel teramano;

nel comune di Martinsicuro si è verificata l'erosione del tratto di costa dal centro verso nord (con danni a uno stabilimento balneare) e in quello «Villa rosa sud» (danni a due «radenti» e 4 stabilimenti balneari). Ad Alba Adriatica situazione drammatica con l'erosione di un ulteriore tratto di costa a sud della «Bambinopoli», per circa 900 metri, e il crollo parziale di 7-8 stabilimenti balneari;

a Roseto criticità nel tratto di Cologna Spiaggia dove sono già presenti opere di difesa della costa con un tratto stradale parzialmente interessato da fenomeni erosivi;

a Pineto problemi nel tratto di costa «Pineta Catucci» e a nord. Danni ingenti alla pista ciclabile e al verde pubblico che sono a ridosso di abitazioni private e a cinque stabilimenti balneari. A Silvi è stato eroso il tratto di costa zona «Villaggio del Fanciullo» - verso nord, per un'estensione lineare di circa 800 metri. Danni ai canali di scolo esistenti e ad alcuni stabilimenti balneari. Situazione critica anche più a sud;

a Francavilla danni al tratto di costa centrale, compresi alcuni stabilimenti. A Ortona la più colpita è stata «Zona Riccio - Fiume Foro». Danni ad alcuni tratti della pista ciclabile e ulteriori fenomeni di insabbiamento dello specchio acqueo portuale. A Fossacesia acclarati fenomeni erosivi sulle spiagge con danni ai canali di scolo otturati da cumuli di ghiaia movimentati dalla mareggiata. Anche qui da quantificare l'esatta dimensione dei danni alle strutture balneari;

a Torino di Sangro danni alle barriere frangiflutti nel tratto di costa «Borgata Marina», ma qui sono stati risparmiati gli stabilimenti balneari. A Casalbordino c'è stata l'erosione ulteriore del tratto di costa «Lungomare Alessandrini» (600 metri con interessamento della viabilità pubblica) e in parte del tratto «Lungomare Bachelet» (coinvolti 2 stabilimenti balneari);

il sottosegretario Umberto D'Annunziis ha annunciato che sono in arrivo nuove risorse dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per le opere di manutenzione straordinaria del reticolo idrografo regionale per quanto riguarda i fiumi Pescara, Cigno, Sinello, Arielli, Alento, Vibrata, Vomano, Sangro e Gizi. L'entità del computo finale dei danni è enorme e potrebbe superare i 200 milioni di euro ripartiti tra attività produttive, insediamenti privati, abitazioni, parco mezzi;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziato a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale e importanza fronteggiare

tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ad incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

---

### **G58-septies.109**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

nella regione Piemonte nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni alle infrastrutture per 80 milioni di euro,

nella regione ci sono almeno 130 strade chiuse, sono oltre 570 gli sfollati ed altre 395 persone isolate;

in Valpiana, una delle frazioni montane di Villadossola, cittadina di 7 mila abitanti in Val d'Ossola, una frana ha sfiorato alcune case e sono state evacuate due famiglie. In Ossola restano interrotte per pericolo valanghe la statale 659 della valle Formazza e la provinciale poco prima di Macugnaga. In Valle Strana sono stati recuperati in mattinata i 15 ospiti dell'agriturismo «Rododendro», nell'entroterra del Cusio, rimasti bloccati ieri a causa della frana che aveva ostruito la strada a Campello Monti, collegamento tra Omegna (VCO) e l'alta valle Strana. La strada per la valle rimane chiusa;

a Sezzadio, nell'Alessandrino, è stato recuperato dopo ore di ricerche il corpo della donna che risultava scomparsa. Rosanna Parodi, di 52 anni, è stata travolta dalle acque del Bormida. Sorpresa dalla piena, è stata risucchiata dal fiume;

una voragine di una decina di metri si è aperta nella sera di domenica sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondata a causa della pioggia incessante;

oltre 130 le strade secondarie chiuse, 653 gli evacuati, di cui 234 nell'Alessandrino e 258 nel Cuneese;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

---

## EMENDAMENTO

### **Art. 58-octies**

#### **58-octies.1**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Al comma 2, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «nonché l'Anci e l'UPI».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

#### **G58-octies.100**

ANGRISANI, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (A.S. 1638);

premessi che:

il Capo V reca Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili;

uno dei compiti fondamentali di uno Stato moderno è di migliorare dal punto di vista ambientale ed urbanistico la vivibilità delle città, ed in questa ottica e logica legislativa, dunque, ripristinare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente che versa in condizione di abbandono, ottimizzando risorse finanziarie ed energetiche;

importanti ed innovative esperienze territoriali e locali hanno dimostrato la validità del reperimento di risorse economiche attraverso il c.d. fenomeno del *crowdfunding*, cioè attraverso forme di finanziamento collettivo, ovvero processi collaborativi di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di enti ed organizzazioni territoriali;

considerato che:

come noto la legge 6 ottobre 2017, n. 158 ha previsto la possibilità di applicare agevolazioni per chi investe nel recupero di immobili destinati ad attività commerciale nei comuni ai di sotto di 5000 abitanti, attraverso piattaforme di *crowdfunding* immobiliare - così come già avviene per investimenti sulle *start-up* attraverso piattaforme di *equity crowdfunding* - con la finalità di calmierare la dispersione demografica delle aree interne e ottenere una valorizzazione del territorio in chiave innovativa e turistica,

valutato che:

sarebbe opportuno che lo Stato si occupi del patrimonio immobiliare di cui sopra, destinandolo ad attività gestite dai giovani del territorio o da persone interessate a trasferirci, dunque, ottenendo un duplice obiettivo: ridurre la trasmigrazione territoriale dalle zone disagiate e favorire lo sviluppo economico locale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di estendere ai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze de 7 maggio 2019 che investono in società o PMI operanti su progetti innovativi volti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o Privato dei piccoli Comuni come definiti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, il diritto alle medesime agevolazioni di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

---

**G58-octies.101**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

da Gallipoli a Porto Cesareo, da Taranto a Brindisi, la Puglia è in ginocchio a causa del maltempo ed in particolare del ciclone mediterraneo che ha letteralmente sferzato il territorio;

le piogge torrenziali hanno devastato campi e aziende provocando una mole di danni ancora in corso di quantificazione; eccezionali mareggiate, con onde che a Porto Cesareo e a Gallipoli hanno toccato i 5 metri di altezza, hanno superato la linea di costa invadendo strade e case lungo tutto il Sud della Puglia; sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, dall'Adriatico allo Jonio;

il vento ha raggiunto anche i 100 chilometri orari - secondo le stime fatte dalla Capitaneria di porto - con l'acqua che ha invaso canali di bonifica, strade, ristoranti, bar e locali pubblici; dalla furia della tempesta sono caduti alberi e pali della pubblica illuminazione e abbattuti pannelli e muretti di contenimento. Decine di barche hanno rotto gli ormeggi e sono finite alla deriva sugli scogli, sbattute sulla banchina o trascinate a terra per centinaia di metri.

Porto Cesareo e Gallipoli si svegliano nell'incubo, con onde che superano i cinque metri,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

---

### **G58-octies.102**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

per la regione Friuli Venezia Giulia è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri dopo la violenta ondata di maltempo, con piogge, mareggiate e allagamenti che hanno colpito diversi territori nella prima metà di novembre;

i danni maggiori, con gravi conseguenze, si sono verificati soprattutto nella Bassa Friulana. Otto chilometri di spiaggia di Ugnano, in particolare dalla Terrazza a mare al Faro rosso, sono stati erosi. Sono state invase dall'acqua le strade più vicine alle rive, ai porti e alle banchine. Nel centro abitato continuano a susseguirsi *black-out*. L'accesso al pontile del faro ros-

so non è consentito. L'acqua ha tracimato nelle darsene, soprattutto a Marina Uno, a Marina Punta Verde e al Porticciolo dei Residenti;

la forte mareggiata ha provocato l'ingresso di acque nella zona della Pagoda e di Piazza del Mare a Ugnano Pineta. A Marina Uno l'acqua ha superato il livello della banchina di più di 30 centimetri. Abitanti e volontari della Protezione Civile hanno lavorato per ore per svuotare scantinati e garage allagati;

numerosi allagamenti si sono verificati anche nella pianura friulana, nella pedemontana e nella zona montana. In provincia di Trieste, a Trebiciano e località Bottazzo; allagamenti e cadute di alberi e un nuovo picco di marea ha causato disagi al Villaggio del Pescatore, a Trieste e Grado, in quest'ultima località, per l'effetto combinato di marea e precipitazioni. Sono stati chiusi i guadi sui torrenti Malina e Cellina Meduna e la strada 38 del Cornappo per caduta massi,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

---

### **G58-octies.103**

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

in due anni le zone a rischio frane nella regione sono aumentate del 28 per cento: lo rileva il *report* del centro studi di Confagricoltura, elaborato su indagini Ispra. Dall'indagine emerge come la Calabria sia tra le regioni italiane che hanno visto maggiormente incrementare la vastità di aree a rischio idrogeologico e le aree di territorio esposte al pericolo di frane; secondo la stima del centro studi Confagricoltura, tali aree sono incrementate da 706 chilometri quadrati del 2015 a 903 chilometri quadrati del 2017, con una crescita del 28 per cento;

si tratta di una variazione che pone la Calabria al terzo posto in graduatoria tra le regioni per aumento delle zone soggette a rischio idrogeologico: in pratica su circa il 6 per cento dell'intero territorio calabrese incombe il rischio dei potenziali danni derivanti da frane e smottamenti e l'11,5 per cento dell'intera Calabria è a rischio idraulico;

le aree più esposte sono quelle che ricadono nelle zone rurali e nei piccoli comuni dell'entroterra, dove maggiore è stato il fenomeno dell'abbandono del territorio e che nel tempo hanno per questo subito pesanti conseguenze in termini di vite umane e di erosioni di terreni agricoli;

le frane e le alluvioni, oltre a costituire un grave rischio per l'incolumità dei cittadini rappresentano un onere non indifferente per le finanze pubbliche; in termini di riparazione dei danni, nell'ultimo anno, la Calabria risulta essere tra le aree più colpite;

per le peculiari caratteristiche geologiche, morfologiche e di uso del suolo, la Calabria si presenta come una delle aree europee con più elevata predisposizione al dissesto. Infatti, il territorio è geologicamente «giovane», pertanto, è soggetto ad intensi processi morfogenetici che modellano in modo sostanziale il paesaggio;

il territorio della Calabria dopo i recenti eventi meteorologici eccezionali, è per buona parte devastato, non solo i centri urbani ma anche e soprattutto le campagne. Il Lametino, il Vibonese e la Fascia Ionica Centrale sono state le zone più colpite ma ovunque ci sono state frane e smottamenti. Gli agricoltori lamentano, oltre alla perdita del prodotto, la totale distruzione degli impianti irrigui, delle recinzioni, il danneggiamento delle strutture rurali e prevedono un generale stato di sofferenza, soprattutto negli agrumeti, a causa del perdurante ristagno idrico;

a complicare la situazione interviene anche l'estrema eterogeneità degli assetti geologico-strutturali, idrogeologici e geologico-tecnici e l'ampia gamma di condizioni microclimatiche che rendono difficile la valutazione del rischio idrogeologico;

l'abusivismo e la cementificazione priva di regole, la continua ed intensa urbanizzazione lungo i corsi d'acqua e in prossimità di versanti fragili e instabili, il disboscamento, l'abbandono delle aree montane e l'agricoltura intensiva sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono a sconvolgere il fra-

gile equilibrio idrogeologico del territorio. Il recente abbandono delle pratiche agrosilvo-pastorali e del territorio montano-collinare, in genere, hanno portato ad una progressiva riduzione del presidio del territorio e della manutenzione delle opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti;

negli ultimi anni, è poi mancata quasi completamente, nel nostro paese, una seria e diffusa politica di prevenzione, e sono state messe a disposizione risorse finanziarie solo a «disastro avvenuto»;

i maggiori danni si riscontrano nel lametino, dove un ciclone mediterraneo, caratterizzato da forti venti che hanno superato i 100 chilometri all'ora e piogge intense, ha scoperchiato le serre e i tendoni, danneggiando gravemente le colture frutticole, con particolare riferimento agli agrumi, e quelle orticole, e provocando la caduta totale delle olive con danneggiamento di molte piante e con sradicamento di centinaia di esse;

le intense piogge hanno allagato molte piantagioni di agrumi in tutta l'area jonica reggina. Nel crotonese diverse aziende zootecniche sono state addirittura costrette ad evacuare il bestiame a causa delle avverse condizioni meteo;

tra i comparti più colpiti dal recente maltempo è quello dell'olivicoltura in Calabria, travolto nella fase più delicata, che ha registrato la peggior produzione degli ultimi decenni: -76,6 per cento su base annuale;

in particolare le gelate primaverili, la siccità estiva e soprattutto le recenti piogge violente cadute su tutto il territorio calabrese si sono rivelate come un moltiplicatore negativo della naturale alternanza tra annate cariche e scariche della produzione;

gli agricoltori colpiti nel momento più importante della stagione olivicola, non possono rinunciare a questa primaria fonte di reddito,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

---

#### **G58-octies.104**

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

nel Lazio i danni causati dal maltempo hanno colpito duramente il capoluogo pontino, battuto in particolare da una tromba d'aria tra il lungomare da Capo Portiere, Foceverde e via Massaro, passando per il Villaggio Giornalisti. Sul lungomare di Latina è stata completamente divelta la struttura lignea di uno stabilimento balneare e sono stati danneggiati diverse case, fabbricati e strutture;

sono stati numerosi i danni dovuti ai recenti fenomeni di maltempo su tutta la provincia di Latina; tra le aree più colpite ci sono i Monti Lepini, Norma e Pontinia; il centro urbano si è completamente allagato per l'esondazione di alcuni canali; alcune strade del centro cittadino hanno avuto seri danni rendendo problematica la viabilità dell'intera zona;

a Cisterna di Latina, in particolare, la tromba d'aria ha colpito il tetto dell'istituto scolastico Giovanni Cena provocando danni alla struttura. Risultano danneggiati in altre zone del territorio anche diversi pali per la pubblica illuminazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi nella Regione Lazio, con particolare riferimento alla provincia di Latina.

---

**G58-octies.105**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

in particolare nella regione Marche, gli ultimi episodi di maltempo hanno devastato la costa da Pesaro a Fano, danneggiato barche e stabilimenti balneari e interrotto strade di accesso. È stato duramente colpito soprattutto il litorale Sottomonte, con allagamenti di sottopassi e distruzione delle spiagge. Il mare ha letteralmente divorato tratti di spiaggia, abbattuto barriere in diversi punti e cancellato dighe di sabbia, costruite appositamente alla fine della stagione turistica quale riparo dalle mareggiate, arrivando ad allagare uffici e depositi di attrezzature;

a Ponte Sasso, presso il club nautico «Barracuda», alcuni motoscafi in rada sono stati spazzati via dalla furia del mare che li ha spinti contro altre imbarcazioni, creando danni agli scafi e ai motori;

a Metaurilia, la mareggiata ha cancellato gran parte delle spiagge e ha ostruito le vie di accesso con i detriti spinti dall'acqua;

a «Boiani beach» si sono registrati notevoli danni e il lido è rimasto isolato a causa degli allagamenti. Sul lungomare di Marotta, presso il pub «Vagabondi», la mareggiata ha spazzato arredi, cavi elettrici e scaffalature, compromettendo anche la stabilità del pavimento in legno del locale, mentre una gran parte del lungomare è stata invasa da detriti e calcinacci;

le segnalazioni di privati cittadini, nella maggior parte dei casi titolari di stabilimenti balneari, sono stati in totale 29, per un ammontare com-

plessivo stimato in 308.750 euro, e hanno riguardato il ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e danni subiti da attività economiche e produttive. Per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, come ad esempio la Passeggiata del Lisippo che ha subito la rottura parziale di una panchina e di una paratia e il danneggiamento di vari arredi urbani, la ricognizione ha stimato necessità finanziarie per circa 30 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

---

### **G58-*octies*.106**

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

da un primissimo quadro dei danni subiti da molti territori veneti, emerge una quantificazione iniziale e parziale dei danni per circa 150 milioni di euro, che interessa le coste, la montagna, le strade, i bacini di tutti i principali fiumi, gli allevamenti di molluschi del Polesine. A tale cifra andranno infatti via via a sommarsi i danni pubblici, quelli subiti da privati e imprese e

le spese di prima emergenza già sostenute dalle amministrazioni territoriali, per i quali la stima è ancora in corso;

nella richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza a livello nazionale, la Regione Veneto, ha chiesto anche un immediato sostegno economico per le prime spese e un ulteriore sostegno economico, in considerazione delle difficoltà delle amministrazioni locali e della stessa Regione ad affrontare la situazione con le sole misure di finanza ordinaria;

l'ultima ondata di maltempo è stata fatale soprattutto per la costa veneta, con il mare che ha «cancellato» il litorale e raggiunto il centro di Bibione e Jesolo. Ingenti danni sono stati registrati anche a Caorle, Eraclea Mare e Chioggia; tutte le località della costa veneta sono state colpite in maniera pesantissima;

sono in particolare ingenti i danni strutturali agli stabilimenti balneari ed alle strutture in genere, che necessiteranno interventi manutentivi prolungati e impegnativi in termini di tempo e costi. Le condizioni sono ancora critiche in tutte le località balneari,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

---

### **G58-octies.107**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

nel Lazio le situazioni più critiche si sono verificate nella città di Roma dove si sono registrati inevitabili disagi alla circolazione, con strade ammaliate e macchine bloccate nel traffico. La stazione metro di Repubblica è stata chiusa, così come quella di Manzoni. Le stazioni si sono allagate e i passeggeri hanno dovuto abbandonare le banchine a causa dei danni da maltempo. Nella metro di Termini un fiume d'acqua ha invaso i binari, con conseguenti disagi per i pendolari; Disagi si sono registrati anche a piazza Istria, Casal Bruciato, via Nomentana e Scalo San Lorenzo, dove si sono verificati allagamenti sulle strade;

ingenti danni si sono verificati anche sul litorale romano, da Ostia a Civitavecchia, a causa del forte vento e della mareggiata; la situazione è stata particolarmente critica a Santa Marinella dove il dipartimento Edilizia scolastica della città metropolitana di Roma ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole per ripristinare la funzionalità degli edifici più colpiti dalle intense piogge;

sono stati oltre 150 gli interventi effettuati da protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale, polizia stradale, carabinieri. Sono state impegnate praticamente tutte le forze dell'ordine, ai Castelli Romani da Velletri a Genzano, da Rocca di Papa a Cecchina, Grottaferrata, Frascati, Monte Porzio Catone, Ariccia e Ciampino;

moltissime zone si sono trovate in grave difficoltà a causa di frane, smottamenti strade danneggiate e cadute di alberi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare le emergenze dal maltempo che ha colpito la Regione Lazio.

---

### **G58-octies.108**

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando

veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

i recenti fenomeni temporaleschi in Liguria hanno provocato una grande frana con conseguente crollo di una porzione di circa trenta metri del viadotto sul lato più a monte della A6 Torino-Savona, tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino, assieme ad un importante tratto di montagna;

il *guard rail* autostradale ha tenuto da una parte rimanendo sospeso nel vuoto mentre la carreggiata ha ceduto completamente. La frana ha travolto i pilastri e ha creato una voragine profonda; solo dopo ore di ricerche si è avuta la certezza che non ci fossero mezzi coinvolti;

anche il viadotto nella direzione opposta è stato chiuso per precauzione e l'intera zona interessata dalla frana è tuttora parzialmente isolata. La Liguria ha rivissuto l'incubo del ponte Morandi e ancora una volta ha mostrato tutta la fragilità di un territorio messo in ginocchio, in questo caso, dal maltempo;

il Consiglio dei ministri ha deliberato l'estensione dello stato d'emergenza per il maltempo in Liguria stanziando 39,95 milioni per coprire le somme urgenze. Una cifra al momento insufficiente, visto che la Regione ne aveva chiesti 85 oltre ai 7,7 della prima istanza ancora non finanziati;

i sindaci hanno solo 30 giorni per anticipare i soldi e avviare gli interventi per risolvere le prime emergenze dovute al maltempo; la mancata copertura da parte del Governo dell'intero ammontare dei danni e la mancata certezza sulle tempistiche dell'arrivo delle risorse, creano serie complicazioni alla gestione dell'emergenza da parte delle amministrazioni comunali che si trovano già in grande difficoltà;

si apprende dai giornali che la conta dei danni alla regione Liguria, ad oggi, supera i 400 milioni di euro, comprensivi delle nuove somme urgenze, senza contare i danni provocati a privati e aziende. Si tratta di un «pacchetto» di emergenze che, secondo i firmatari dell'ordine del giorno dovrebbe essere trattato, nel suo complesso, con un intervento normativo straordinario, come

avvenuto nel caso di Venezia o, rimanendo in Liguria, per la mareggiata del 2018,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

---

## EMENDAMENTI

### **58-octies.0.1**

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-novies.**

*(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle

delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.».

---

### **58-octies.0.2**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-novies.**

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è soppresso.

2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

---

### **58-octies.0.3**

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-octies.1**

*(Interventi per i territori colpiti da eventi alluvionali in Piemonte e in Liguria)*

1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Piemonte e in Liguria a far data dal 24 novembre 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuati gli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «14».*

*Conseguentemente all'articolo 99, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 215 del 2018 è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno».*

---

**58-octies.0.4**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-novies**

*(Credito d'imposta per acquisto prodotti biologici)*

1. A decorrere dall'anno 2020 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari ammessi in agriBio di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.»

*Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

**58-octies.0.5**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-novies.**

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere, dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS

attraverso la gestione diretta e indiretta del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.»

---

### **58-octies.0.6**

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-novies.**

*(Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori)*

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n. l), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

2. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo».

3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*). - 1. Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti".

4. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 1899. - (*Durata dell'assicurazione*). - 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro

dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni"».

---

## **Art. 59-bis**

### **59-bis.0.1**

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-ter.**

*(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)*

Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

---